## SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

n. 57

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 24 gennaio al 27 febbraio 2008)

## **INDICE**

BALBONI: sul nucleo sommozzatori dei Vigili del fuoco di Ferrara (4-03131) (risp. Rosato, sottosegretario di Stato per l'interno) Pag.	2359	BUTTI: sull'Ente nazionale per l'assistenza magistrale (4-01942) (risp. Bastico, vice ministro della pubblica istruzione) Pag.	2376
BARBA ed altri: sulla presenza della mucilla- gine nei mari Adriatico e Jonio (4-01755) (risp. De Castro, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)	2360	CAPELLI ed altri: sui crediti formativi extra-scolastici (4-01614) (risp. Bastico, vice ministro della pubblica istruzione)  CARUSO: sul piano di riqualificazione urbana	2378
BETTAMIO: su opere stradali realizzate su una piazza di Piacenza tutelata dal Codice dei beni culturali (4-02586) (risp. Mazzonis, <i>sot</i> -		di Lama Balice (Bari) (4-00412) (risp. MAZZONIS, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali)	2381
tosegretario di Stato per i beni e le attività culturali)	2364	CASSON: sui procedimenti giudiziari relativi a lesioni da esposizione a fibre di amianto (4-03409) (risp. Scotti, ministro della giusti-	2387
BULGARELLI: sulla società incaricata di tute- lare l'incolumità del personale italiano in Iraq (4-01810) (risp. Intini, vice ministro degli af- fari esteri)	2366	cica)  CICCANTI: sul riscatto del titolo di studio da parte degli insegnanti di educazione musicale	2381
su un incidente aereo nel corso di una esercitazione militare americana in provincia di Belluno (4-02697) (risp. Parisi, <i>ministro della difesa</i> )	2369	(4-00626) (risp. Mussi, ministro dell'università e della ricerca)  COSTA: sulla tratta degli olivi secolari	2392
sulla lavorazione e la produzione del sigaro toscano (4-03093) (risp. De Castro, <i>ministro</i>		(4-03249) (risp. De Castro, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)	2393
delle politiche agricole alimentari e forestali)	2372	CURTO: sull'Arsenale di Taranto (4-03017) (risp. Parisi, ministro della difesa)	2396
BULGARELLI ed altri: sull'arresto di alcuni dirigenti di un'organizzazione indipendentistica basca (4-02971) (risp. Crucianelli, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)	2374	CUSUMANO: sul rapimento di un sacerdote cattolico caldeo a Baghdad (4-00485) (risp. Intini, vice ministro degli affari esteri)	2399

27	Febbraio	2008	
41	LEBRKAIO	<b>4000</b>	

Fascicolo 57

DE PETRIS: sulla tutela della specie del tonno rosso nel Mediterraneo (4-03209) (risp. De Castro, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali) Pag.	2401	PELLEGATTA: sulla stabilizzazione graduale del personale in servizio a tempo determinato presso il Ministero (4-02233) (risp. MARCUCCI, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali)  Pag.	2430
DE PETRIS, MONGIELLO: sull'importazione di pomodoro concentrato dalla Cina (4-03100) (risp. De Castro, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)	2403	PIANETTA, MALAN: sulla violazione dei diritti umani, specie nei confronti dei prelati della Chiesa clandestina cattolica, in Cina (4-02827) (risp. Vernetti, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)	2431
EUFEMI, MALAN: sulla chiusura della Scuola allievi Carabinieri di Torino (4-02863) (risp. Parisi, ministro della difesa)	2405	PISA: sul circolo sottufficiali dell'esercito a Roma (4-00983) (risp. Parisi, <i>ministro della</i>	
FORMISANO: su irregolarità nell'esercizio dell'ordinaria attività amministrativa del Comune di Apice (Benevento) (4-01209) (risp. PAJNO, sottosegretario di Stato per l'interno)	2406	difesa)  PISA ed altri: sulla presenza di armamenti atomici in Italia (4-01311) (risp. Parisi, ministro della difesa)	<ul><li>2433</li><li>2435</li></ul>
FUDA: sul disaccoppiamento degli aiuti comunitari al comparto agrumicolo (4-02873) (risp. DE CASTRO, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)	2410	sulla costruzione di una chiesa cattolica ad Herat in Afghanistan (4-01340) (risp. Parisi, ministro della difesa)	2439
sul disaccoppiamento degli aiuti comunitari al comparto agrumicolo (4-02967) (risp. De Castro, ministro delle politiche agricole alimen-		RAME: sulla presenza di armamenti atomici in Italia (4-02361) (risp. Parisi, <i>ministro della difesa</i> )	2436
tari e forestali)  GRASSI, TECCE: su corsi della II Università di Napoli svolti presso un ospedale in provincia di Avellino (4-00977) (risp. Mussi, ministro	2414	ROSSI Fernando: sulla richiesta d'asilo da parte di un cittadino turco (4-02761) (risp. Crucianelli, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)	2441
dell'università e della ricerca)  GRASSI ed altri: sulle vicende occorse ad una	2417	sulla ratifica del Trattato sui diritti delle persone con disabilità (4-02817) (risp. Vernetti, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)	2443
persona coinvolta in un progetto di collaborazione italo-palestinese (4-01439) (risp. Intini, vice ministro degli affari esteri)	2420	ROSSI Fernando ed altri: sul riconoscimento della cefalea come malattia invalidante (4-02421) (risp. GAGLIONE, sottosegretario di Stato per la salute)	2444
MANTOVANO: su una conferenza sul Medio Oriente a Chianciano (Siena) (4-01610) (risp. Intini, vice ministro degli affari esteri) sulla liberazione del giornalista Daniele Ma-	2422	RUSSO SPENA, BOCCIA Maria Luisa: sulle scuole di specializzazione per l'esercizio delle professioni legali (4-02465) (risp. Mussi, <i>mi</i> -	
strogiacomo (4-01611) (risp. Vernetti, sotto- segretario di Stato per gli affari esteri)	2424	nistro dell'università e della ricerca)  SCARPA BONAZZA BUORA ed altri: sulla	2448
MATTEOLI ed altri: sui Vigili del fuoco dell'I- sola d'Elba (4-02730) (risp. Rosato, sottose- gretario di Stato per l'interno)	2425	presenza della mucillagine nei mari Adriatico e Jonio (4-01775) (risp. De Castro, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)	2361
NARDINI, SODANO: sulla tratta degli olivi se- colari (4-00564) (risp. De Castro, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)	2394	sulla presenza della mucillagine nei mari Adriatico e Jonio (4-01794) (risp. De Castro, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)	2362
PALLARO: sulla durata dei contratti all'estero dei dipendenti statali presso strutture diplomatiche e servizi correlati (4-03242) (risp. Intini, vice ministro degli affari esteri)	2428	SODANO: sulla Soprintendenza per i beni ar- chitettonici di Napoli (4-02729) (risp. Mazzo- NIS, sottosegretario di Stato per i beni e le at- tività culturali)	2451

27 Febbraio 2008

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

2456

Fascicolo 57

STIFFONI: sulla regolamentazione di alcuni istituti giuridico-normativi per le forze di pubblica sicurezza (4-00539) (risp. Rosato, sotto-segretario di Stato per l'interno) Pag. 2453

STORACE: su un crollo verificatosi all'interno di una scuola elementare di Arezzo (4-02091) (risp. Pascarella, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione)

TREMATERRA: sull'appalto per l'esecuzione di una galleria lungo la strada statale 660 in Calabria (4-03057) (risp. Di Pietro, *ministro delle infrastrutture*)

Pag. 2462

ZUCCHERINI: su una teca lignea all'interno del Museo dell'opera del Duomo di Orvieto (4-03003) (risp. MAZZONIS, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali)

2463

## BALBONI. - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

i Nuclei sommozzatori Vigili del fuoco sono divisi a livello regionale in quattro turni, di cui due a Bologna, uno a Ravenna ed uno a Ferrara;

da sempre, il Nucleo estense è uno di quelli, tra i quattro in regione, che effettua il maggior numero d'interventi nel corso dell'anno, ciò è ovviamente dato dalla peculiare situazione idrogeologica della provincia con la vicinanza del Po e di una rete di 4.000 chilometri di canali adiacenti alle strade di circolazione, 2.000 dei quali sprovvisti di *guard rail*:

il Nucleo operativo di Ferrara, attualmente composto di cinque unità, si ridurrà addirittura a quattro per la collocazione in quiescenza di uno degli specialisti;

l'organico degli altri nuclei è di 8 e 10 unità operative per Bologna e 11 per Ravenna;

appare del tutto evidente una non equa distribuzione degli specialisti sul territorio con la conseguenza di un carico di lavoro almeno doppio del Nucleo di Ferrara rispetto agli altri in regione;

dopo 32 anni di onorato e prezioso servizio per la cittadina, il Nucleo di Ferrara, se non sarà quanto prima integrato nel suo organico, rischierà di estinguersi,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda avviare tutte le iniziative istituzionali possibili al fine di ottenere l'invio di nuovi specialisti sommozzatori presso il locale Comando dei Vigili del fuoco, rinforzando l'organico del nucleo di Ferrara.

(4-03131)

(28 novembre 2007)

RISPOSTA. – Si premette che la priorità di assegnazione del personale sommozzatore viene individuata sulla scorta dei dati di analisi di rischio acquatico e iperbarico prodotti dalle singole Direzioni regionali dei Vigili del fuoco e tiene conto di una valutazione di carattere nazionale in grado di individuare un ampio ed esauriente quadro di riferimento.

Dai dati forniti dalla Direzione per l'Emilia Romagna non risulta che il nucleo di Ferrara si caratterizzi per un maggior numero di interventi rispetto alla media nazionale.

Si soggiunge, al riguardo, che per le note esigenze di contenimento della spesa e di razionalizzazione del servizio di soccorso e di assistenza alla popolazione in caso di incidenti su specchi d'acqua, è allo studio una

Fascicolo 57

riorganizzazione del numero dei nuclei sommozzatori presenti in ogni sede regionale, stabilendone il limite massimo di 2 per regione.

Peraltro, al fine di rendere più capillare il servizio di soccorso e di assistenza alla popolazione in caso di incidenti su specchi d'acqua, è stato definito un nuovo modello organizzativo, «progetto soccorso acquatico», che consentirà di aumentare la capacità di risposta operativa degli ordinari operatori Vigili del fuoco e, di conseguenza, di erogare un servizio di soccorso più capillare che attualmente i nuclei sommozzatori non sono in grado di fornire a causa degli organici ridotti e della relativa dislocazione geografica.

Alla luce delle su esposte considerazioni, l'operazione di riorganizzazione e razionalizzazione del servizio attualmente in corso consentirà di valutare compiutamente le esigenze di potenziamento dei nuclei sommozzatori su tutto il territorio nazionale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

**ROSATO** 

(21 gennaio	2008)	
-------------	-------	--

BARBA, COSTA, NESSA, SCARPA BONAZZA BUORA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e dei trasporti. – Premesso che:

da circa tre mesi al largo delle coste di Gallipoli la superficie marina è ricoperta da uno strato di mucillagine proveniente dall'Adriatico;

la situazione peggiora di giorno in giorno e le battute di pesca risultano essere sempre infruttuose;

i costi e le perdite ormai insostenibili rischiano dl compromettere l'intero settore della pesca ormai al tracollo;

molte famiglie, stante il perdurare di questa situazione, si ritroveranno presto senza mezzi dl sostentamento;

i pescatori ed i Sindaci di Gallipoli, Ugento, Leuca, Otranto, Castro e del Salento, esasperati, hanno già inscenato, nel giorni scorsi, manifestazioni di protesta e promettono altre iniziative al fine di portare il problema all'attenzione nazionale e dei Governo,

gli interroganti chiedono di sapere se il Governo ritenga opportuno promuovere interventi urgenti con la dichiarazione dello stato di calamità approntando ogni possibile provvedimento economico che consenta all'intero settore della pesca di sopravvivere.

(4-01755)

(17 aprile 2007)

Fascicolo 57

SCARPA BONAZZA BUORA, COMINCIOLI, PICCIONI, SAN-CIU, ZANETTIN, COSTA, BARBA. – Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

l'emergenza provocata dal proliferare della mucillagine negli areali marini antistanti le coste del Mare Adriatico e del Mar Jonio sta determinando incalcolabili danni alle imprese del comparto della pesca, assumendo connotati sempre più allarmanti, considerato che il fenomeno si protrae costantemente ormai dal mese di gennaio, interessando fasce di mare progressivamente più ampie

ed inibendo, di fatto, le attività di pesca;

le istituzioni territoriali locali ed i sindaci dei comuni interessati, unitamente alle associazioni nazionali di categoria, hanno denunciato da tempo lo stato di difficoltà delle marinerie dell'Adriatico e dello Jonio conseguenti al blocco forzato delle attività di pesca, determinato dal fenomeno mucillaginoso in atto, ed il malcontento dilagante che rischia, in assenza di provvedimenti concreti, di sfociare in forme di protesta incontrollate:

il perdurante riaffacciarsi della mucillagine ripropone il tema di una attenta politica di tutela ambientale, atteso che l'intensità di tale fenomeno è strettamente correlato con l'inquinamento marino prodotto dagli scarichi, immessi tramite fiumi e corsi d'acqua, di tonnellate di reflui della zootecnia, di pesticidi e di residui tossici delle industrie, che provocano la formazione delle alghe mucillaginose;

la calamità mucillaginosa colpisce un settore già in forte crisi per una serie di concause, non ultima la crescita esponenziale dei costi dei fattori di produzione e la scarsa incisività di adeguate politiche di sostegno al comparto;

il settore della pesca, e tutto quanto esso rappresenta per il nostro Paese in termini economici, sociali e culturali, rischia il collasso in assenza di interventi urgenti che fronteggino lo stato di emergenza segnalato,

si chiede di sapere:

quali interventi e provvedimenti il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali intenda intraprendere per consentire alle imprese di pesca di contenere i negativi effetti, sui redditi e sull'occupazione e per risarcire i relativi danni prodotti dal fenomeno della mucillagine;

quali iniziative e provvedimenti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare intenda adottare per contenere gli effetti della mucillagine e impedire, per il futuro, il ripetersi di tale fenomeno inquinante che, alimentato dagli scarichi rilasciati a terra, danneggia fortemente gli operatori della pesca.

(4-01775)

Fascicolo 57

SCARPA BONAZZA BUORA, COMINCIOLI, PICCIONI, SAN-CIU, ZANETTIN, COSTA, BARBA. – Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

già a partire dalla metà di novembre 2006 sono stati osservati affioramenti mucillaginosi in strisce parallele in gran parte dell'Adriatico, in particolare con segnalazioni dalle marinerie di Ravenna, Rimini, Pesaro, Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara, Ortona, Termoli, Manfredonia, Bari e Brindisi, interessando in maniera più o meno estesa l'intera fascia costiera:

nei mesi invernali il fenomeno ha raggiunto in maniera estesa e preoccupante anche le marinerie ioniche sia pugliesi che calabresi;

l'emergenza dovuta al progredire dei fenomeni mucillaginosi lungo le coste adriatiche e dello Jonio sta creando sensibili problemi al mondo della pesca, giungendo in taluni casi al blocco forzato dell'attività, in quanto la presenza di mucillagini rende sempre più difficoltoso per tutte le tipologie di pesca l'esercizio dell'attività, stante l'occlusione totale degli attrezzi da pesca utilizzati ed il surriscaldamento degli apparati motore delle imbarcazioni a causa dell'intasamento dei filtri;

secondo recenti dati anticipati dall'ICRAM (Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare) il fenomeno si sta estendendo in maniera molto preoccupante anche al Tirreno, interessando a macchia di leopardo ampi tratti di mare ad una distanza dalla costa di circa 30 miglia;

la situazione sta assumendo risvolti drammatici in alcune zone della costa, come dimostra il fermo forzato di circa 500 imbarcazioni tra Gallipoli, Leuca e Porto Cesareo;

le associazioni nazionali di categoria hanno sollecitato in diverse occasioni la Direzione generale della pesca a prendere urgenti provvedimenti in materia;

le associazioni della pesca hanno chiesto al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di adottare immediati provvedimenti, tra i quali l'attivazione del fondo di solidarietà nazionale per il riconoscimento della calamità naturale prevista dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;

ad oggi risultano ancora non attuate le disposizioni di legge previste dall'art. 14 e 14-*bis* del citato decreto legislativo 154/2004 relative al nuovo FSNPA (Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura);

le marinerie stanno attraversando un momento difficile anche per altri problemi quali, tra gli altri, la difficile applicazione della nuova disciplina europea per il Mediterraneo, l'aumento dei costi energetici, le difficoltà imposte alle imprese di pesca dal sistema di controllo satellitare c.d. *blue box* (VMS, Vessel Monitoring System), il mancato avvio del regime IVA agevolato introdotto con il decreto legge n. 2/2006;

la difficoltà del momento nel settore ittico è anche dimostrata dagli esiti dell'Assemblea di più marinerie dell'Adriatico, tenutasi a Chioggia il

14 aprile scorso, nel corso della quale i presenti hanno minacciato l'avvio di diverse forme di mobilitazione sia a livello regionale che nazionale per rivendicare il diritto alla soluzione dei problemi principali del comparto, quali, in primis, l'applicazione dell'Iva agevolata, ma anche l'eliminazione degli oneri per la gestione delle *blue box*, la definizione del fermo pesca 2007, e non ultimo il problema della mucillagine;

il Parlamento non può essere insensibile alle problematiche che affliggono il mondo della pesca marittima professionale e pertanto è auspicabile un'iniziativa da parte del Governo per far fronte ai problemi suesposti,

si chiede di sapere:

se si ritenga di intervenire prontamente con un apposito atto legislativo urgente, con la finalità di portare a soluzione le problematiche esposte nelle premesse, in particolare per evitare ulteriori problemi alle imprese ittiche, costrette al perdurare della presenza mucillaginosa a fermare l'attività, con ricadute socioeconomiche notevoli;

se non si ritenga di prevedere misure specifiche a favore delle marinerie danneggiate dalla presenza della mucillagine, attivando tempestivamente sia le provvidenze necessarie per sostenere il reddito delle imprese attraverso il fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 154/2004, sia mettendo a punto un programma di fermo biologico o tecnico che, nel quadro del FEP (Fondo europeo per la pesca), consenta attraverso l'anticipazione dell'interruzione della pesca, una gestione rapida dell'emergenza;

se non si ritenga opportuno dare completa attuazione a quanto previsto dagli artt. 14 e 14-bis del citato decreto legislativo 154/2004 al fine di fornire alle imprese di pesca e all'Amministrazione Pubblica tutti gli strumenti utili a fronteggiare situazioni di crisi come quella che sta vivendo il settore negli ultimi mesi;

se non si ritenga di avviare, attraverso organismi scientifici riconosciuti, un programma di ricerca per far fronte alla sempre più diffusa presenza di mucillagini in mare.

(4-01794)

(19 aprile 2007)

RISPOSTA. (\*) – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, concernente alcune problematiche inerenti agli effetti negativi per la pesca al largo delle coste pugliesi a causa della presenza di uno strato di mucillagine, si fa presente che l'amministrazione ha avviato tempestivamente le procedure per l'attivazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 154/2004.

<sup>(\*)</sup> Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

Fascicolo 57

In particolare, è stato richiesto all'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM) di effettuare accertamenti in relazione ad indicatori obiettivi di ordine biologico, ambientale ed economico per procedere alla dichiarazione dello stato di calamità.

L'istituto ha chiarito che dagli accertamenti condotti mediante la rilevazione aerea degli spazi di mare interessati è emerso che sussistono ampie aree ricoperte dal fenomeno mucillaginoso e che effettuerà ulteriori rilievi tecnici in mare attraverso idonei mezzi e strumentazioni subacquee.

Inoltre, con decreto ministeriale del 2 maggio 2007, è stata nominata una «Unità per la gestione dell'emergenza», che annovera tra i suoi membri i rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooperative e delle imprese di pesca, dell'ICRAM, rappresentanti delle regioni maggiormente colpite dall'evento, un rappresentante del Corpo delle capitanerie di porto ed esperti di comprovata esperienza.

La predetta Unità è stata costituita al fine di identificare gli strumenti a supporto del settore nelle aree colpite, verificando la compatibilità degli stessi con la disciplina comunitaria.

Tra i diversi strumenti individuati atti a ridurre gli effetti negativi del fenomeno mucillaginoso, ai sensi del Reg. (CE) n. 875/2007, è stata prevista la corresponsione di contributi a fondo perduto per le unità abilitate all'esercizio della pesca costiera locale entro sei miglia iscritte negli Uffici marittimi compresi tra Crotone e Pesaro (decreto ministeriale del 25 luglio 2007).

Con successivo decreto direttoriale del 3 agosto 2007, sono state stabilite le relative modalità di attuazione e di pagamento degli interventi finanziari, determinati per singola unità produttiva in 580 euro per le unità iscritte nei Compartimenti marittimi delle Marche e dell'Abruzzo e 1.300 euro per le unità iscritte nei restanti compartimenti.

Di seguito, sono stati trasferiti alle Direzioni marittime i fondi necessari per procedere alla liquidazione dei contributi agli aventi diritto che hanno presentato le relative istanze.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

DE CASTRO

(29	gennaio	2008)		

BETTAMIO. – Ai Ministri dei trasporti e per i beni e le attività culturali. – Premesso che:

con deliberazione della Giunta comunale di Piacenza n. 207 del 10 settembre 2003 è stato approvato uno schema di programma triennale dei lavori pubblici 2004-2006, comprensivo dei lavori di realizzazione di due rotatorie in piazzale Torino;

per tutti gli immobili di proprietà comunale con più di cinquanta anni va eseguita la verifica dell'interesse culturale, secondo le procedure indicate dall'art. 12 del decreto legislativo 42/2004;

Fascicolo 57

piazzale Torino è un bene che rientra nella categoria delle pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico e storico di cui all'art. 10 comma 4, lettera g), del decreto sopra citato;

l'amministrazione comunale di Piacenza, prescindendo da ogni verifica ha proceduto alla realizzazione delle rotatorie,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare, tenuto conto che il decreto legislativo 42/2004, art. 169, prevede rilevanti sanzioni penali per opere eseguite senza la prescritta autorizzazione.

(4-02586)

(12 settembre 2007)

RISPOSTA. – Si premette, innanzitutto, che il Codice dei beni culturali e del paesaggio qualifica beni culturali, ossia beni che vengono sottoposti alle disposizioni di tutela dettate dallo stesso Codice, le pubbliche piazze, le vie, le strade ed altri spazi urbani di interesse artistico e storico (articolo 10, comma 4, lettera *g*), del decreto legislativo n. 42 del 2004).

Queste categorie di immobili, purché aventi oltre cinquant'anni, sono tutelate *ope legis* finché non interviene la verifica dell'interesse culturale da parte dei competenti organi ministeriali, d'ufficio o su richiesta degli enti territoriali proprietari (articolo 12).

Il Comune di Piacenza ha approvato e realizzato due rotatorie stradali in piazzale Torino senza avere preventivamente richiesto la verifica dell'interesse culturale del piazzale e senza la necessaria autorizzazione all'intervento della Soprintendenza (articolo 21), nonostante i ripetuti richiami della Soprintendenza stessa al rispetto delle procedure (note n. 627 del 26 gennaio 2007 e n. 766 del 1º febbraio 2007).

Per tale ragione, si è da una parte provveduto ad inviare una comunicazione alla Procura della Repubblica per gli accertamenti del caso, dall'altra a procedere d'ufficio alla verifica dell'interesse.

A tale proposito, la Soprintendenza ha trasmesso le proprie valutazioni, il cui esito è risultato negativo, alla Direzione regionale dell'Emilia affinché, ove concordi, dichiari la mancata sussistenza dell'interesse culturale di piazzale Torino.

Allo stato, pertanto, oltre alle iniziative sopra riferite, si attendono le determinazioni dell'autorità giudiziaria investita della questione.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

Mazzonis

(5 febbraio 2008)

Fascicolo 57

BULGARELLI. – Ai Ministri della difesa e degli affari esteri. – Premesso che:

nella relazione tecnico-finanziaria che accompagna il decreto di rifinanziamento delle missioni militari all'estero approvato dal Parlamento nel marzo 2007è previsto lo stanziamento di 3.498.000 euro da destinare a una *private military company* (società di sicurezza militare privata) incaricata di operare in Iraq, nella regione di Nassiriya, a tutela dell'incolumità del personale italiano dell'Unità di sostegno alla ricostruzione (Usr) di stanza in quel territorio;

secondo alcuni organi di informazione, tra i quali il quotidiano nazionale «l'unità», la scelta del Governo italiano sarebbe ricaduta sulla società Aegis Defence Services, con sede a Londra, tra le più grandi aziende del settore e in grado di vantare contratti per centinaia di milioni di dollari per il solo anno 2006; tale società, che dispone di sei uffici internazionali con sede in Afghanistan, Bahrain, Iraq, Kenya, Nepal e Stati Uniti e di 75 squadre di «agenti per la sicurezza», ha stipulato, tra l'altro, un contratto con il Ministero della difesa degli Stati Uniti, dell'importo di 293 milioni di dollari, per operare in Iraq, con un progetto denominato «Matrix», in supporto delle truppe americane;

fondatore e capo della Aegis è Tim Spicer, mercenario scozzese veterano delle Falklands, resosi protagonista negli anni passati di varie atrocità in numerosi Paesi del mondo, tra le quali, nel 1992, l'uccisione di un ragazzo disarmato in Irlanda del Nord, la feroce repressione, nel 1997, dei movimenti indigeni delle isole di Bouganville, in Papua Nuova Guinea, l'esportazione, nel 1998, di 35 tonnellate di armi bulgare in Sierra Leone, nonostante l'embargo posto dalle Nazioni Unite; vari uomini politici americani, tra i quali l'ex presidente Bill Clinton, i senatori Barak Obama e Ted Kennedy, hanno denunciato negli anni scorsi le attività illegali delle società di sicurezza capitanate da Spicer e, nell'agosto del 2004, Marty Meehan, membro del Congresso statunitense, ha inviato una lettera all'allora capo del Pentagono, Donald Rumsfeld, nella quale ripercorreva puntualmente la «carriera» di Spicer e protestava per il suo impiego da parte del Governo degli Stati Uniti;

la Aegis, tra l'altro, si sarebbe resa protagonista di efferati crimini anche in Iraq: in un video apparso nel novembre 2005 su Arcoiris Tv i *contractor* della Aegis sono immortalati mentre attuano una vera e propria «battuta di caccia» nelle strade di Baghdad, l'emittente televisiva Channel Four ha diffuso recentemente un video nel quale si vedono i mercenari dell'Aegis sparare raffiche di mitra contro auto civili (con numerosi feriti) e, infine, l'emittente televisiva «Rainews 24» ha mandato in onda venerdì 20 aprile 2007 un servizio in cui, oltre a riprendere le immagini di Channel Four, si ricostruisce la figura di Spicer, servendosi anche delle testimonianze di un ex membro di Aegis,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che il Governo ha stipulato un contratto con la società Aegis per proteggere gli operatori italiani a Nassiriya;

Fascicolo 57

quali siano i criteri che hanno indotto il Governo a preferire la Aegis, nonostante i numerosi crimini contro i diritti umani di cui tale società si è resa protagonista negli anni passati;

se non si ritenga opportuno, alla luce anche delle violenze compiute da Aegis nei confronti della popolazione civile irachena, riconsiderare una scelta che potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza degli operatori italiani a Nassiriya.

(4-01810)

(2 maggio 2007)

RISPOSTA. – A seguito del completamento della missione militare in Iraq e del ritiro del Contingente, l'Italia ha incrementato il suo impegno a favore della ricostruzione civile del Paese, con un programma di assistenza alle autorità irachene per l'ottimizzazione della gestione delle risorse di bilancio nazionali e con il finanziamento diretto di progetti nei settori della formazione, sanitario, agricolo, idrico, elettrico, governance ed institution building, della progettazione di infrastrutture e del patrimonio culturale. Sono attualmente in corso progetti – concordati con le autorità irachene – per un valore di circa 50 milioni di euro.

La USR (Unità di sostegno alla ricostruzione) è il fulcro di questa accresciuta attività civile italiana a favore della ricostruzione dell'Iraq. Essa svolge non solo un ruolo di coordinamento tra gli enti esecutori dei progetti e le autorità locali ma anche e, soprattutto, un ruolo di consulenza sull'individuazione delle priorità per lo sviluppo della provincia e di incentivo all'utilizzo delle vaste risorse del bilancio nazionale. Per adempiere a questi compiti si avvale di esperti civili, attualmente in numero di dieci, soggetto a variazioni in dipendenza delle esigenze degli specifici progetti.

Per il funzionamento della USR è necessario disporre di alcune competenze cui precedentemente sopperiva – anche se ad esse non del tutto assimilabili – la presenza del contingente militare nazionale.

In particolare:

- a) la nostra USR, pur essendo fisicamente all'interno della base aerea di Tallil e pertanto usufruendo della cornice di sicurezza della base stessa necessita comunque di un servizio di guardiania continuativo per il controllo degli accessi al nostro comprensorio. Tale servizio è opportuno anche sotto il profilo del temporaneo immagazzinaggio di attrezzature e di beni destinati ai progetti a sostegno della popolazione irachena;
- b) sono attualmente in corso di attuazione o di prossimo avvio nella provincia del Dhi Qar progetti per circa 20 milioni di euro, in ordine ai quali è necessario potersi avvalere di un dispositivo per il monitoraggio del loro stato di avanzamento e di contatto con le realtà locali che interessano i progetti stessi. Per tale dispositivo è indispensabile impiegare qualificate risorse umane locali;
- c) è indispensabile assicurare la necessaria autonomia di movimento con adeguata scorta per gli spostamenti tra la sede della USR e

Fascicolo 57

le sedi istituzionali irachene nonché poter disporre di una seppur limitata capacità di autotutela a fronte di eventuali situazioni di emergenza;

- d) la presenza di un nostra struttura civile non può inoltre prescindere da un'adeguata autonoma capacità di movimento in termini di mezzi idonei e personale qualificato ad esso addetto per spostamenti, non solo all'esterno della base di Tallil, ma anche all'interno dell'estesa superficie della base stessa; né può prescindersi, per una tutela dei nostri esperti civili, dalla disponibilità di un efficace sistema di comunicazioni e di risorse umane addestrate al suo impiego;
- e) si è inoltre dovuto prendere in considerazione un'ulteriore serie di competenze, la cui disponibilità è necessaria nel particolare contesto iracheno, quale ad esempio quelle di pronto soccorso sanitario.

La disponibilità del sostegno sopra delineato è essenziale nell'attuale contesto di sicurezza nella provincia del Dhi Qar. Esso deve inoltre necessariamente articolarsi attraverso strutture a ciò abilitate dalle competenti autorità irachene e dalla Forza multinazionale, che interagiscano con le stesse per tutti gli aspetti attinenti la sicurezza dei nostri connazionali che prestano la loro opera presso l'Unità di sostegno alla ricostruzione.

Nella scelta della società britannica Aegis si è tenuto conto dei seguenti elementi:

- la Aegis ha una comprovata esperienza e conoscenza del terreno nella provincia del Dhi Qar, dove già opera a sostegno di altri organismi impegnati nello sforzo di ricostruzione civile in Iraq;
- nella gamma delle prestazioni messe a disposizione dalla Aegis è specificatamente inclusa quella di collegamento con le realtà locali per il monitoraggio della ricostruzione con appositi «Reconstruction Liaison Team» a composizione mista irachena ed espatriata (non italiana);
- la Aegis dispone di tutte le necessarie abilitazioni e autorizzazioni da parte delle competenti autorità;
- è società di diritto britannico e pertanto soggetta alla normativa di un Paese dell'Unione europea in un regime di trasparenza finanziaria e contabile.

Non risulta che l'Amministratore delegato della Aegis, Tim Spicer, abbia mai subito condanne penali.

Nello svolgimento delle attività man mano richieste a supporto della Unità di sostegno alla ricostruzione nel Dhi Qar la Aegis deve attenersi alle direttive della competente autorità italiana nel rispetto delle norme locali applicabili e con modalità che tutelino pienamente l'interesse nazionale sotto il profilo del rapporto con la popolazione locale.

Il Vice Minis	ro degli	affari	esteri
---------------	----------	--------	--------

Intini

(18 febbraio 2008)

BULGARELLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

il 18 settembre 2007 alle ore 18:39 il velivolo militare americano F-16C block 40 del 510th FS di Aviano, matricola 88-0529 è precipitato, incendiandosi, a poche decine di metri da un gruppo di abitazioni di Fusine e Soramaè, piccole frazioni di Zoldo Alto (Belluno);

come riportato da numerosi organi di stampa locali e nazionali il pilota del velivolo, il tenente colonnello D.T. stava partecipando a un'esercitazione di *routine* con altri velivoli del 31° Fighter Wing Usaf di stanza all'aeroporto Pagliano e Gori di Aviano;

come riportato nell'edizione *online* del «Corriere delle Alpi», «L'esercitazione sarebbe avvenuta in uno spazio aereo riservato. Con ogni probabilità, per un'avaria al velivolo, il pilota ha perso il controllo e ha dovuto eiettarsi col seggiolino dalla cabina, poco prima che il velivolo si schiantasse e prendesse fuoco. L'ipotesi più probabile resta, però, che l'aereo sia finito in una turbolenza meteo che si era scatenata in quel momento nella zona e che sia stato colpito da un fulmine»;

come riportato dal «Messaggero veneto» del 19 settembre 2007 «sono due le inchieste, aperte dall'Usaf e dalla procura della Repubblica di Belluno, per stabilire le cause dell'incidente» ma anche per verificare se nella zona dell'impatto, lungo la quale scorre il torrente Maé, si sia dispersa «idrazina, liquido estremamente tossico e inquinante contenuto in uno speciale serbatoio stagno da 25 litri posto all'interno della fusoliera»;

secondo quanto risulta all'interrogante, l'idrazina (che è un derivato dell'azoto) è infiammabile, tossica e cancerogena e, oltretutto, avendo una composizione pesante può permanere sul terreno per molto tempo, non è idrosolubile e, se ingerita, è mortale, mentre se respirata può provocare lacerazioni ed edemi ai polmoni,

si chiede di sapere:

quale sia stata la reale dinamica dell'incidente;

se i Ministri in indirizzo non ritengano che le esercitazioni militari americane che hanno origine dalla base di Aviano rappresentino un costante pericolo per la popolazione delle località circostanti interessate dal fenomeno:

se effettivamente, dalle prime indagini svolte, risulti che il territorio investito dall'incidente sia stato contaminato dai rottami del velivolo e in particolare dall'idrazina contenuta nei serbatoi, e se dunque non sussistano pericoli per la popolazione locale;

se, alla luce di questo ennesimo incidente, non si ritenga opportuno recedere dall'installazione di nuove basi militari americane sul territorio italiano, in particolar modo quando queste si trovino in aree densamente popolate, come nel caso del progetto per l'ampliamento della base Usa presso l'aeroporto «Dal Molin» di Vicenza.

(4-02697)

Fascicolo 57

RISPOSTA. – L'interrogazione in discussione affronta la vicenda relativa all'incidente del 18 settembre 2007 che ha visto coinvolto un velivolo da combattimento F-16 dell'Aeronautica militare degli Stati Uniti d'America, appartenente al 31° FIGHTER WING U.S. AIR FORCE, Reparto permanentemente dislocato nell'Aeroporto militare di Aviano (Pordenone).

Per l'esattezza, si rappresenta che in tale data il predetto velivolo, dopo esser decollato dal citato aeroporto alle ore 18,00 circa per una missione addestrativa di volo, precipitava al suolo alle ore 18,35 circa, impattando a 300 metri dall'abitato della località Sora Maè, nel comune di Zoldo Alto (BL).

Nella circostanza, il pilota riusciva a lanciarsi con i sistemi di espulsione prima dell'impatto al suolo, venendo poi soccorso da un'automobilista di passaggio, che lo accompagnava presso la Stazione Carabinieri di Forno di Zoldo.

In tale sede, il soccorritore, in qualità di persona informata sui fatti, veniva ascoltato dal personale dell'Arma dei Carabinieri e, nel contempo, informato oralmente che sul fatto vige il segreto investigativo *ex* art. 329 del codice di procedura penale.

Sul posto dell'incidente intervenivano immediatamente, su segnalazione di alcuni cittadini residenti *in loco*, i Carabinieri della predetta Stazione, i Vigili del fuoco di Belluno unitamente al Nucleo speciale che effettuavano i primi rilievi per verificare eventuali spargimenti di sostanze tossiche (idrazina-propellente addizionale per il motore), oltre ad operatori del SUEM (Servizio urgenza ed emergenza medica) e del Soccorso alpino, del Corpo forestale dello Stato, agenti della Polizia municipale e tecnici dell'ARPAV (Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto).

Al riguardo, il Ministero dell'interno ha fatto presente che gli approfondimenti svolti hanno escluso situazioni di rischio sanitario per le popolazioni interessate.

Si soggiunge, inoltre, che l'area d'impatto unitamente alla carcassa dell'aeromobile sono state poste sotto sequestro giudiziario disposto dalla autorità giudiziaria di Belluno che, nel corso dell'indagine in atto, ha chiesto al Prefetto, in base ad una specifica istanza dei militari americani, di individuare nel territorio del comune di Zoldo Alto, un area dove allo care i rottami del velivolo, ai fini delle ricognizioni e verifiche del caso.

Con riferimento alle «cause dell'incidente» ed al rispetto, da parte del pilota, «delle regole di volo a bassa quota», si fa rilevare che sono stati avviati gli accertamenti disposti in tal senso dalla predetta autorità giudiziaria e dall'apposita Commissione tecnica, di cui, allo stato, ancora non sono noti i relativi esiti.

In tale quadro, si fa osservare che la missione era stata regolarmente programmata ed autorizzata dall'autorità aeronautica nazionale preposta a tale compito di controllo (il Comando operativo delle Forze aeree), per svolgere attività addestrativa all'interno di una specifica area riservata che va dai 6.700 agli 11.800 metri di altitudine.

Fascicolo 57

Coerentemente con la predetta autorizzazione, è stato presentato regolare piano di volo.

Da una prima e sommaria indagine è emerso che la rotta effettivamente seguita, dal decollo alla citata area riservata, è risultata conforme a quanto pianificato, in armonia con le regole del volo previste per tale tipologia di missione.

Dalle informazioni acquisite dai competenti organi militari risulta, inoltre, che il velivolo incidentato era equipaggiato solo per lo svolgimento di missioni addestrative e, pertanto, privo di qualsiasi armamento di caduta e di lancio.

Relativamente, infine, alle preoccupazioni espresse in ordine alla salvaguardia dell'incolumità dei terzi sorvolati, occorre precisare che sulla base di accordi bilaterali con gli USA (*in primis* il «Rapporto tecnico Commissione bilaterale Tricarico – Prueher sull'attività di volo dei Reparti delle Forze Armate USA in Italia»), i Reparti di volo statunitensi stanziati in Italia, al pari di quelli italiani, sono tenuti al rispetto della normativa vigente per i voli militari effettuati sul territorio nazionale.

Tale normativa, allo stato attuale, risulta idonea ad assicurare con adeguati margini di sicurezza l'incolumità delle popolazioni sorvolate da velivoli militari.

In particolare, gli aspetti legati alla Sicurezza del volo sono monitorati attraverso un continuo processo di scambio di informazioni e di ottimizzazione delle procedure di volo da parte delle due nazioni.

Infine, per quanto riguarda l'ultimo quesito, se da un lato si deve sottolineare che non sussistono, come implicitamente lascia intendere l'interrogante, previsioni «d'installazione di nuove basi militari americane sul territorio italiano», dall'altro occorre ribadire, ancora una volta, che il richiamato progetto di ampliamento della base «Dal Molin» non corrisponde all'insediamento di nuovi reparti, ma si inquadra esclusivamente nel piano di ristrutturazione delle forze degli Stati Uniti all'estero, per ragioni di razionalizzazione delle risorse.

A proposito della vicenda relativa all'ampliamento della base di Vicenza, in concessione d'uso all'Esercito degli Stati Uniti nel quadro degli accordi bilaterali con l'Italia all'interno della Nato – preme rammentarlo – il Governo è intervenuto in Parlamento numerose volte, illustrando sempre la stessa linea di orientamento.

Come noto, attualmente, è in corso l'attività del Commissario straordinario del Governo, On. Paolo Costa, finalizzata a favorire la realizzazione del progetto in parola.

Egli è interlocutore delle amministrazioni interessate, delle istituzioni locali e delle Comunità territoriali, con l'obiettivo di approfondire il confronto e il dialogo sulla realizzazione del progetto, al fine di garantire il rispetto dell'impegno preso dal Governo italiano con le autorità statunitensi e la salvaguardia delle esigenze prospettate dalle comunità locali,

27 Febbraio 2008

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 57

con particolare riferimento all'impatto sul tessuto sociale, sulla viabilità e sulle reti dei sottoservizi.

Il Ministro della difesa Parisi

(20 febbraio 2008)

BULGARELLI. – Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per le politiche europee. – Premesso che:

secondo quanto risulta all'interrogante, l'Associazione dei coltivatori di tabacco dell'Italia centrale, nella persona del suo presidente Gabriele Zippilli, ha denunciato il rischio che entro il 2010 per i 65.000 tra produttori e lavoratori dell'indotto nella lavorazione del cosiddetto sigaro toscano sussistano forti rischi di perdita del lavoro; tali rischi sono determinati dai tagli ai finanziamenti comunitari per circa novanta milioni di euro che, dal 2010, dovrebbero essere messi in atto in sede europea;

nell'ottobre del 2007 due consiglieri regionali della Toscana del gruppo di Alleanza Nazionale hanno presentato in Consiglio un'interrogazione nella quale invocano l'intervento della Regione;

gli stessi consiglieri, accompagnati da una delegazione di esponenti locali dei Verdi, fra i quali vi sarà Fabio Roggiolani, già presidente della Commissione agricoltura, si recheranno alla fine del mese di novembre 2007 a Bruxelles per un incontro in cui chiederanno agli europarlamentari di recedere dai tagli programmati che colpirebbero la coltivazione del tabacco di tipo *kentucky*, materia prima nella realizzazione del prodotto finale, il sigaro toscano;

in un articolo pubblicato il 21 novembre 2007 sul «Corriere della Sera» a firma di Marco Gasperetti, si riporta una dichiarazione del citato Roggiolani in cui si riferisce che «lo scorso anno i minori incentivi comunitari hanno provocato un calo della coltivazione del *kentucky* del 18%. Le tonnellate prodotte sono passate da 4.190 a 3.450 e per quest'anno si parla di un ulteriore diminuzione del 20%.»;

dall'articolo citato si evince inoltre che a essere messa a repentaglio non è tanto la sopravvivenza del marchio, quanto la qualità, oggi definita altissima in sedi qualificate come l'Università di Pisa, tramite il professor Sergio Miele, ordinario del dipartimento di agronomia, che non esita a reputare il tabacco *kentucky* prodotto in Italia (nello specifico in Toscana, Umbria, Lazio Campania e Veneto) e analizzato presso il suo ateneo come «il migliore al mondo e di una tipologia irripetibile»,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano porre in sede comunitaria, per quanto di loro competenza, la questione della tutela di un elemento così centrale nella biodiversità italiana, la cui importanza è rilevante anche dal punto di vista occupazionale e culturale;

Fascicolo 57

se intendano comunque mettere in atto delle misure di sostegno a carattere nazionale già dalla prossima legge finanziaria.

(4-03093)

(27 novembre 2007)

RISPOSTA. – L'interrogazione pone l'attenzione su alcune problematiche inerenti alla tutela comunitaria e nazionale del tabacco di varietà Kentucky.

Al riguardo, con particolare riferimento alle politiche di sostegno delle biodiversità e delle relative misure di carattere nazionale, si evidenzia che l'amministrazione, nel prendere parte, non come amministrazione capofila, ad alcune fasi della realizzazione degli accordi con le manifatture in tema di qualità, tracciabilità ed ammodernamento delle strutture di cura, considerata la specificità della coltivazione della varietà Kentucky, ha sempre operato a tutela del settore.

Quanto alla normativa comunitaria, si ricorda che la riforma del settore tabacco, approvata con il Reg. (CE) n. 864/2004 di modifica del Reg. (CE) n. 1782/2003, stabilisce che nel periodo transitorio 2006-2009 venga concesso anche un sostegno alla produzione del tabacco (parte accoppiata dell'aiuto).

Pertanto, per i raccolti 2006 e 2007, per la varietà Kentucky, considerata la specificità della coltivazione, è stato fissato un aiuto accoppiato indicativo tra i più elevati rispetto agli altri gruppi varietali.

Il predetto regolamento ha previsto, altresì, un meccanismo di ripartizione dell'aiuto, che consente di distribuire a fine campagna le risorse residue del *plafond* assegnato, qualora la produzione di tabacco sia stata inferiore a quella sostenibile con tali risorse.

Di conseguenza, a fine raccolto 2006, è stato fissato un aiuto definitivo proporzionalmente più elevato per la varietà Kentucky.

Si presume, pertanto, che i minori incentivi lamentati si riferiscano soprattutto al prezzo pagato dalle imprese di prima trasformazione e dalle manifatture, piuttosto che agli aiuti comunitari, viceversa aumentati.

L'amministrazione, consapevole che il mantenimento della parte accoppiata dell'aiuto oltre che essere una condizione fondamentale per la sopravvivenza della produzione tabacchicola italiana ed in particolare della varietà Kentucky, rappresenta, altresì, un elemento importante ai fini occupazionali dell'intero settore tabacchicolo, ha elaborato una strategia generale per il settore tabacchicolo, diretta ad ottenere, in sede comunitaria, la proroga del regime dell'aiuto accoppiato fino al 2013, in analogia con altri settori già riformati e che hanno mantenuto tale facoltà.

In questa fase, l'Italia ha assunto il ruolo di capofila delle istanze europee del settore, coinvolgendo gli altri Paesi membri produttori in azioni comuni volte ad ottenere dalla Commissaria all'agricoltura Mariann Fischer Boel, la proposta di regolamento contenente la proroga auspicata.

Non dimenticando, però, che nell'ambito del negoziato, l'impegno del Governo a tutela della produzione del tabacco non appare privo di 27 Febbraio 2008

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 57

ostacoli, attesa l'ostilità di molti Paesi membri non produttori nei confronti del sostegno ad un prodotto ritenuto dannoso per la salute.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

DE CASTRO

(29	gennaio	2008)		

BULGARELLI, PALERMI, DI LELLO FINUOLI, PELLEGATTA, GIANNINI, COSSIGA, RUSSO SPENA, TIBALDI, GRASSI. – *Al Ministro degli affari esteri*. – Premesso che:

il 4 ottobre 2007, 23 dirigenti dell'organizzazione indipendentista basca «Batasuna» sono stati arrestati su esecuzione del mandato di cattura spiccato dal giudice Baltazar Garzón; gli arresti fanno seguito a quello eseguito, nel mese di maggio, di Arnaldo Otegi, *leader* dell'organizzazione, e a quelli di Joseba Alvarez, portavoce e responsabile degli affari internazionali, e di Oihana Agirre, dirigente del movimento «pro amnistia»; con tali arresti, l'intera direzione politica del movimento basco è stata arrestata:

è da sottolineare che l'avvocato Ainhoa Baglieto ha affermato che gli arresti di Joseba Alvarez e di Oihana Agirre da parte della Polizia spagnola sono, come quello di Juan Mari Olano, «totalmente illegali» secondo la stessa legislazione spagnola, non avendo il giudice Garzón (in qualità di giudice istruttore dei processi nei quali, secondo la Audiencia Nacional, sono imputati sia Alvarez, sia Agirre) alcuna competenza per ordinarli; la rappresentante del movimento «pro amnistia» arrestata, inoltre, non ha alcuna indagine aperta a suo carico, né alcun processo in corso per la sua attività politica;

tutti i dirigenti arrestati godono di vastissima popolarità nei territori baschi, come dimostrato dai 187.000 voti riportati dalla sinistra indipendentista basca alle recenti elezioni amministrative;

gli arresti rischiano di minare alle fondamenta l'avvio di un processo di risoluzione negoziata del conflitto tra Spagna ed Euskal Herria, chiesto a gran voce sia dal popolo basco che da quello spagnolo;

Pernando Barrena, l'unico portavoce di Batasuna rimasto in libertà, ha dichiarato durante una conferenza stampa che l'ondata di arresti avvenuta nei paesi baschi contro la direzione collegiale della sua formazione politica non può che essere considerata come «una dichiarazione di guerra per chiudere la porta all'indipendentismo basco»;

il conflitto che oppone il popolo basco agli Stati spagnolo e francese, che tanti lutti e sofferenze ha generato da entrambe le parti, è un conflitto di natura politica che può essere disinnescato e risolto esclusivamente in forma politica, attraverso una trattativa e una negoziazione che non escludano nessuna delle parti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso stigmatizzare, nelle opportune sedi, la recente ondata di arresti, che costituisce un ostacolo gravissimo al buon esito del processo di pace in Euskal 27 Febbraio 2008

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 57

Herria, e adoperarsi presso il Governo spagnolo affinché cessi ogni azione repressiva nei confronti dei dirigenti politici e sindacali baschi.

(4-02971)

(5 novembre 2007)

RISPOSTA. – L'arresto avvenuto il 4 ottobre 2007 di 23 dirigenti dell'organizzazione Batasuna e quello avvenuto nel maggio del 2007 di Arnaldo Otegi, *leader* della stessa, sono stati effettuati su mandato firmato dal giudice Baltazar Garzón, titolare di una Sezione speciale dell'Udienza nazionale, giudice *ad hoc* costituito in Spagna sui reati commessi dall'Eta.

La legge n. 6 del 2002 denominata dei «Partiti politici», votata dal Parlamento spagnolo il 27 giugno 2002, prevede (art. 10) la possibilità di dissolvere per via giudiziale quei partiti che svolgano attività considerata come «associazione illecita» dal Codice penale del Regno di Spagna. L'obiettivo della legge, come stabilito nel preambolo, è «garantire il funzionamento del sistema democratico e la tutela delle libertà essenziali dei cittadini, impedendo che un partito possa, in forma reiterata e grave, attentare contro il regime democratico delle libertà appoggiando l'attività terroristica». A causa del perdurare dell'attività terroristica, prosegue il preambolo della legge, «diviene indispensabile identificare quei partiti che basano la propria azione politica sulla connivenza con la violenza, col terrore e con la violazione dei diritti e della libertà».

Il 18 maggio 2005 il Parlamento di Madrid aveva approvato, su richiesta del Presidente del Governo, una risoluzione con la quale, sulla base della considerazione che Eta non compiva attentati mortali da oltre tre anni, si autorizzava il Governo stesso ad intavolare trattative con Eta per la ricerca di un «finale dialogato della violenza», sottolineando che in ogni caso la «violenza non ha un prezzo politico» e che «mai la democrazia spagnola avrebbe ceduto al ricatto».

L'attentato compiuto da Eta il 30 dicembre 2006 presso l'aeroporto di Madrid – Barajas, nel quale hanno trovato la morte due cittadini di nazionalità ecuadoriana, ha di fatto interrotto la fase del dialogo, formalmente e definitivamente chiuso da Eta con la dichiarazione di rottura della tregua del 5 giugno 2007.

Da quel momento è iniziata una intensa attività di polizia che ha portato all'arresto di molti membri dell'Eta e di suoi simpatizzanti.

Le condanne emesse venerdì 30 novembre 2007 dall'Udienza nazionale nei confronti di 46 esponenti politici del «mondo Eta» (tra cui alcuni consiglieri comunali eletti nelle elezioni amministrative di maggio in partiti sui quali già allora era stato pubblicamente ipotizzato un collegamento con l'Eta) sono la conferma che l'Udienza nazionale intende applicare con rigore le disposizioni della «legge sui partiti».

L'attentato del 1º dicembre commesso nel sud della Francia e nel quale hanno perso la vita due militari della Guardia civil in servizio in quel Paese per realizzare attività di *intelligence*, è stato condannato dalla quasi totalità dei partiti politici e da tutte le forze sociali. Unica eccezione

Fascicolo 57

sono stati i partiti indipendentisti baschi, ANV (Azione nazionalista basca) e PCTB (Partito comunista delle terre basche).

Tale «appoggio non dichiarato» ha provocato la reazione del Governo il quale, per bocca dello stesso presidente Zapatero, ha ammesso che la mancata condanna, congiunta all'attività di indagine che viene portata avanti in questi giorni dalla Audiencia nacional, rende i due partiti più vicini alla dichiarazione di illegalità, prevista dalla «ley de partidos».

La stessa affermazione del portavoce di Batasuna, Barena (ripresa nel testo dell'interrogazione), che gli arresti in questione «sono una dichiarazione di guerra», è divenuta oggetto di investigazione da parte dell'Audiencia nacional.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
CRUCIANELLI
(6 febbraio 2008)

BUTTI. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Premesso che: l'E.N.AM. (Ente nazionale per l'assistenza magistrale) è un ente pubblico non economico, sostenuto esclusivamente dalla contribuzione economica, obbligatoria degli iscritti (insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e Dirigenti scolastici, ex direttori didattici);

l'E.N.A.M è un ente assistenziale che fonda la sua ragion d'essere sul valore dei principi di solidarietà e di sussidarietà, a favore di una categoria sociale, quale quella degli insegnanti che, con la ritenuta obbligatoria operata alla fonte, fornisce allo stesso ente le risorse necessarie per svolgere il suo compito istituzionale;

le grosse difficoltà finanziarie generali, nello specifico, discendono dall'art. 1, comma 57, della legge 311/2004 (finanziaria 2005) e dal decreto Bersani (decreto-legge 223/2006);

i citati atti normativi, pesantemente limitanti l'azione assistenziale dell'E.N.A.M., forzatamente e impropriamente invadono la sua sfera operativa;

le reiterate istanze promosse dal Consiglio di amministrazione dell'ente presso il Ministero della pubblica istruzione vigilante ed il Ministero dell'economia e delle finanze ad oggi non hanno sortito alcun effetto,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno stralciare l'ente dall'elenco ISTAT e restituire all'ente la piena capacità economica per dare risposte immediate e legittime agli aventi diritto.

(4-01942)

(15 maggio 2007)

RISPOSTA. – Si risponde, su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri ed anche a nome del Ministero dell'economia e delle finanze, alla interrogazione parlamentare con la quale l'interrogante rappresenta le dif-

ficoltà dell'Ente nazionale per l'assistenza magistrale derivate dalle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 57, della legge 311 del 2004, finanziaria 2005, e dal decreto-legge n. 223 del 2006 e chiede che l'Ente venga stralciato dall'elenco ISTAT.

Al riguardo si fa presente che l'ENAM, costituito attraverso la fusione di due precedenti istituti, in particolare l'Istituto nazionale per gli orfani dei maestri elementari e l'Istituto nazionale di assistenza magistrale, è un ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica e sottoposto alla vigilanza di questo Ministero, ai sensi dell'articolo 605, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 2004, testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione. Il relativo statuto è stato approvato con decreto interministeriale del 15 settembre 1997, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 1997.

L'ENAM svolge, anche a livello provinciale, significativi compiti in campo sanitario, culturale e mutualistico, con particolare attenzione nei confronti di soggetti anziani che hanno comprovata necessità di cure. Oltre a tali attività vengono svolti altri compiti attinenti a prestazioni previdenziali, mediante conferimento di assegni di solidarietà ed altro nei confronti dei superstiti degli iscritti deceduti in attività di servizio. L'ENAM al pari di altri enti ed organismi pubblici è soggetto alle norme sul contenimento della spesa pubblica in quanto incluso nell'elenco redatto dall'Istituto nazionale di statistica, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Nei confronti dell'Ente in questione erano sorti dubbi circa la sua inclusione nell'allegato 1 alla legge n. 311 del 2004 in quanto non risultava espressamente individuato in tale elenco e, peraltro, le risorse finanziarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali provenivano, e tuttora provengono, dai contributi dei propri iscritti e non direttamente dallo Stato.

Sono stati chiesti chiarimenti al Ministero dell'economia e delle finanze sia da parte dell'ENAM che da parte di questo Ministero.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha replicato sostenendo che l'ente medesimo rientrava nella voce «Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale» dell'elenco in questione; successivamente è stato invece espressamente individuato dall'Istituto nazionale di statistica con il proprio nome.

Il medesimo dicastero ha inoltre precisato che le risorse finanziarie provenienti dagli iscritti devono configurarsi come contribuzioni ordinarie dello Stato, in quanto contributi imposti per legge, come previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 2, lettera *b*), della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Per tali motivi l'ENAM è stato ritenuto assoggettato ai limiti di spesa previsti dalla legge finanziaria del 2005 e dalle successive ulteriori leggi sul contenimento della spesa pubblica.

Lo stesso ente ha peraltro ottemperato a tali disposizioni di legge, provvedendo a versare all'erario gli importi eccedenti le limitazioni di 27 Febbraio 2008

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 57

spesa previste nella gestione del bilancio 2005 e adeguandosi anche per gli anni successivi.

Anche per l'anno 2008, l'Ente nazionale assistenza magistrale risulta compreso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Si fa comunque presente che il limite di spesa per gli enti individuati dall'Istituto nazionale di statistica, previsto dall'articolo 1, comma 57, è riferito al triennio 2005-2007 ed inoltre le disposizioni riguardanti la riduzione della spesa di funzionamento per detti enti, contenute nell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano per l'anno 2007 in virtù di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Inoltre nella legge 24 dicembre 2007, n. 244, finanziaria 2008, all'articolo 2, comma 625, è contenuta una norma che dispone l'abrogazione del citato articolo 22, comma 2, del su indicato decreto-legge n. 223 del 2006.

Si fa presente, infine, che questo Ministero nella considerazione che l'ente in parola, per effetto del suo inserimento nell'allegato 1 alla legge n. 311 del 2004, che lo assoggetta ai vincoli previsti dalle leggi sul contenimento della spesa pubblica, è stato costretto a limitare i suoi interventi sia previdenziali che assistenziali, con grave nocumento delle categorie cui tali interventi si rivolgono, con nota del 16 novembre 2007, ha ritenuto opportuno effettuare un intervento preliminare presso l'ISTAT per verificare se sussistevano o sussistono possibilità di esclusione dell'ente medesimo dal menzionato elenco.

Il Vice Ministro della pubblica istruzione
BASTICO
(17 gennaio 2008)

CAPELLI, GAGLIARDI, GAGGIO GIULIANI. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Premesso che:

lo scorso 15 marzo 2007 è stata emanata l'ordinanza ministeriale n. 26 con la quale sono state dettate le istruzioni operative per lo svolgimento degli esami di Stato nelle scuole secondarie di secondo grado;

tra le molte indicazioni di dettaglio, gran parte delle quali rese necessarie dalle innovazioni introdotte a seguito dell'approvazione della legge 11 gennaio 2007, n. 1, spiccano quelle contenute nei commi 13 e 14 dell'articolo 8, relative all'attribuzione del credito scolastico per l'insegnamento della religione cattolica o per le attività alternative, non presenti nell'analoga ordinanza dello scorso anno scolastico;

queste prevedono che devono essere valutati ai fini del computo del credito scolastico tanto l'insegnamento della religione cattolica per gli studenti che se ne avvalgono, tanto le attività alternative eventualmente seguite;

l'applicazione di tali indicazioni comporterebbe un'evidente discriminazione per gli studenti che abbiano legittimamente scelto attività di studio individuale – sottoposta a una valutazione non meglio precisata e non prevista da alcuna normativa – ovvero di assentarsi da scuola, per i quali, infatti, lo stesso comma 14 rimanda all'eventuale valutazione dei crediti formativi maturati in ambito extrascolastico, che nulla hanno a che vedere con il computo dei punti del credito scolastico;

le disposizioni richiamate, che non trovano giustificazione in alcuna innovazione legislativa o regolamentare, si pongono in contrasto con l'orientamento costante della Corte costituzionale – sentenze n. 203 del 1989 e n. 13 del 1991 – e costituiscono un palese sconfinamento dell'ordinanza in un campo non disponibile per gli strumenti della prassi amministrativa che stravolge il quadro normativo di riferimento;

per effetto delle stesse disposizioni, inoltre, molti studenti potrebbero essere indotti, in vista di un punteggio più vantaggioso nel credito scolastico, a rinunciare alla scelta dettata dalla propria coscienza, garantita dalla Corte costituzionale e dallo stesso art. 9 del Concordato che parla di scelta che non deve comportare «alcuna forma di discriminazione»;

anche il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, con il quale è stata applicata la nuova intesa tra l'autorità scolastica italiana e la C.E.I. va nella stessa direzione laddove dispone che il voto del docente di religione cattolica nello scrutinio finale, qualora si riveli determinante ai fini della promozione o della bocciatura, non venga computato ma divenga un giudizio motivato da iscrivere nel verbale,

si chiede di sapere quali provvedimenti intenda adottare il Ministro in indirizzo per ripristinare una formulazione dell'ordinanza perfettamente aderente al dettato delle leggi della Repubblica, comprese quelle emanate in attuazione di intese con l'autorità religiosa, nonché ai principi più volte affermati dalla Corte costituzionale.

(4-01614)

(27 marzo 2007)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare in cui si lamenta che l'ordinanza n. 26 del 15 marzo 2007, riguardante le istruzioni per lo svolgimento degli esami di Stato relativi all'anno scolastico 2006/2007, crea disparità di trattamento nell'attribuzione del credito scolastico tra gli studenti che si avvalgono o non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

Si fa presente preliminarmente che, sulla questione rappresentata, è stato più volte riferito alla Camera dei deputati.

Si premette che il Tribunale amministrativo del Lazio, con l'ordinanza del 23 maggio 2007, ha accolto istanza di sospensiva dell'ordinanza ministeriale n. 26 del 15 marzo 2007 sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria superiore, nella parte in cui si prevede all'articolo 8, punti 13 e 14, l'attribuzione del cre-

dito scolastico agli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica.

Avverso il provvedimento in questione il Ministero ha proposto appello al Consiglio di Stato che in data 12 giugno 2007 lo ha accolto affermando che l'ordinanza impugnata «reitera essenzialmente, nei suoi contenuti, l'OM 21 maggio 2001, n. 90 che in precedenza ha disciplinato la materia».

Invero, l'ordinanza n. 26, ai punti 13 e 14, prevede la partecipazione dei docenti di religione al consiglio di classe in relazione agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento; analoga disposizione è prevista per i docenti delle attività didattiche alternative all'insegnamento della religione cattolica, in relazione agli alunni che abbiano seguito queste attività.

L'ordinanza ministeriale è conforme alla legge n. 121 del 1985 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo modificativo lateranense e alle specifiche intese attuative tra lo Stato e la Conferenza episcopale italiana, rese esecutive con i decreti del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985 e n. 2002 del 1990.

Dal quadro normativo sopra delineato discende che l'insegnamento della religione cattolica è impartito, sulla base di programmi definiti d'intesa tra l'autorità scolastica e la CEI, agli studenti che, all'atto dell'iscrizione, scelgano di avvalersene, ed è collocato nel quadro orario delle lezioni settimanali, dovendo ciascuna istituzione scolastica assicurarlo agli alunni che ne facciano richiesta.

L'ordinanza ministeriale è, altresì, coerente con le sentenze della Corte costituzionale n. 203 del 1989 e n. 13 del 1991 in quanto assicura parità di trattamento agli alunni che non intendono avvalersi della religione cattolica sia attraverso l'offerta da parte delle scuole di attività alternative, sia attraverso la possibilità concessa allo studente di svolgere studio individuale, sia anche di optare di allontanarsi dalla scuola durante l'ora dell'insegnamento della religione.

La valutazione del credito scolastico è definita dal Regolamento n. 323 del 1998 in relazione al «grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa, per gli istituti ove è previsto, la frequenza dell'area di progetto, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi».

Non va trascurato che ai fini della valutazione del credito scolastico può essere valutato anche lo studio individuale (O.M. n. 26, articolo 8 comma 14).

Se non fosse riconosciuta la partecipazione del singolo discente all'attività didattica svolta dal docente di religione, si finirebbe per alterare il sistema attuale che prevede la valutazione e il riconoscimento come credito dell'impegno posto dall'allievo in ciascuna delle attività svolte – di cui si compone la complessiva offerta dell'istituto – e i risultati conseguiti sul piano formativo; la religione non verrebbe valutata né come credito 27 Febbraio 2008

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 57

scolastico né come credito formativo, mentre vengono valutate quali crediti formativi esperienze acquisite al di fuori della scuola quali: attività curricolari, artistiche, ricreative, di volontariato, sport (cfr. decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49).

Va aggiunto che il Consiglio di Stato nella decisione assunta non ha neppure ravvisato i profili di pregiudizio grave e irreparabile dei ricorrenti.

Si fa presente che in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, in data 3 ottobre 2007, è stato accolto l'ordine del giorno n. 9/3025/23, con il quale il Governo si è impegnato a rivedere complessivamente il sistema dei crediti scolastici e formativi per l'ammissione agli esami di Stato.

Il Vice Ministro della pubblica istruzione

Bastico

22 gennaio	2008)	
------------	-------	--

CARUSO. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*. – Premesso che:

il Comune di Bari ha ratificato con delibera del Consiglio comunale n. 2 del 14 gennaio 1999 il Piano di riqualificazione urbana di Lama Balice (P.Ri.U. Lama Balice) e il relativo Accordo di programma, che prevede una sconvolgente variante urbanistica nelle aree di un esteso comprensorio di elevato interesse e valore paesaggistico, ambientale e archeologico, sottoposto per legge a rigidi vincoli di tutela e di inedificabilità;

le aree interessate dal suddetto P.Ri.U. Lama Balice ricadono, per la maggior estensione, all'interno di un «territorio di elevato interesse ambientale paesaggistico», tale appunto dichiarato dal decreto ministeriale 1º agosto 1985, che, testualmente, così definisce le «lame pugliesi» sottoposte a vincoli di tutela ambientale : «il territorio delle lame (fra cui Lama Balice) (...) riveste notevole interesse sotto il profilo paesistico e naturalistico per la presenza anche dell'*habitat* naturale e dell'ecosistema ancora sufficientemente integri. Inoltre spesso conservano i resti di antichi insediamenti umani, ricavati in grotte scavate dall'uomo lungo i lati delle gravine, o sorti nelle vicinanze per la presenza di brevi corsi fluviali, di cui in genere oggi restano limitate ma significative tracce»;

le aree interessate dal P.Ri.U. Lama Balice erano, in larga parte, addirittura anche ricadenti nella perimetrazione del Parco naturale di Lama Balice istituito con decreto del Presidente della giunta regionale n. 352/92;

con le sconvolgenti varianti urbanistiche apportate da detto P.Ri.U., la perimetrazione fu variata per far posto ai palazzi di 45 metri di altezza da edificarsi sul ciglio della «Lama», dove prima era previsto il Parco;

Fascicolo 57

il suddetto P.Ri.U. Lama Balice, riveniente dalla legge 179/92, era fondato sul presupposto essenziale di legge (art. 16 della norma citata) della «riqualificazione urbana e ambientale» dell'area di intervento, che, invece, era territorio vergine, di elevati contenuti naturalistici e paesaggistici, caratterizzato da un ecosistema ancora integro e, persino, con presenza di ritrovamenti di antichi insediamenti umani. In sintesi, l'area su cui il P.Ri.U. Lama Balice ha previsto palazzoni di 45 metri, con una montagna mostruosa di case ed uffici (1.400 – 1.500 appartamenti e uffici), non aveva assolutamente necessità di alcun tipo di riqualificazione ambientale, trattandosi di territorio naturale integro e vergine, oltre che tutelato da legge;

il P.Ri.U., per quanto innanzi, ha perseguito obiettivi contrari a quanto prescritto dalla stessa legge 179/92, e soprattutto ha violato anche le prescrizioni di legge in tema di tutela ambientale, avendo sconvolto un territorio di elevato interesse naturalistico e paesaggistico tutelato dalla legge, oltre che disattendendo platealmente vincoli di rispetto e di distanze dai beni protetti;

la più estesa parte delle aree interessate dal P.Ri.U. infatti sono sottoposte a vincoli di tutela ambientale e paesaggistica, di cui alla legge 431/85 (legge Galasso) e al Piano urbanistico tematico territoriale e per il paesaggio della Regione Puglia (PUTT/P – Puglia), che fissano, fra l'altro, le distanze e i limiti di inedificabilità da ciascun ciglio della «Lama»;

la Giunta regionale, con delibera n. 4162 dell'11 dicembre 1998, avente ad oggetto il P.Ri.U. Lama Balice, ha fissato a 200 metri il limite di distanza di inedificabilità dal ciglio di Lama Balice e nella stessa citata delibera n. 4162 è espressamente affermato che il parere favorevole espresso dalla Regione era scaturito ed era stato determinato dalle dichiarazioni rese dal Comune di Bari con nota del 9 luglio 1998, in risposta ad esplicite richieste formulate dalla Regione Puglia, con nota del 21 e 22 gennaio 1998, circa il rispetto da parte del P.Ri.U. Lama Balice dei limiti imposti dalla legislazione vigente relativi alle distanze degli edifici di progetto dalle aree vincolate di Lama Balice;

con tale nota del 9 luglio 1998 il Comune di Bari, infatti, dichiarava alla Regione Puglia che le distanze degli edifici del P.Ri.U. dalle aree protette erano compatibili con le prescrizioni delle vigenti leggi.

Le leggi «all'epoca vigenti» erano la legge 431/85 (Galasso) e la Legge Regionale n. 30/90.

Quest'ultima, in particolare, fissava un limite di inedificabilità dal ciglio della «Lama» di 200 metri, assunto poi quale parametro fisso e inamovibile dalla stessa citata delibera n. 4162 dell'11 dicembre 1998, che appunto tale parametro dei 200 metri ha fissato come prescrizione specifica per la Lama Balice e non come semplice riferimento alla Legge regionale 30/90, ora non più vigente a seguito dell'approvazione del piano urbanistico territoriale tematico (PUTT) regionale (anno 2000);

il citato P.Ri.U. prevedeva due fasi di intervento: nella 1ª fase, la costruzione di edifici per abitazioni e uffici sul ciglio destro della «Lama»

(lato quartiere S. Paolo) e, nella 2ª fase, di edifici per abitazioni e uffici sul ciglio sinistro della «Lama» (lato aeroporto Bari-Palese);

gli edifici previsti nella 1ª fase sono stati già interamente realizzati, con inizio lavori nell'anno 2000-2001 ed ultimazione nell'anno 2003-2004, mentre gli edifici della 2ª fase, a fronte di istanza di concessione edilizia risalente all'anno 2003, solo nell'anno 2005, e cioè dopo due anni, hanno ricevuto i Permessi di costruire (PdC–261–2003 del 14 aprile 2005 e PdC–69-2005 del 13 giugno 2005). Tali PdC sono stati tra i primi ad essere rilasciati dalla nuova attuale Amministrazione comunale, a firma dell'Assessore all'urbanistica dott. Ludovico Abbaticchio, mentre la precedente Amministrazione, per 2 anni si era ben guardata dal rilasciare i pretesi PdC. Il lungo diniego attuato dalla precedente Amministrazione lascia intravedere quanto argomentate dovessero essere le motivazioni contrarie al rilascio dei permessi;

sia gli edifici già realizzati (edifici di 1ª fase), sia gli edifici di 2ª fase (edifici di cui al PdC–261–2003 del 14 aprile 2005 e PdC–69-2005 del 13 giugno 2005) sono ubicati a distanza inferiore a 200 metri dal ciglio della «Lama», in violazione delle prescrizioni della Giunta regionale (delibera n. 4162 del 11 dicembre 1998), al cui rispetto si erano formalmente obbligati tutti gli stessi soggetti sottoscrittori dell'«Accordo di Programma» (Regione, Comune, società proponente);

la Giunta regionale, con citata delibera n. 4162 dell'11 dicembre 1998, poneva in capo all'Ufficio tecnico del Comune di Bari l'obbligo di verificare la distanza dei 200 metri dal ciglio della «Lama», prima dell'inizio dei lavori, ovviamente sia di 1ª fase (edifici già ultimati), sia di 2ª fase (edifici di cui ai PdC–261–2003 del 14 aprile 2005 e PdC–69-2005 del 13 giugno 2005 rilasciati dall'assessore Abbaticchio);

da quanto sopra sembrerebbe che il Comune di Bari abbia fornito, con la nota del 9 luglio 1998, dichiarazioni non rispondenti al vero in merito al rispetto dei limiti di distanza imposti dalla legislazione nazionale e regionale, a quella data vigenti, limiti poi riconfermati e imposti dalla delibera di Giunta regionale n. 4162 del 11 dicembre 1998, atteso che gli edifici del P.Ri.U. erano (in progetto) ubicati ad una distanza dal ciglio della «Lama» di molto inferiore a 200 metri ed anche inferiore ai 150 metri di cui alla legge Galasso (legge 431/85);

per quanto sopra, risulterebbe che all'atto dell'approvazione del P.Ri.U. (14 gennaio 1999) i proponenti, i progettisti, l'Ufficio tecnico del Comune di Bari avrebbero posto in essere progetti, atti e procedure in violazione delle prescrizioni di legge, in merito ai limiti di distanze dalle aree protette di Lama Balice e in particolare della legislazione nazionale (legge 431/85), della legislazione regionale (legge regionale 30/90) nonché della delibera di Giunta regionale n. 4162 dell'11 dicembre 1998;

successivamente alla data di approvazione del P.Ri.U. (14 gennaio 1999) il Comune di Bari, con delibera del Consiglio comunale del 12 febbraio 2001, ha recepito e reso esecutivo il PUTT/P regionale, con tutte le relative prescrizioni in tema di distanze dalle «Lame» e dai beni architettonici extraurbani;

Fascicolo 57

nell'area interessata dai due PdC–261–2003 del 14 aprile 2005 e PdC–69-2005 del 13 giugno 2005 è esistente un'antica masseria (Masseria Maselli) sottoposta a vincoli dal PUTT – Comune di Bari, classificata con la sigla SA09 (Segnalazione architettonica 09), intorno alla quale il PUTT ha prescritto una fascia di rispetto di inedificabilità di 100 metri, mentre gli edifici oggetto dei due suddetti PdC (comparto C) sono ubicati a distanza inferiore a 100 metri dalla stessa e quindi in violazione del PUTT;

l'Assessore all'urbanistica dott. Ludovico Abbaticchio, nel rilasciare i due citati PdC sembra abbia ritenuto di avvalersi di una «scappatoia» offerta dal PUTT, di cui all'art. 5.03, che esonera dalla richiesta di Parere paesaggistico e dai vincoli apposti dal PUTT, tutti i piani già adottati prima dell'entrata in vigore del PUTT (12 febbraio 2001).

Infatti, il P.Ri.U. è stato ratificato in data 14 gennaio 1999 (delibera del Consiglio comunale 2/99);

il P.Ri.U. ha ricevuto il parere favorevole della Regione Puglia sulla base, assunta a premessa e a condizione, della dichiarazione formulata dal Comune di Bari con nota del 9 luglio 1998, circa il rispetto da parte del P.Ri.U. delle prescrizioni di legge, relative alle distanze degli edifici di progetto dalle aree vincolate. Il fatto che lo stesso P.Ri.U., sia stato approvato prima del PUTT, non può costituire alcun alibi. Vale a dire che il P.Ri.U. non può beneficiare di quanto previsto dall'art. 5.03 del PUTT (esenzione dal Parere paesaggistico, e quindi, esenzione dai vincoli del PUTT), in quanto il P.Ri.U. stesso, essendo non rispondente a legge non può costituire valida premessa per atti successivi;

gli edifici di 1<sup>a</sup> fase (quelli già ultimati) risultano, quindi, progettati, approvati e concessi in violazione di legge, oltre che in violazione delle prescrizioni della delibera di Giunta regionale n. 4162 dell'11 dicembre 1998 per l'inosservanza dei limiti di 200 metri dai cigli della «Lama»;

gli edifici, di 2ª fase, di cui ai due PdC–261–2003 del 14 aprile 2005 e PdC–69-2005 del 13 giugno 2005, non potendo, beneficiare dell'art. 5.03 del PUTT e non potendo, quindi, esimersi dal rispetto del PUTT medesimo e del Parere paesaggistico, risultano progettati, approvati e concessi in violazione del PUTT, con riferimento alla distanza di rispetto di 100 metri dalla Masseria Maselli, oltre che essere in violazione delle prescrizioni della Giunta regionale (delibera n. 4162 dell'11 dicembre 1998), per quanto riguarda il limite di 200 metri dal ciglio della «Lama» e infine risultano in violazione di legge (legge Galasso), per quanto riguarda il limite di 150 metri dal ciglio della «Lama», quello naturale e non quello «raddrizzato ad arte» con perizia giurata della società Ecosystem s.r.l. di cui si dirà in seguito;

l'Assessore all'urbanistica del Comune di Bari dott. Ludovico Abbaticchio, nei cinque anni prima del suo attuale incarico, ha ricoperto l'importante e ambito incarico di vice-presidente della Commissione urbanistica comunale, risultando anche fra i più assidui frequentatori della stessa:

all'esame di detta Commissione urbanistica è stata sottoposta, molto frequentemente, approfonditamente e a più riprese, la questione

Fascicolo 57

del P.Ri.U. di Lama Balice e soprattutto le problematiche connesse alle distanze dai beni vincolati; dai verbali di detta Commissione ed in particolare dai verbali del 16 gennaio 2003, 20 febbraio 2003 e 30 aprile 2003, risulta ripetutamente trattata la questione delle distanze dai beni vincolati di Lama Balice e soprattutto la distanza degli edifici del P.Ri.U (comparto C) da Masseria Maselli;

l'assessore Abbaticchio, nel rilasciare i due suddetti PdC–261–2003 del 14 aprile 2005 e PdC–69-2005 del 13 giugno 2005, nonostante la pluriennale esperienza e competenza urbanistica e nonostante la sua approfondita e diretta conoscenza delle questioni urbanistiche e territoriali, non ha ritenuto, incomprensibilmente, di verificare la linearità della procedura e la rispondenza a legge e a prescrizioni regionali delle distanze degli edifici dalle aree protette delle lame. Né poteva, per quanto attiene la violazione dei limiti dei 100 metri dalla Masseria Maselli, invocare l'art. 5.03 del PUTT in relazione a quanto innanzi già esplicitato;

nell'anno 2001 la società Sigma Sud S.p.A., soggetto proprietario delle aree e soggetto attuatore del P.Ri.U., commissionò alla società Ecosystem s.r.l. di Bari e a un gruppo di tre professionisti locali (prof. Angelo Tursi, prof. Silvano Marchiori e ing. Gaetano Nuzzo) uno strano studio finalizzato alla «riconsiderazione» dei cigli della «Lama», proprio sull'area interessata dal P.Ri.U. Lama Balice, al fine di «superare» l'antipatico ostacolo costituito, come si evince dalla chiara morfologia riscontrabile dalla stessa cartografia plano-altimetrica ufficiale, fra cui anche quella del Comune di Bari estraibile persino dal sito *internet* (www.comune.bari.it), da un andamento della «Lama» che, per loro sfortuna, era in conflitto con le necessità dei costruttori: emerge infatti da tutte le cartografie ufficiali l'esistenza di due «rientranze» naturali della Lama Balice proprio nell'area del P.Ri.U.;

tale studio (e relativa perizia giurata) della società Ecosystem s.r.l. si concretizzò, in definitiva, nella singolare ipotesi di una «ridefinizione» dei cigli della «Lama», che in sostanza consisteva nell'impensabile e raccapricciante «taglio» delle due anzidette «rientranze» della «Lama», che ostacolavano proprio gli edifici di progetto ubicati a distanze notevolmente inferiori dal ciglio rispetto al limite imposto dalla Regione Puglia di 200 metri, ed anche inferiori rispetto al limite imposto dalla legge 431/85 (legge Galasso) e dal PUTT, pari a 150 metri;

tale operazione di «taglio» e «raddrizzamento» dei cigli della «Lama» fu inopinatamente recepita dalle Conferenze dei servizi del 18 marzo 2002 e 19 aprile 2002;

lo stesso verbale della Conferenza dei servizi del 18 marzo 2002, nelle premesse, ribadiva, alla voce «aspetti urbanistici», la necessità di tener presente e di valutare nei modi più opportuni la sussistenza del vincolo dei 200 metri prescritto dalla Regione Puglia con delibera n. 4162 dell'11 dicembre 1998;

pur volendo considerare lecito, per assurdo, l'impensabile e arrogante «raddrizzamento» del ciglio della «Lama», gli edifici del P.Ri.U. (comparto C) di cui al PdC–261–2003 del 14 aprile 2005 e PdC–69-

Fascicolo 57

2005 del 13 giugno 2005 risultano ancora posizionati all'interno della fascia di inedificabilità dei 200 metri prescritti dalla Giunta regionale con delibera n. 4162 dell'11 dicembre 1998 e anche all'interno al limite dei 150 metri prescritti dalla legge Galasso e dal PUTT vigente;

il suddetto studio e perizia giurata della società Ecosystem s.r.l. per poter eliminare le due piccole «rientranze» del ciglio della «Lama» le ha addirittura considerate come «affluenti» del Lama Balice, e cioè «corsi d'acqua» estranei e diversi dallo stesso, onde escluderle dal novero delle lame protette e così eliminare ogni vincolo di distanza;

tralasciando al momento le paradossali motivazioni idrauliche, geologiche e tecniche riportate nel suddetto elaborato, interviene a fare chiarezza proprio il decreto ministeriale 1º agosto 1985 che annovera fra i territori di elevato interesse paesaggistico anche Lama Balice, decreto stranamente dimenticato dal suddetto studio e perizia giurata forse perché individua un territorio di «Pubblico interesse paesaggistico», denominato «Lama Balice» e lo definisce, in modo puntuale e inopinabile, attraverso i vertici e i confini delle particelle catastali territoriali. Tali limiti di Lama Balice sono anche riportati, con linee color verde, nella cartografia estraibile dal sito *internet* del Comune di Bari. Se quindi, le due «rientranze» sono anch'esse Lama Balice a nulla serve interpretare con «raddrizzamenti» e «tagli» un decreto che classifica e individua Lama Balice;

il territorio di cui si è riferito non solo rientra tra le più rimarchevoli specificità dell'area barese, ma può a buon diritto essere ritenuto di particolare interesse generale in quanto emblematicamente rappresentativo di un peculiare assetto morfologico,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno, verificata la rispondenza al vero e l'esatta rappresentazione di quanto esposto:

porre in essere con immediatezza tutte le attività necessarie ad evitare ulteriori danni irreparabili al «territorio di interesse paesaggistico» vincolato di Lama Balice;

assumere tutte le iniziative per il ripristino, per quanto possibile, dello stato dei luoghi, con risarcimento di tutti i danni subiti dalla collettività e dall'amministrazione pubblica.

(4-00412)

(28 luglio 2007)

RISPOSTA. – In merito alla vicenda riguardante gli interventi edilizi realizzati in aree interessate dal Piano di riqualificazione urbana di Lama Balice (PRiU) nel comune di Bari, si fa presente che i fatti esposti nell'interrogazione formano attualmente oggetto di procedimento penale, incardinato a seguito di intervento della Procura della Repubblica barese la quale, con decreto disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 3, del codice di procedura penale e convalidato, ha sottoposto a sequestro l'intera area.

Sino alle decisioni definitive degli organi inquirenti, pertanto, l'attività nell'area è sospesa, scongiurando così ulteriori danni al territorio.

Fascicolo 57

In merito alle iniziative per il ripristino dello stato dei luoghi nonché al diritto al risarcimento per gli eventuali danni subiti dalla collettività e dall'amministrazione, prospettate dall'interrogante, occorrerà attendere l'esito dell'inchiesta in corso.

Si sottolinea inoltre che, ai sensi delle previgenti disposizioni in materia urbanistica (legge 8 agosto 1985, n. 431, e legge 29 giugno 1939, n. 1497), la competenza del Ministero si limitava alla verifica di legittimità dei nulla osta paesaggistici che poteva eventualmente annullare ove risultassero dannosi per il paesaggio.

Nella vicenda in questione, la Soprintendenza ha partecipato alla Conferenza dei servizi, sollecitata dalla Regione Puglia, nello spirito di una leale collaborazione con le amministrazioni locali ma senza che ciò costituisse un requisito essenziale per i successivi adempimenti autorizzativi.

Allo stato attuale, quindi, il Ministero è in attesa che le autorizzazioni rilasciate negli anni 2001/2002 siano valutate dagli organi competenti sotto il profilo della rispondenza ai requisiti di legge.

In merito alle nuove proposte di intervento nell'area, si assicura, alla luce delle nuove disposizioni sul paesaggio, ogni doverosa forma di tutela.

Il Sottosegretario d	di	Stato per i beni
e l	le	attività culturali
		Mazzonis

CASSON. - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

(5 febbraio 2008)

nel novembre 2004 si è svolta a Monfalcone (Gorizia) la Conferenza nazionale sull'amianto, nel corso della quale sono stati indicati gli obiettivi da perseguire in questa al contempo nuova e ultima fase della lotta per la completa eliminazione di questa «fibra killer» dall'Italia entro il 2015;

secondo l'Ufficio internazionale del lavoro, sono oltre 100.000 i decessi causati nel mondo ogni anno da tumori provocati dall'esposizione all'amianto;

nei prossimi decenni – stante il lungo periodo di latenza della malattia, che può superare anche i trent'anni – si avrà anche in Italia un ulteriore forte incremento dei decessi provocati dall'amianto, incremento che raggiungerà l'apice tra il 2015 e il 2025 (e, secondo alcuni esperti, addirittura nel 2040);

il 28 aprile 2006 è stato presentato, a prima firma dello scrivente, il disegno di legge «Disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto e dei loro familiari, nonché delega al Governo per l'adozione del testo unico in materia di esposizione all'amianto» (Atto Senato n. 23);

il 27 maggio 2006 si è svolto a Venezia un convegno internazionale sull'amianto, nel corso del quale sono state rinnovate le segnalazioni

e le proteste per i mancati doverosi e solleciti interventi della magistratura, soprattutto penale, a tutela dei lavoratori ex esposti ad amianto o dei loro familiari superstiti, soprattutto per le regioni del Veneto (Porto Marghera in particolare) e del Friuli-Venezia Giulia (Monfalcone in particolare);

i richiesti interventi a tutela delle parti offese (per i casi di malattie asbesto-correlate) sono obbligatori a norma di codice penale;

gli obblighi di tutela dei lavoratori (e dei loro familiari superstiti) si rinvengono finanche nella nostra Carta costituzionale, che fa costantemente richiamo ai doveri di solidarietà sociale;

non pare, in effetti e di fatto, che i vari uffici giudiziari funzionalmente e territorialmente competenti (soprattutto le Procure della Repubblica) soddisfino con celerità e priorità tali esigenze relative alla istruzione-trattazione dei procedimenti concernenti le cosiddette «morti bianche» (in particolare quelle da amianto), sulle quali peraltro già nel corso della legislatura XIV il Senato aveva istituito una specifica Commissione d'inchiesta, rilevando la notevole vastità e gravità del fenomeno,

si chiede di sapere:

quante denunce e/o segnalazioni di qualsiasi genere, ma attinenti ad esposizioni ad amianto e a patologie asbesto-correlate, siano pervenute a tutte le singole Procure della Repubblica del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia (Venezia, Padova, Treviso, Belluno, Vicenza, Verona, Rovigo, Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia);

quante di tali denunce-segnalazioni (ufficio giudiziario per ufficio giudiziario) siano state archiviate o siano ancora pendenti o siano state concluse con passaggio del fascicolo al giudice per il giudizio e quante di queste ultime si siano già concluse con sentenze di primo o di secondo grado ovvero siano divenute definitive;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di sollecitare la trattazione dei fascicoli «dormienti» in materia di soggetti esposti a fibre di amianto.

(4-03409)

(26 febbraio 2008)

RISPOSTA. – L'interrogante ha chiesto di riferire in merito alla trattazione dei fascicoli che le Procure della Repubblica presso i tribunali del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia hanno aperto in materia di lesioni da esposizione a fibre di amianto, i dati sono stati comunicati dal singoli Uffici giudiziari e sono aggiornati all'ottobre 2007.

Per quanto riguarda la Corte di Appello di Trieste il Procuratore generale della Repubblica di Trieste ha segnalato la seguente situazione riferibile alle Procure della Repubblica del distretto di competenza.

Procura di Trieste: prevenute 113 denunce/segnalazioni, di cui 46 fascicoli archiviati, 62 fascicoli pendenti, 3 fascicoli inviati ad altra Procura per competenza.

Fascicolo 57

Procura di Gorizia: in carico 1.191 procedimenti, di cui 1.050 pendenti, 135 archiviati, 6 trasmessi per competenza ad altra Procura. Allo stato, non risulta vi sia nessun procedimento conclusosi con sentenza.

Procura di Udine: prevenute 83 denunce/segnalazioni, di cui 65 archiviate, 11 in fase di indagine, 1 trasmessa per competenza ad altro ufficio, 6 depositate presso l'ufficio GIP con richiesta di archiviazione.

Procura di Pordenone: sono stati segnalati negli ultimi 15 anni 14 casi che hanno portato all'apertura di 4 procedimenti penali di cui uno pendente e 3 archiviati.

Procura di Tolmezzo: non risulta pervenuta nessuna denunzia.

Per quanto riguarda, invece, il distretto di competenza della Procura generale di Venezia, preciso che la situazione è quanto mai varia e che le notizie richieste sono state trasmesse singolarmente dai Procuratori della Repubblica del distretto.

Presso la Procura della Repubblica di Venezia risultano iscritti nel registro soggetti noti e sono tuttora pendenti 31 procedimenti nei confronti di soggetti indagati per omicidio colposo e lesioni colpose da malattia professionale conseguente all'esposizione all'amianto (articoli 589 e 590 del codice penale). Alcuni di tali procedimenti interessano importanti realtà industriali del circondario di competenza ed uno di essi, riguardante alcuni dirigenti della società Fincantieri, si trova nella fase conclusiva del dibattimento.

Secondo quanto riferito dal Procuratore, molti dei predetti procedimenti erano stati affidati alle cure del senatore Casson, ma sono stati necessariamente riassegnati ad altri sostituti dell'area infortuni sul lavoro e malattie professionali della Procura, dopo che il Senatore è stato collocato in aspettativa.

Quanto alla Procura di Bassano del Grappa: risulta iscritto un solo procedimento penale. In particolare, si tratta del procedimento penale R.G.N.R. n. 293/05, iscritto in data 22 febbraio 2005 nei confronti di 4 persone per il reato di omicidio colposo di cui all'articolo 589 del codice penale. In ordine allo stato del procedimento, la Procura ha provveduto, in data 15 luglio 2006, ad emettere nei confronti degli indagati avviso di conclusione delle indagini preliminari a norma dell'art. 415-bis del codice di procedura penale.

Procura di Belluno: il Procuratore ha comunicato che in seguito alla segnalazione in data 28 novembre 2006 del locale Servizio di prevenzione di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro SPISAL, è stato aperto ed è attualmente nella fase delle indagini preliminari un unico procedimento penale relativo a malattia professionale di un lavoratore probabilmente esposto all'amianto.

Non risultano, invece, procedimenti penali con rinvio a giudizio per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose (articoli 589 del codice penale o 590 del codice penale). Le segnalazioni che sono pervenute dal Dipartimento di prevenzione delle locali ULSS per malattie professionali da esposizione da amianto (2 nel 2001, una nel 2002, 3 nel 2003, una nel 2006) sono state tutte archiviate dal GIP del Tribunale di Belluno per

Fascicolo 57

infondatezza della notizia di reato ovvero per la prescrizione e, in un caso, per intervenuta morte del reo. Non risultano procedimenti penali aperti dalla Procura su segnalazioni/denunce di parti private.

Procura di Padova: i procedimenti penali che sono stati iscritti a seguito di denunce e/o segnalazioni attinenti ad esposizioni ad amianto ed a patologie asbesto-correlate sono pari a 86; di questi, 38 procedimenti sono stati archiviati, 39 sono pendenti, 3 sono stati trasmessi all'organo giudicante per il giudizio, uno è stato definito con sentenza di primo grado e 5 sono stati decisi con sentenza passata in giudicato.

Procura di Rovigo: il Procuratore ha comunicato che i Servizi di prevenzione di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL) delle locali ULSS hanno trasmesso alla Procura – nel periodo tra il 1989 ed il 2006 – 48 segnalazioni relative a denunce di malattia professionale attinenti ad esposizioni ad amianto.

Procura di Treviso: presso la Procura sono stati trattati il procedimento R.G. n. 8185/00 (conclusosi con sentenza di condanna emessa dal GIP di Treviso in data 4 ottobre 2004, irrevocabile il 26 ottobre 2005) ed il procedimento R.G. n. 4186/02 conclusosi con decreto di archiviazione.

Procura di Verona: il Procuratore ha preliminarmente evidenziato che le notizie di reato concernenti gli infortuni sul lavoro non sono distinte in relazione alle cause che hanno cagionato gli infortuni, ma hanno tutte lo stesso codice meccanografico sicché i dati sono stati estrapolati facendo affidamento sulla memoria del magistrato di volta in volta investito del procedimento.

Un'indagine sicuramente significativa è stata intrapresa dalla Procura di Verona nell'anno 2001 in conseguenza delle opere di bonifica effettuate negli anni '90 nella struttura del centro meccanizzato postale di Verona, ove era stata constatata una preoccupante presenza di amianto.

All'epoca dei fatti vennero acquisite le cartelle cliniche di 35 dipendenti delle Poste Italiane SpA che tra gli anni 60 e 90 erano stati assegnati al centro meccanizzato postale di Verona. Nel marzo del 2002, data degli accertamenti, risultavano deceduti 26 dipendenti.

L'attività di indagine, decisamente complessa, ha richiesto l'espletamento di accertamenti medico-legali ma, allo stato, non ha dato risultati utilizzabili in sede processuale.

Procura di Vicenza: presso la Procura sono sono pendenti i seguenti procedimenti penali:

– procedimento R.G. n. 2974/96, aperto su segnalazione anonima ed avente ad oggetto le indagini svolte in relazione a casi di malattie professionali riscontrate in alcuni lavoratori delle Officine grandi riparazioni (OGR) delle Ferrovie dello Stato di Vicenza. Il procedimento in questione si è concluso in primo grado con sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Vicenza emessa il 24 gennaio 2001 e divenuta definitiva. In epoca successiva alla conclusione del predetto procedimento penale il Servizio di prevenzione di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro

Fascicolo 57

ULSS 6 di Vicenza ha trasmesso alla Procura 4 segnalazioni di reato avuti ad oggetto casi di mesotelioma, tumore polmonare e asbestosi a ex dipendenti delle Ferrovie dello Stato. Il procedimento penale scaturito da tali nuove segnalazioni, tutte pervenute nell'anno 2006, risulta essere attualmente pendente;

– procedimento R.G. n. 98/1997, aperto nei confronti di ignoti in relazione ai decessi di due dipendenti della Cartiera Burgo avvenuti per mesotelioma pleurico nel 1995 e nel 1997. Le indagini hanno avuto ad oggetto accertamenti negli ambienti di lavoro con riferimento all'esposizione dei lavoratori all'amianto, alle misure di prevenzione generali e personali adottate in relazione ai rischi derivanti da tale esposizione ed all'attività di bonifica intrapresa dalla ditta. Il procedimento è stato definito con archiviazione, dandosi atto che non erano emersi elementi sufficienti per affermare una responsabilità dei titolari della ditta via via succedutisi nel tempo e che, attesa la natura «occulta» ed indiretta dell'esposizione all'amianto subita dai lavoratori, doveva essere riconosciuto valore esimente all'osservanza della normativa di igiene allora vigente ed alla difficoltà da parte della ditta di acquisire una conoscenza adeguata del rischio di mesotelioma;

– procedimento R.G. n. 5876/02 avente ad oggetto il decesso per mesotelioma pleurico di un dipendente della società Zanussi Grandi Impianti Spa presso lo stabilimento di Malo, avvenuto in data 20 maggio 2002. Il procedimento risulta essere stato definito con decreto di archiviazione solo all'esito di accurate indagini.

Risulta, infine, che la Procura di Padova ha trasmesso per competenza alla Procura di Vicenza gli atti del procedimento riguardante due casi di decesso per mesoteloma pleurico di due ex dipendenti della Marina militare. Il procedimento in oggetto è tuttora pendente.

Tutto ciò premesso ed in considerazione dei dati forniti si ritiene che il quadro generale riguardante la trattazione dei procedimenti in materia di soggetti esposti a fibre di amianto, per quanto vario e complesso, anche in rapporto ai carichi generali di lavoro gravanti sui singoli uffici, determina oggettive preoccupazioni, pur con la indiscutibile complessità delle indagini da svolgere in materia.

Al fine di fare chiarezza sull'intera situazione è stata disposta, in data 11 ottobre 2007, inchiesta amministrativa: che è tuttora in corso onde verificare l'esistenza o meno di condotte di rilievo disciplinare. Di recente, magistrati dell'Ispettorato generale si sono recati presso l'ufficio di Gorizia per gli accertamenti necessari e si è in attesa della relazione.

Il Ministro della giustizia

**S**COTTI

(26 febbraio 2008)

Fascicolo 57

## CICCANTI. - Al Ministro dell'istruzione. - Premesso che:

i docenti di educazione musicale rivendicano il diritto di poter riscattare in modo oneroso gli anni di conservatorio ai fini pensionistici;

sono gli unici docenti che non possono riscattare il periodo legale di studi:

molti di questi docenti si iscrivono al conservatorio dopo il diploma di scuola superiore, mentre altri seguono un corso di studi che va dai 6 ai 10 anni, e non si comprende quindi perché non si vedano riconosciuto il diritto di far valere il periodo di studi ai fini pensionistici, anche dietro riscatto oneroso;

occorre, a giudizio dell'interrogante, modificare la legge e consentire il riscatto del periodo di studi non solo ai docenti che si sono iscritti al conservatorio dopo aver conseguito altro diploma presso istituti di istruzione secondaria di secondo grado ma, anche e soprattutto, a coloro che in passato, pur essendosi iscritti al conservatorio a seguito di licenza media, hanno comunque seguito un *iter* scolastico dai 6 ai 10 anni, giustificando e legittimando di fatto una richiesta per ottenere un diritto che li porrebbe sullo stesso piano dei docenti con laurea;

i docenti laureati possono riscattare il periodo legale di studi, mentre i docenti di educazione musicale diplomati anche con 10 anni di conservatorio non possono farlo;

per lo Stato non ne conseguirebbe alcun danno, in quanto il riscatto è oneroso per il richiedente e dunque chi intendesse avvalersi della possibilità di riscattare il periodo di studi farebbe affluire nelle casse dello Stato una cifra non irrilevante per quattro anni, superiore ai 24.000 euro;

esiste profondo rammarico per la totale preclusione della possibilità di riscattare il lungo e faticoso periodo di studi per il conseguimento del titolo di accesso all'insegnamento di educazione musicale per il quale, a suo tempo, non era richiesto un diploma di scuola secondaria di secondo grado per l'iscrizione al conservatorio e per la conseguente abilitazione alla funzione docente;

tale requisito, come non era allora discriminante nei confronti dei docenti interessati, non lo può essere ora ai fini del diritto al riscatto del periodo di studi,

## si chiede di conoscere:

i motivi per i quali i docenti di educazione musicale non possano riscattare ai fini pensionistici il periodo di studi legale utile al conseguimento del titolo e dell'abilitazione all'insegnamento, mentre agli altri docenti è consentito di poterlo riscattare;

quali provvedimenti si intendano adottare per porre rimedio ad una discriminazione palese nei confronti dei predetti docenti.

(4-00626)

(3 ottobre 2006)

RISPOSTA. – In relazione a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto di sindacato ispettivo al quale si risponde per delega, si precisa che

27 Febbraio 2008

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 57

questo Ministero ha posto all'INPDAP un quesito, già nel marzo del 2004, in merito alla riscattabilità dei diplomi rilasciati dai Conservatori di musica ai fini del trattamento di quiescenza o di fine servizio, esprimendo comunque al riguardo il proprio favorevole avviso.

L'INPDAP ha comunicato di ritenere che i predetti diplomi, conseguiti ai sensi dell'ordinamento in vigore in data antecedente all'emanazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, non sono riscattabili ai fini pensionistici in quanto non equiparabili a quelli universitari.

Infatti, solo dopo l'entrata in vigore dei citati provvedimenti, con i quali sono stati istituiti gli Istituti di alta formazione artistica e musicale, i suddetti titoli hanno acquisito la valenza di titoli equiparabili alle lauree, considerato, tra l'altro, che per l'accesso ai relativi corsi la nuova normativa richiede il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Il predetto ente ricorda, inoltre, che l'articolo 5 del regio decreto n. 1945/1930, richiamato dall'articolo 239 del decreto legislativo n. 217/1994, disponeva che «per l'ammissione al primo anno del primo periodo di ciascuna scuola è necessario essere in possesso del titolo di promozione alla 5ª classe elementare. Tuttavia possono essere ammessi anche coloro che non siano in possesso di tale titolo purché superino un esame equivalente, costituito da prove scritte e orali».

L'ente previdenziale sottolinea altresì, fornendo un'interpretazione letterale dell'articolo 6 della legge 22 novembre 2002, n. 268, che la validità, stabilita per legge, dei predetti diplomi ai fini dell'accesso all'insegnamento delle materie musicali e ai relativi concorsi pubblici, nonché, per coloro che sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma accademico di secondo livello non comporta, automaticamente, la loro riscattabilità ai fini pensionistici.

Pertanto, allo stato attuale, tenuto conto del circostanziato parere espresso dal citato ente, cui è affidata la gestione della materia pensionistica, il beneficio del riscatto non può essere esteso ai diplomi rilasciati dai Conservatori di musica secondo il previdente ordinamento.

Il Ministro dell'università e della ricerca

Mussi

(23 gennaio 2008)

COSTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze. – Premesso che:

negli ultimi tempi è in atto nella Puglia in generale e nel territorio del Capo di Leuca in particolare un criminale depauperamento del patrimonio olivicolo e paesaggistico, frutto del duro lavoro compiuto nei secoli da decine e decine di generazioni di persone;

Fascicolo 57

infatti, si è gradualmente sviluppato un vergognoso mercato di secolari piante d'ulivo che, elette a *status symbol*, vengono sempre più spesso divelte e trasportate verso l'Italia settentrionale, dove, per migliaia di euro, sono acquistate e trapiantate nei giardini delle ville di benestanti privati;

questo traffico, oltre a depauperare il territorio, distrugge ed uccide questi alberi secolari che una volta espiantati dal loro *habitat* naturale sono quasi sempre destinati a morire;

l'espianto degli alberi secolari ed il loro trasporto a distanza di centinaia di chilometri avvengono con mezzi pesanti che viaggiano sul sistema viario;

dovrebbe essere possibile, attraverso un serio presidio del territorio e delle autostrade, individuare con facilità questi camion a volte coperti da semplici teloni atti a celare il prezioso carico,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza e con specifica direttiva per attivare le Forze di polizia perché, vigilando anche sulle strade, fermino questo losco e criminale traffico;

se non si ritenga anche necessario dichiarare l'ulivo pianta protetta. (4-03249)

(20 dicembre 2007)

NARDINI, SODANO. – Ai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno. – Premesso che:

come ha denunciato la Confederazione italiana agricoltori (CIA), la cosiddetta «tratta» degli olivi secolari è ormai divenuto un vero e proprio *business*. È possibile acquistarli addirittura anche attraverso *internet* e il loro prezzo varia da 3.000 a 10.000 euro. Una «tratta» messa in atto da bande criminali che, su commissione, rubano gli alberi i quali, soprattutto dalla Puglia, ma anche dalla Calabria e da altre zone del Sud vocate all'olivicoltura, prendono le vie del Nord Italia. Il tutto per abbellire giardini e parchi privati;

occorre intervenire per tutelare un patrimonio inestimabile che contraddistingue regioni come la Puglia, dove vi sono più di 50 milioni di piante d'olivo, il cui prodotto viene lavorato da oltre 250.000 aziende. È indispensabile, quindi, fare in modo che questo criminale e redditizio commercio venga sconfitto. Siamo infatti in presenza non solo di un danno, pur grave, di carattere economico, ma soprattutto di un «furto del paesaggio»;

nonostante negli ultimi anni larga parte dell'opinione pubblica sia stata sensibilizzata sul fenomeno del furto e del commercio di alberi d'olivo secolari e monumentali, lo scempio continua. Anzi, cresce, arrecando notevoli danni. Il fenomeno dei furti degli olivi è nato in sordina alimentato dal desiderio di alcune persone facoltose di abbellire le loro ville. Ora, invece, è esploso in maniera dirompente e gli agricoltori ne pagano,

Fascicolo 57

purtroppo, il prezzo più alto. Ad essi i «predoni degli olivi» sottraggono piante nel giro di una notte. Un commercio che non è soltanto il frutto di furti messi a segno da bande criminali organizzate, ma ad accrescerlo vi sono anche proprietari di oliveti che, aggirando le leggi (che nel caso specifico sono assai blande), piazzano i loro secolari alberi al migliore acquirente;

circa un quarto degli olivi italiani sono ultrasecolari, tali da essere considerati veri esempi di arte sempre viva cui gli agricoltori dedicano cure, attenzioni e investimenti per il loro mantenimento. Non è pertanto tollerabile che migliaia di questi esemplari siano prima oggetto di furto e poi di vendita lontano dal luogo d'origine;

considerato inoltre che alcune amministrazioni locali hanno assunto decisioni per la catalogazione di questi alberi e la regione Puglia ha di recente presentato un disegno di legge che prevede l'apposizione sul tronco di una targhetta identificativa e multe fino a 30.000 euro per ogni pianta danneggiata, espiantata o illecitamente commercializzata e la stessa legge 144 del 1951, tuttora in vigore, pone precisi vincoli nel trattamento degli olivi, ma la questione riguarda tutte le aree olivetate del Paese.

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative si intendano adottare per la tutela dell'inestimabile patrimonio naturale rappresentato dagli olivi secolari, anche tenendo conto degli oneri a carico degli agricoltori per il mantenimento degli alberi monumentali, riconoscendo loro un contributo per il lavoro e la salvaguardia del territorio;

se non si ritenga opportuno, da un punto di vista preventivo, applicare le norme penali e civili vigenti che vietano il furto, il commercio illecito e l'estirpazione non autorizzata degli olivi secolari.

(4-00564)

(26 settembre 2006)

RISPOSTA. (\*) – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'interrogazione pone l'attenzione sul fenomeno criminale del traffico illegale di piante secolari d'ulivo, che ha portato al depauperamento del patrimonio olivicolo e paesaggistico nazionale.

Al riguardo, si evidenzia che, al fine di contrastare il commercio illecito di olivi secolari, il Consiglio regionale della Puglia ha approvato la legge per la «Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia».

La legge, diretta alla tutela degli alberi di ulivi secolari monumentali che segnano il paesaggio caratteristico della regione Puglia, oltre a disciplinare azioni di promozione turistica del paesaggio e di sostegno a favore

<sup>(\*)</sup> Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Fascicolo 57

degli imprenditori agricoli che favoriscono il mantenimento degli ulivi monumentali, prevede sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme poste a tutela degli ulivi monumentali.

A sostegno dell'iniziativa regionale e del riconoscimento del valore paesaggistico degli alberi monumentali italiani, il Governo, nell'ambito del Consiglio dei ministri n. 87 del 25 gennaio 2008, ha approvato in via preliminare uno schema di decreto legislativo che apporta ulteriori modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di nozione di paesaggio, pianificazione paesistica, regime delle autorizzazioni paesaggistiche.

Il provvedimento, all'art. 137, disciplina la procedura a carico delle Regioni per la costituzione di apposite commissioni cui affidare il compito di formulare proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico. Laddove tali proposte riguardino filari, alberate ed alberi monumentali, è prevista la partecipazione alle commissioni di rappresentanti del Corpo forestale dello Stato, unitamente a rappresentanti degli Atenei e di tutte le istituzioni che perseguono da statuto la tutela del paesaggio.

La presenza nelle commissioni di rappresentanti del Corpo forestale dello Stato si inserisce nella più ampia azione di garanzia, valorizzazione, tutela della unicità e conservazione degli alberi monumentali.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

DE CASTRO

(14 febbraio 2008)

CURTO. - Al Ministro della difesa. - Premesso che:

la città di Taranto è interessata da giorni da scioperi e proteste dei lavoratori dipendenti dalle ditte storicamente affidatarie degli appalti relativi ai lavori di manutenzione dell'Arsenale ionico;

tali reazioni traggono la loro origine dal fatto che gran parte delle attività di manutenzione delle navi è stata sostanzialmente trasferita dalla struttura ionica a quella di La Spezia;

pur comprendendo la cautela e il rigore caratterizzanti la gestione delle attività dell'Arsenale di Taranto quale conseguenza dell'inchiesta della magistratura portò al sequestro di capannoni e attrezzature, appare profondamente iniquo che a pagare siano incolpevoli lavoratori, la cui situazione di precarietà si trascina ormai da due anni,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative il Governo ritenga di dover assumere affinché la Marina militare riveda l'attuale orientamento mirante a svuotare di contenuti le attività di manutenzione dell'Arsenale di Taranto;

quali iniziative immediate ed urgenti, soprattutto per il fatto di essere ormai alla vigilia dell'applicazione della legge finanziaria, il Governo ritenga di dover adottare al fine d'individuare le risorse finanziarie necessarie per garantire all'impiantistica dell'Arsenale ionico un'adeguata gestione, palesandosi come assolutamente insufficienti quelle già previste;

Fascicolo 57

se, infine, il Governo non ritenga di dover fare chiarezza sul futuro dell'Arsenale, il cui lento ma inesorabile declino, oltre a disperdere un enorme capitale umano e professionale, decreterebbe anche, sia pure indirettamente, la cancellazione della sezione di Brindisi.

(4-03017)

(9 novembre 2007)

RISPOSTA. – Le valutazioni espresse dall'interrogante in merito alla situazione di criticità in cui versa l'Arsenale di Taranto sono all'attenzione costante della difesa, nella consapevolezza dell'importanza che gli Arsenali rivestono quali strutture strategiche di supporto delle forze navali e quali rilevanti realtà socio-economiche.

Il supporto logistico della Marina militare è, infatti, sostanzialmente basato sugli arsenali, la cui efficienza è, quindi, la chiave di volta del buon funzionamento della flotta, la cui manutenzione in esercizio postula, proprio per la sua complessità, la disponibilità di sufficienti risorse finanziarie dedicate (progressivamente diminuite nel tempo) e soprattutto la massima efficienza delle strutture di supporto tecnico logistico.

Ciò posto, con specifico riferimento al futuro strategico dell'Arsenale di Taranto si rappresenta che il Ministro della difesa, già in data 30 marzo 2007, aveva nominato un Gruppo di lavoro incaricato di elaborare una «proposta unitaria ed organica per la soluzione delle problematiche che investono gli Arsenali e gli Stabilimenti a carattere tecnico industriale della Difesa», individuando ogni possibile strumento per migliorare la redditività degli stessi enti anche mediante lo studio di modelli ordinativi alternativi.

Sulla base delle conclusioni del gruppo presentate a tutti gli addetti ai lavori incluse le organizzazioni sindacali, il Ministro della difesa successivamente, con decreto in data 11 settembre 2007, ha affidato ad un apposito comitato, denominato Comitato area industriale difesa (CAID), l'approfondimento e la proposizione delle attività necessarie per l'attuazione delle linee d'azione prospettate.

Tale organismo ha, in particolare, il compito di proporre un piano industriale e finanziario complessivo nonché le iniziative normative ritenute necessarie per giungere ad un «efficientamento» in senso industriale di tutti gli stabilimenti di lavoro della difesa.

In tale contesto si terrà certamente conto delle peculiarità che l'Arsenale di Taranto riveste per il supporto delle Unità navali della Marina militare.

Come appare evidente la questione in argomento è caratterizzata oltre che dal perdurare della necessità di notevoli investimenti strutturali, anche da problematiche di natura tecnico-giuridiche che richiedono gli opportuni approfondimenti, pure in ragione dell'inquadramento contrattuale del personale e delle modalità di gestione contabile.

Al riguardo, si evidenzia che con il comma 73 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (legge finanziaria 2008), è stato previsto un

Fascicolo 57

fondo di 7 milioni di euro specificamente destinato all'Arsenale di Taranto ed essenzialmente finalizzato a dar corso ad un piano di razionalizzazione delle lavorazioni e delle attrezzature dello stabilimento stesso.

Proprio con riferimento a tale ultimo aspetto, si rappresenta che la difesa ha dato luogo a tutte le possibili iniziative volte a preservare nel presente la capacità lavorativa degli arsenali ed in particolare di quello tarantino, allo scopo di pervenire alla ripresa in sicurezza, e secondo il pieno rispetto delle norme delle lavorazioni da parte delle maestranze.

Al riguardo, l'esito delle verifiche effettuate dagli Ispettori del lavoro presso i vari reparti di lavoro/officine dell'Arsenale di Taranto aveva fatto emergere inadeguatezze di varia natura ed entità delle opere strutturali e degli impianti rispetto alle norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e comportato, come solitamente avviene, l'inagibilità di talune aree di lavoro, in attesa dei necessari interventi di adeguamento e messa a norma in ottemperanza alle prescrizioni formulate dagli stessi Ispettori.

Sulla base delle citate prescrizioni sono stati individuati e definiti gli interventi di risanamento necessari a ripristinare idonee condizioni di sicurezza ed igiene ambientale dei vari luoghi di lavoro che, sulla base delle risorse finanziarie di volta in volta già rese disponibili nello scorso esercizio finanziario, sono stati formalizzati in altrettanti progetti esecutivi, tuttora in corso di esecuzione.

Taluni di questi interventi di adeguamento e messa a norma, oltre ai vari reparti/officine di lavoro, hanno interessato anche i due bacini di carenamento «in muratura» presenti nell'Arsenale, imponendo la necessità di dirottare verso altri Stabilimenti di lavoro della Marina militare italiana, temporaneamente e sino a termine esigenza, l'attività di manutenzione e carenamento periodico di unità navali normalmente dislocate nella stessa base di Taranto.

In tale situazione ogni possibile iniziativa è stata assunta allo scopo di mantenere attiva la manodopera arsenalizia concentrandola su altre officine e reparti di lavoro, in linea con le norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, oltre che sulle lavorazioni a bordo delle unità navali.

A conclusione degli interventi di risanamento/adeguamento a norma tuttora in corso, sarà quindi ripristinato il normale assetto lavorativo, sia per quanto attiene alla manutenzione periodica del naviglio dislocato nella sede di Taranto, che per quanto attiene al rientro nella originaria sede di lavoro delle locali maestranze arsenalizie.

In tale contesto, è fermo intendimento della difesa proseguire nell'impegno finalizzato alla ristrutturazione organizzativa, tecnicologistica, infrastrutturale e di rinnovamento tecnologico degli arsenali, così da salvaguardare l'efficienza dello strumento navale, consentendo allo stesso di essere ancora in grado di rispondere alle prioritarie esigenze di difesa dello Stato, di tutela degli interessi nazionali e di rispetto degli impegni derivanti dalla

27 Febbraio 2008

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 57

partecipazione alle organizzazioni internazionali, quali l'ONU, l'Unione europea e l'Alleanza atlantica.

Il Ministro della difesa

**PARISI** 

(29 gennaio 2008)

CUSUMANO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

padre Saad Sirop Hanna è un sacerdote cattolico caldeo di Baghdad che è stato rapito il 15 agosto 2006, subito dopo la messa pomeridiana, nel pericolosissimo quartiere meridionale di Dora. Ad oggi non ci sono ancora sue notizie, si sa solo che è stata avanzata una ingente richiesta di riscatto;

questo sequestro segue, dopo neanche un mese, quello di un altro sacerdote cattolico caldeo, padre Raad Washan Sawa, liberato il giorno dopo il rapimento con la minaccia di ucciderlo se non avesse preparato un riscatto di 200.000 dollari;

domenica 20 agosto un appello di papa Benedetto XVI per la liberazione del sacerdote ha seguito quello che tutti i capi religiosi iracheni, cattolici ed ortodossi, hanno rivolto al Governo iracheno con una lettera indirizzata al presidente Jalal Talabani ed al primo ministro Nouri al-Maliki;

padre Saad Sirop è giovane, ha solo 34 anni; a Baghdad è parroco della chiesa Saint Jacob e dirige la sezione teologica del Babel College, l'unica facoltà di insegnamento cristiano in Iraq, avendo già vissuto a Roma per alcuni anni per motivi di studio, dove sarebbe dovuto tornare per la specializzazione,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo sia in possesso di informazioni su tale sequestro;

se non ritenga di dover contribuire a mettere in campo ogni sforzo per la liberazione del sacerdote sequestrato, attivando ogni possibile canale utile allo scopo;

se non ritenga opportuna un'illustrazione parlamentare dei fatti sopra riportati;

come intenda intervenire per contribuire alla liberazione del sacerdote sequestrato e per tutelare la sicurezza dei caldei e in genere dei cristiani iracheni;

se intenda intraprendere passi formali presso il Governo iracheno e la Santa Sede per offrire la propria collaborazione al fine della liberazione del sequestrato;

se la cooperazione italiana e la Croce Rossa italiana possano esercitare un ruolo positivo in tale vicenda.

(4-00485)

(19 settembre 2006)

Fascicolo 57

RISPOSTA. – In merito al caso del sacerdote caldeo Padre Saad Sirop Hanna, liberato l'11 settembre 2006, si ritiene opportuno – al fine di chiarire in quale contesto è avvenuto il suo rapimento – fornire i seguenti elementi circa la situazione della minoranza cristiana in Iraq e dei diritti umani nel Paese.

Secondo le stime più attendibili, la presenza di cristiani in Iraq consiste in una minoranza di circa 400.000 unità, composta per la maggior parte da cattolici caldei (circa i 2/3) e in numero più limitato da cattolici siriaci, ortodossi e protestanti.

Per quanto riguarda la situazione generale di tale minoranza, occorre sottolineare che essa è strettamente legata al clima di violenza e di insicurezza del Paese, che ha determinato il progressivo allontanamento dei cristiani dai luoghi di residenza. In particolare, i mesi di maggio e giugno 2007 hanno visto un incremento degli attacchi e delle espulsioni forzate a danno delle minoranze religiose, in particolare delle comunità cristiane. D'altro canto, il relativo miglioramento delle condizioni di sicurezza, registrato negli ultimi mesi in molte parti dell'Iraq, sta avendo conseguenze moderatamente positive anche sulle condizioni delle minoranze. Segnali positivi in tal senso provengono dalla riapertura di un'importante chiesa cattolica caldea nella capitale e dal ritorno di diverse famiglie cristiane nelle proprie abitazioni a Baghdad, abbandonate a seguito della guerra.

La situazione dei cristiani in Iraq risulta relativamente migliore nella regione autonoma del Kurdistan iracheno, ove sono in fase di riapertura chiese cristiane, mentre resta fortemente critica la situazione nelle aree di Kirkuk e Mosul. I recenti episodi di rapimenti, anche di religiosi, verificatisi in queste zone, sembrano prevalentemente il prodotto delle attività di gruppi criminali comuni, anche se non mancano attacchi ai cristiani con motivazioni ricollegabili all'estremismo fondamentalista o alla loro asserita vicinanza alle autorità curde.

In questo contesto, l'Italia resta profondamente impegnata nel sostenere il Governo dell'Iraq nello sforzo di raggiungere un'effettiva stabilizzazione del Paese e garantire maggiore sicurezza a tutti suoi cittadini, compresi quindi quelli di religione cristiana. Nel quadro della cooperazione con l'Iraq per la ricostruzione dell'intero sistema istituzionale, risulta centrale la promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, tra le quali si colloca la tutela dei diritti degli individui appartenenti a minoranze religiose. Tale impegno si articola, anzitutto, nelle diverse attività di formazione svolte in favore di funzionari del Ministero dei diritti umani (al cui vertice è la sig.ra Wijdan Michael, cristiana del nord del Paese) nonché di altri dicasteri. L'obiettivo è di diffondere una cultura dei diritti umani nell'amministrazione pubblica, formando dei funzionari in grado di monitorare e riferire le eventuali violazioni commesse nel Paese. Parallelamente allo sforzo d'introdurre la componente «diritti umani» nei programmi di ricostruzione delle istituzioni irachene, l'Italia è impegnata nel favorire processi di riconciliazione nazionale tra le minoranze etnico-religiose irachene, nella prospettiva di una pacificazione e stabilizzazione del Paese.

Fascicolo 57

In questo processo, notevole importanza riveste il sostegno italiano alla Missione delle Nazioni Unite di assistenza in Iraq (UNAMI) ed in particolare al suo ufficio dei diritti umani. L'UNAMI ha infatti mandato di promuovere la protezione dei diritti umani e la riforma del sistema legale iracheno nella prospettiva di rafforzare lo stato di diritto. Di rilievo anche il programma PESD (Politica europea di sicurezza e di difesa) dell'Unione europea, «EUJUST LEX», che ha contribuito alla formazione di diverse centinaia di operatori nel campo della giustizia penale, con una fondamentale componente in materia di diritti umani. L'Italia vi è particolarmente impegnata per quanto riguarda il settore penitenziario. Infine, l'attività di formazione dei quadri della Polizia nazionale da parte dei Carabinieri, nell'ambito della «NATO Training Mission», è diretta alla costituzione di una forza imparziale e percepita come tale dalla popolazione, con un chiaro fondamento giuridico della sua attività, efficace, rispettosa dei diritti umani e con una composizione in termini di provenienza degli effettivi che ne garantisca tale natura.

L'importanza che il Governo iracheno garantisca il corretto funzionamento di un regime di stretta tutela delle minoranze etniche e religiose è stata – da ultimo – anche ribadita dal Vice Ministro degli affari esteri Intini nel corso della Conferenza ministeriale sull'Iraq dei Paesi vicini, Egitto e Bahrein, con formato esteso ai P-5 nonché al G-8.

Inoltre, la Task Force Iraq del Ministero degli esteri, nell'ambito delle attività a sostegno del processo di ricostruzione civile ed economica di quel Paese, ha promosso una serie di iniziative per attirare l'attenzione sull'esperienza delle minoranze religiose nel Paese, nell'attuale momento storico. Tra queste si menziona il documentario «Viaggio tra i Cristiani in Iraq» realizzato dall'associazione *Salva i Monasteri*, di cui è prevista anche una riduzione televisiva. Di prossima attivazione il progetto di *Non c'è Pace Senza Giustizia*, mirato soprattutto alle minoranze cristiana, yazhidi e sabea, che prevede la realizzazione di un sito *Internet* gestito da operatori iracheni, in grado di fornire agli utenti uno spazio di discussione pubblico, attraverso la creazione di *blog* personali e la pubblicazione di una rivista *online*.

Per quanto riguarda, infine, il quesito sull'eventuale ruolo che potrebbero svolgere la Cooperazione italiana e la Croce rossa italiana nei casi di rapimento di religiosi cristiani, si fa presente che la Cooperazione italiana non svolge alcuna attività nell'area in questione.

	Il Vice Ministro degli affari ester
	Intin
(28 gennaio 2008)	

DE PETRIS. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Premesso che:

il tonno rosso (Thynnus thynnus) è una risorsa ittica gravemente sovrasfruttata ed oggetto di uno specifico «Piano di recupero» adottato

Fascicolo 57

dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tunnidi dell'Oceano Atlantico (ICCAT) con la raccomandazione [06-05\$\omega\$, implementata nel diritto comunitario dal regolamento (CE) 643/2007;

a dispetto del citato «Piano di recupero», la Libia e la Turchia hanno unilateralmente definito quote di pesca al tonno rosso che superano i livelli stabiliti dal Piano stesso. Tali decisioni unilaterali, insieme ad atti di pesca illegale più volte denunciati, rischiano di rendere inefficaci le misure di tutela per la specie;

a seguito del «Piano di recupero» è prevista una progressiva riduzione delle quote di cattura dei tonni anche per i pescherecci italiani e se tale piano dovesse fallire le quote di pesca saranno ulteriormente ridotte, con i relativi problemi socio-economici per le marinerie nazionali;

la dichiarazione congiunta italo-libica, diffusa il 23 aprile 2007, afferma un impegno dell'Italia per la «modernizzazione della flotta di pesca» della Libia e «per migliorare la gestione della pesca al tonno»;

circolano informazioni non ufficiali relative al raggiungimento di un accordo tra Italia e Libia che prevedrebbe la cessione di un numero imprecisato di imbarcazioni per la pesca a circuizione del tonno rosso (cosiddetto «tonnare volanti») alla Libia, sia con un cambio di bandiera di pescherecci italiani, sia con la costruzione *ex novo* in Italia di tali pescherecci,

si chiede di sapere:

se l'Italia abbia realizzato accordi con Paesi quali la Turchia e la Libia per il trasferimento o la costruzione di pescherecci destinati alla pesca del tonno rosso:

se non si ritenga opportuno impedire in ogni modo che altri Paesi del Mediterraneo, ed in particolare quelli che violano il «Piano di recupero» del tonno rosso, accrescano la loro capacità di pesca mirata a questa specie in stato critico, vietando tra l'altro in modo esplicito sia la vendita che il trasferimento a tali Paesi di pescherecci per la cattura del tonno rosso.

(4-03209)

(12 dicembre 2007)

RISPOSTA. – L'interrogazione, nel porre l'attenzione su alcune problematiche inerenti alla pesca al tonno rosso, esprime preoccupazione in ordine a paventati accordi con la Libia e la Turchia per il trasferimento o la costruzione di pescherecci destinati alla pesca del tonno rosso.

Al riguardo, preme innanzi tutto evidenziare che il Governo non ha sottoscritto né intende sottoscrivere accordi con la Turchia e con la Libia finalizzati al trasferimento o alla costruzione di pescherecci destinati alla pesca del tonno rosso.

Del resto, si ricorda che, aderendo al piano pluriennale di recupero dello *stock*, varato nel novembre 2006 dalla Commissione internazionale per la protezione dei tonnidi nell'Atlantico (ICCAT), tutte le parti contraenti hanno convenuto sulla necessità di ridurre lo sforzo di pesca.

27 Febbraio 2008

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 57

Gli obiettivi e le modalità di tale riduzioni saranno all'ordine del giorno della riunione a livello ICCAT, programmata per il prossimo mese di marzo.

Con particolare riguardo alla posizione della Libia, si sottolinea che, dopo un periodo di indecisione, la stessa ha comunicato formalmente all'ICCAT la piena adesione al piano di recupero dello *stock* di tonno rosso.

Le obiezioni poste dalla Turchia invece, riguardano la ripartizione delle quote di cattura.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

DE CASTRO

(29	gennaio	2008)

DE PETRIS, MONGIELLO. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Premesso che:

nel corso del 2007 sono aumentate del 163% le importazioni di pomodoro concentrato dalla Cina, per un totale di oltre 160 milioni di chili, equivalenti a circa un quarto dell'intera produzione nazionale di pomodoro;

tali importazioni, generalmente in fusti di oltre 200 chili di peso, avvengono attraverso alcuni porti italiani, in particolare quello di Napoli, e sono destinati all'industria conserviera per la produzione di salse spesso proposte al consumo come «made in Italy»;

è noto, a seguito di ampie indagini giornalistiche pubblicate sulla stampa internazionale e di dati ufficiali resi noti dalle autorità cinesi, che gli *standard* sanitari dell'industria alimentare cinese sono molto carenti, e comunque non in linea con le normative comunitarie;

le salse di pomodoro sono uno dei prodotti più diffusi nell'alimentazione delle famiglie italiane, con un consumo *pro capite* di 31 chili annui ed una spesa complessiva di 442 milioni di euro,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario ed urgente disporre una adeguata campagna di controlli sanitari alle dogane per accertare che le importazioni di concentrato di pomodoro cinese siano adeguate agli *standard* sanitari dell'Unione europea e non contengano additivi o prodotti chimici pericolosi per la salute;

se non ritengano necessario ed urgente assicurare che l'industria di trasformazione rispetti la disciplina concernente l'etichettatura dei derivati del pomodoro, con particolare riferimento all'etichettatura di origine in vigore dal 1º gennaio 2008.

(4-03100)

(27 novembre 2007)

RISPOSTA. – Con riferimento a quanto evidenziato nell'interrogazione, preme sottolineare, innanzi tutto, la costante attenzione che il Governo ha

Fascicolo 57

sempre posto alla salvaguardia ed alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare italiano, che rappresenta l'immagine del «made in Italy» nel mondo e costituisce una delle risorse economiche del Paese, tali da essere tutelate rispetto a qualsiasi tentativo di usurpazione, contraffazione o possibile frode a livello nazionale ed internazionale.

Con particolare riguardo all'azione di controllo, si evidenzia che l'I-spettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari pone particolare attenzione alla corretta commercializzazione delle produzioni di qualità più rappresentative del *«made in Italy»* (formaggi, vini, olio d'oliva, pasta, frutta, salumi, conserve vegetali eccetera), anche con riferimento alla regolare etichettatura.

A tal fine, è stato attivato un apposito programma mirato ai controlli in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, al fine di garantire una corretta e trasparente informazione dei consumatori.

Nell'ambito di detto programma, le verifiche condotte nella fase della commercializzazione hanno riguardato la conformità, la completezza e la veridicità delle indicazioni obbligatorie riportate sulle etichette, anche con riferimento all'eventuale origine dichiarata, così come previsto dalle disposizioni normative comunitarie e nazionali.

Nello stesso programma è stata inserita la specifica attività di controllo per la corretta commercializzazione della passata di pomodoro, individuata, tra l'altro, come obiettivo strategico nella direttiva annuale generale sull'azione amministrativa e sulla gestione 2007.

Nei primi nove mesi del 2007 sono stati controllati 231 operatori della distribuzione commerciale, è stata verificata l'etichettatura di 316 conserve di pomodoro (passata di pomodoro) e sono state elevate 6 contestazioni amministrative a seguito di accertata irregolarità nel sistema di etichettatura.

Il controllo dell'etichettatura è stato, altresì, assicurato attraverso verifiche analitiche, eseguite presso i laboratori dell'Ispettorato, organo tecnico dell'amministrazione, atte ad accertare la rispondenza del prodotto «passata di pomodoro» agli *standard* merceologici, così come definiti dal decreto ministeriale 23 settembre 2005.

Si fa presente, altresì, che l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, al fine di evitare la fraudolenta commercializzazione di alimenti «made in Italy» sul territorio nazionale, ha intensificato negli ultimi anni, in collaborazione con l'Agenzia delle dogane e le Capitanerie di porto, l'attività di monitoraggio dei flussi d'introduzione dei prodotti agroalimentari provenienti da Paesi terzi.

Infine, con particolare riguardo alla difesa del prodotto passata di pomodoro «made in Italy», si evidenzia che è stato promosso un programma di collaborazione con l'Istituto agrario di San Michele all'Adige per la costituzione di una banca dati isotopica su campioni di passata di pomodoro di sicura origine nazionale.

La realizzazione di questo obiettivo, di indubbia rilevanza ai fini del controllo della tipologia di prodotto in questione, consentirà di verificare 27 Febbraio 2008

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 57

l'illecita produzione di passata di pomodoro ottenuta per diluizione del succo concentrato.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

DE CASTRO

(29 gennaio 2008)

EUFEMI, MALAN. – Al Ministro della difesa. – Si chiede di cono-

scere:
 ogni notizia relativa alla chiusura della Scuola allievi Carabinieri di via Cernaia a Torino;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per scongiurare tale scelta, che sta suscitando vivo allarme nell'opinione pubblica torinese.

(4-02863)

(17 ottobre 2007)

RISPOSTA. – In premessa alla questione sollevata con l'interrogazione, appare opportuno soffermarsi brevemente sull'importante ed indiscusso ruolo che l'Arma dei Carabinieri svolge nell'ambito dell'ampia missione affidata alle Forze armate per la difesa del Paese e la salvaguardia delle libere istituzioni.

L'Arma non solo concorre alla difesa integrata del territorio nazionale, ma partecipa anche alle operazioni per il mantenimento ed il ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, contribuisce alle attività volte alla ricostruzione ed al ripristino dei corpi di polizia locali nei teatri operativi, garantisce i servizi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero ed esercita le funzioni di polizia militare, in via esclusiva per tutte le Forze armate.

È proprio in relazione a tali compiti che l'Arma ha sviluppato un graduale processo di rinnovamento delle strutture e delle procedure, perseguendo un programma di razionalizzazione dei settori logistico-gestionali, finalizzato, precipuamente, al recupero di risorse a favore degli impieghi operativi.

Peraltro, la consapevolezza della valenza della duplice natura istituzionale dell'Arma ha condotto il legislatore, nel 2000, ad esaltarne tale specificità, ribadendo i compiti militari ed inserendoli in un aggiornato quadro organico, maggiormente funzionale alle evolute esigenze.

Fatta questa doverosa premessa, per quanto riguarda più specificatamente l'ipotizzata chiusura della Scuola allievi Carabinieri «Cernaia» di Torino – la cui presenza ed esistenza non può certo essere posta in discussione – non bisogna dimenticare, innanzitutto, che le Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, stanno vivendo, da tempo, un delicato e complesso processo di riorganizzazione, connesso ai provvedimenti nor-

Fascicolo 57

mativi concernenti la trasformazione dello strumento militare in senso interamente professionale.

L'intervenuta sospensione della coscrizione obbligatoria, in particolare, ha reso necessaria l'attuazione di un programma di sostituzione dei Carabinieri ausiliari con quelli effettivi, con conseguenti riflessi sull'entità degli arruolamenti nelle carriere iniziali.

È, dunque, in tale contesto che si devono inquadrare eventuali iniziative che potrebbero interessare l'Arma, nell'ottica dell'adeguamento degli attuali enti addestrativi alle mutate, diminuite esigenze di formazione del personale Carabinieri delle carriere iniziali, oltre che per corrispondere, con sempre maggiore efficacia, ai nuovi compiti attribuiti all'istituzione, quale forza di polizia ad ordinamento militare, con il rango di Forza armata.

In particolare, nel sottolineare come, finora, non sia stato adottato alcun provvedimento afferente eventuali ridimensionamenti o riconversioni degli enti addestrativi, tra i quali quello della Scuola «Cernaia», si assicura che nell'ambito del piano di riorganizzazione ordinativa delle Scuole allievi Carabinieri – tuttora in fase di studio – è previsto il mantenimento della struttura torinese che sarà esclusivamente interessata da una riduzione della componente di comando e supporto, in funzione delle prevedibili minori esigenze addestrative.

A premessa di ogni decisione di natura ordinativa, comunque, mai vengono trascurati gli eventuali riflessi di carattere sociale, economico ed infrastrutturale, nonché quelli connessi con i legami storici e con la presenza dei Carabinieri nelle aree interessate, anche nel rispetto del tradizionale e sentito legame dell'Arma con i cittadini.

Ciò, nella consapevolezza che l'Arma dei Carabinieri rappresenta una delle istituzioni più vicine ai cittadini, nei confronti dei quali svolge la sua costante azione di prevenzione quale espressione significativa della presenza dello Stato sul territorio.

Il Ministro della difesa
PARISI
(31 dicembre 2007)

## FORMISANO. - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

risulta all'interrogante che vi sono state numerose irregolarità nell'esercizio dell'ordinaria attività amministrativa del Comune di Apice (Benevento), come descritto qui di seguito;

dopo l'elezione del nuovo Sindaco, già vice Sindaco nelle amministrazioni precedenti, le irregolarità non avrebbero avuto fine. Infatti, il nuovo primo cittadino avrebbe omesso di notificare l'avvenuta elezione a tutti i Consiglieri comunali. Tale omissione sarebbe stata evidenziata nella seduta del consiglio comunale del 3 luglio 2004, nel corso della quale sarebbe stata formalmente eccepita l'irregolarità della convocazione dell'organo collegiale;

Fascicolo 57

nella medesima seduta sarebbe emerso che l'atto di nomina risultava illegittimo, in quanto privo dell'accettazione da parte degli assessori e della loro dichiarazione di non versare in condizioni di incompatibilità e, per di più, carente di indicazioni in ordine alle deleghe conferite agli Assessori. Questa carenza avrebbe così comportato l'impossibilità di svolgere i compiti assegnati nell'ambito di un sistema democratico;

nelle sedute comunali successive si sarebbero manifestate nuove e gravi irregolarità. La Giunta municipale non avrebbe provveduto a depositare presso la segreteria del Comune il consuntivo del 2003 ed i relativi allegati, tra i quali la relazione dei revisori entro il termine di 20 giorni prima della seduta del consiglio, tenutasi il 26 ottobre 2004. Successivamente, la stessa Giunta non avrebbe dato comunicazione dell'avvenuto deposito della suddetta documentazione, in violazione della disposizione dell'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 267/2000;

solo il 23 ottobre 2006 due Consiglieri che ne avevano fatto richiesta potevano ricevere copia del consuntivo;

il Collegio dei revisori ha ricevuto la proposta di delibera consiliare, lo schema di rendiconto e gli altri allegati il 25 settembre 2006, ed il 12 ottobre ha espresso il suo parere favorevole all'approvazione. Ne consegue che il deposito del rendiconto e degli allegati non avrebbe potuto essere stato effettuato entro il 6 ottobre e quindi entro 20 giorni. Si sarebbe così determinata una situazione di illegalità per avere la giunta municipale affermato, in data 24 settembre 2004, che il Collegio dei revisori aveva espresso parere favorevole al rendiconto prima dell'adozione di detta delibera;

le 33 delibere poste in essere nel secondo semestre del 2004 sarebbero state pubblicate all'albo solo ad un anno di distanza dalla loro adozione;

non di tutte le delibere di giunta risulterebbe essere stato redatto il verbale;

sarebbe stato negato agli organi comunali, con lettera del 22 febbraio 2006, il terzo accesso settimanale agli atti, richiesto per questioni di compatibilità con l'attività lavorativa svolta da alcuni consiglieri;

verrebbe impedita la possibilità di prendere visione dei prospetti paga dei mesi di novembre e dicembre 2004 e di novembre e dicembre 2005 riguardanti la signora che riveste il ruolo di Segretario comunale, la quale ricopre la carica di responsabile del servizio economico-finanziario, cosicché si renderebbe impossibile fugare il dubbio che la stessa abbia percepito, nei mesi di dicembre 2004 e dicembre 2005, premi non giustificabili;

sembra inoltre che il Comune di Apice versi in stato di dissesto finanziario, come si evincerebbe dalla relazione letta nel corso della seduta di Consiglio del 5 giugno 2006, convocata per l'approvazione del preventivo 2006,

27 Febbraio 2008

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 57

l'interrogante chiede di sapere:

se a fronte della descritta situazione, sia vero che nessun intervento ispettivo sia stato mai attuato dalla Prefettura di Benevento, ancorché la stessa sia stata sempre resa partecipe delle irregolarità denunciate;

se le strutture del Ministero preposte al controllo della regolarità dell'attività degli enti locali siano già a conoscenza di quanto esposto, ovvero se si intendano attivare procedure di verifica e di controllo sugli organi del Comune di Apice in merito a quanto sopra per verificare se sussistano i presupposti per gli interventi di controllo sugli organi di competenza della Prefettura o del Ministero.

(4-01209)

(30 gennaio 2007)

RISPOSTA. – La Prefettura di Benevento ha seguito e segue le vicende del Comune di Apice, al fine di assumere ogni utile iniziativa per consentire, nel quadro delle proprie competenze, il corretto svolgimento della vita democratica ed istituzionale dell'ente anche se, come è noto, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione non è più ammesso un controllo di legittimità da parte dello Stato sugli atti degli enti locali.

Sulla vicenda segnalata nell'interrogazione, la Prefettura in questione ha rappresentato quanto segue.

Con provvedimento n. 5040 in data 23 giugno 2004, notificato ai consiglieri, è stata disposta lo convocazione della prima seduta del Consiglio comunale. Il provvedimento di convocazione è stato ritenuto dall'ente sostitutivo della comunicazione al consiglieri circa l'avvenuta elezione, anche in considerazione del fatto che – per effetto dell'art. 38, comma 4, del decreto legislativo 267/2000 – i consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione. Inoltre, la partecipazione alla seduta è stata valutata manifestazione tacita di conoscenza della elezione alla carica di consigliere.

Alla prima riunione del Consiglio comunale, svoltosi in data 3 luglio 2004, hanno infatti partecipato tutti i consiglieri tranne uno, assente giustificato, che comunque ha partecipato alle riunioni successive.

Nel corso della riunione è stata data anche comunicazione del provvedimento n. 5316 in data 1º luglio 2004, pubblicato all'Albo pretorio, con il quale è stata disposta la nomina dei componenti della Giunta comunale, tra cui il Vice Sindaco, con l'indicazione della delega assegnata ad ognuno per la trattazione di un settore di attività amministrativa.

Nei confronti dei componenti della Giunta comunale è stato effettuato il previsto accertamento inerente la mancanza di situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia.

Non sembra essere irregolare, invece, la procedura per l'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2003.

A tal proposito, l'art. 227 del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede che la proposta di rendiconto venga messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare

Fascicolo 57

in cui viene esaminato il rendiconto stesso. Il Sindaco interessato dalla Prefettura, ha comunicato che la proposta sul rendiconto del 2003 è stata approvata con delibera di Giunta il 24 settembre 2004 e pubblicata all'albo il successivo giorno 27, restando pertanto a disposizione dei consiglieri per un periodo superiore al termine minimo di 20 giorni. Lo stesso Sindaco ha soggiunto inoltre che il favorevole parere dei revisori dei conti relativo alla approvazione della proposta di rendiconto di gestione dell'anno 2003 è stato desunto in via diretta dai rapporti nel corso dell'ordinaria attività dei revisori stessi e che la relazione formale di questi ultimi è stata messa a disposizione dei consiglieri subito dopo l'approvazione della delibera di Giunta.

Le motivazioni del Sindaco non possono essere condivise sia perché la pubblicazione all'albo. della delibera della Giunta non può essere ritenuta sufficiente ai fini dell'applicazione delle richiamate disposizioni del TUOEL(\*), sia perché avrebbe dovuto essere preventivamente acquisita la relazione formale del Collegio dei revisori.

Anche la mancata redazione dei verbali delle sedute della Giunta non risulta conforme alla vigente normativa, atteso che tali atti dovrebbero essere elaborati per attestare tutta l'attività dell'organo. Il Sindaco, a tal proposito, ha riferito che l'ente provvede alla stesura formale dei verbali solo per le attività che implicano manifestazioni di volontà di natura dispositiva, con esclusione di quelle concernenti esami per studi ed argomenti vari.

Per quanto riguarda le asserite difficoltà di accesso agli atti e alla documentazione amministrativa del Comune, non può che richiamarsi la vigente normativa che disciplina la materia.

In particolare, si ricorda che mentre il Comune può regolamentare l'accesso agli atti secondo le proprie esigenze organizzative, consiglieri comunali hanno diritto, ai sensi dell'art. 43 del TUOEL, di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili dell'espletamento del proprio mandato. Per quanto riguarda la situazione economico-finanziaria del Comune, secondo quanto emerge dalle informazioni fornite dalla Prefettura di Benevento, non risulta attivata da parte dell'ente, la procedura di cui all'art. 246 del TUOEL per la deliberazione formale di dissesto finanziario.

Le irregolarità riscontrate nella gestione amministrativa del Comune di Apice non possono essere, come già accennato, oggetto di intervento da parte di questa amministrazione non sussistendo, come è noto, alcun potere di controllo sugli atti degli enti locali. Non è altresì applicabile al caso concreto la fattispecie di cui all'art. 141 del TUOEL che prevede lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, quando

<sup>(\*)</sup> Testo unico sull'ordinamento degli enti locali

Fascicolo 57

compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge nonché per gravi motivi di ordine pubblico.

Non sembra infatti che gli atti posti in essere dal Comune di Apice possano essere considerati contrari alla Costituzione o connessi a gravi motivi di ordine pubblico. Non sembra che debba altresì ravvisarsi l'ipotesi della gravità e della persistenza delle violazioni di legge.

Va ricordato che la giurisprudenza consolidata considera grave la violazione che dia luogo ad un comportamento deviante e scorretto, pregiudizievole per la funzionalità dell'ente amministrato, che si rifletta direttamente sulle posizioni giuridiche dei cittadini e/o attenti alla funzionalità complessiva del sistema dei pubblici poteri per interferire nella sfera di altri soggetti pubblici. (cfr. Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 25 ottobre 2004, n. 3687; Consiglio di Stato, Sez. V, 10 febbraio 2000, n. 736, e Sez. VI n. 1264/2007).

Viene, altresì, considerato persistente il reiterato e pervicace comportamento contrastante con un preciso obbligo di legge, che manifesta inequivocabilmente la volontà di disattendere, nonostante le rituali diffide, una prescrizione normativa di valore cogente posta a garanzia delle regole fondamentali che presiedono al corretto svolgimento delle funzioni dell'ente. La persistenza è caratterizzata, quindi, da episodi legati da un intento apertamente conflittuale con le altre istituzioni interessate; conflitto che, anche in ragione della sua durata, non può non incidere negativamente sulla funzionalità stessa dell'amministrazione.

Ciò premesso, pur considerando l'impossibilità di avviare autonoma attività di controllo, la Prefettura di Benevento ha ribadito alla Procura regionale della Corte dei conti, destinataria di un esposto dei consiglieri del Comune di Apice sull'argomento oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, la piena disponibilità dell'amministrazione a porre in essere ogni forma di collaborazione ritenuta opportuna.

Si assicura infine che la stessa Prefettura svolgerà ogni opportuno interessamento al fine di garantire il regolare svolgimento del mandato amministrativo di tutti i consiglieri.

	Il Sottosegretario di Stato per l'interno
	Pajno
(21 gennaio 2008)	

FUDA. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

le motivazioni a giustificazione delle scelte attuative adottate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, contenute nella risposta all'interrogazione 4-02546, sulle ricadute negative a carico del settore agrumicolo derivanti da un'applicazione immediata del principio di disaccoppiamento totale degli aiuti comunitari, appaiono contraddittorie, lacunose ed assolutamente insufficienti a giustificare le differenti modalità

Fascicolo 57

applicative della riforma del comparto agrumicolo rispetto alle scelte adottate per i comparti del pomodoro e della frutta (pere, pesche e prugne);

nello specifico, esaminando più dettagliatamente i contenuti della risposta del ministro De Castro del 25 settembre 2007, si rileva che:

il Ministro fa riferimento ai risultati dello studio d'impatto commissionato dall'Unione europea, dal quale emergerebbe «la situazione degli agrumi trasformati in Calabria, con anomalie proprie dell'attuale regime di aiuto, ritenuto economicamente non più sostenibile e non in linea con gli obiettivi iniziali», ma trascura di descrivere come il medesimo studio di impatto, in relazione ad una possibile evoluzione nel senso del disaccoppiamento degli aiuti comunitari, raccomanda l'adozione di scelte in grado di garantire un adattamento progressivo della filiera, da attuarsi attraverso un'applicazione graduale delle nuove regole, e non senza adeguate misure di accompagnamento;

è da rigettare l'affermazione di non ritenere appropriato il parallelismo tra il regime vigente per gli agrumi ed il pomodoro da industria (regolamento CE 2202/96 e 2201/96), adducendo come motivazione il fatto che «nel primo caso si tratta di un regime di sostegno all'agrumicoltura nell'ambito di una politica agricola volta allo sviluppo del mercato del fresco, mentre nel caso del pomodoro si tratta di una vera e propria organizzazione comune di mercato istituita ai soli fini della trasformazione industriale», in quanto basterebbe analizzare i «considerando» del medesimo regolamento per prendere atto del fine del regime di sostegno per gli agrumi, inequivocabilmente rivolto a sostenere la filiera agroindustriale ed il collocamento delle eccedenze prive di sbocchi alternativi sul mercato del fresco;

l'affermazione secondo cui l'attuale regime di sostegno, operando attraverso una soglia nazionale, sia rivolto al settore nel suo complesso, e non a specifici ambiti territoriali, nulla toglie al fatto che areali agrumicoli prevalentemente calabresi ed a vocazione prettamente industriale vedranno una radicale contrazione di risorse preziose a vantaggio di areali la cui produzione è diretta sostanzialmente ai mercati del fresco, e che si arriverà ad una estrema polverizzazione degli aiuti, cosicché l'efficacia del sostegno sarà fortemente attenuata;

a fronte dell'affermazione secondo cui «il sostegno comunitario all'agrumicoltura nel tempo è stato inteso come parte integrante se non
unica del prezzo industriale, il che ha creato le condizioni per una non
crescita della filiera generando inefficienze e scarsi investimenti nella ricerca» non si comprende come il sostegno all'agrumicoltura, sotto questo
aspetto, si differenzi rispetto al comparto del pomodoro e della frutta, ambiti ove l'aiuto comunitario è comunque parte sostanziale del prezzo, rappresentandone anzi in alcune campagne, quali la 2005/2006, la componente «quasi unica», mentre allo stesso tempo produzioni agrumicole di
maggior pregio, destinate alla trasformazione industriale (quali arance pigmentate o mandarini), ottengono un riscontro in termini di prezzo certamente preponderante rispetto all'aiuto comunitario;

Fascicolo 57

la risposta non riporta, di fatto, alcuna motivazione effettivamente valida a fronte dei quesiti, già in precedenza esposti, riguardanti le gravi ricadute che l'applicazione immediata del disaccoppiamento totale recherà a danno del settore agrumicolo e dell'intera filiera agroindustriale;

considerato, altresì, che:

il decreto ministeriale recante le norme nazionali di attuazione del regolamento comunitario, sottoposto all'esame della Conferenza Stato-Regioni, per il settore agrumicolo prevede la rinuncia ad un eventuale periodo transitorio ed il passaggio repentino ad un regime di aiuti totalmente disaccoppiati dalla produzione, con applicazione immediata già a decorrere dall'annualità 2008;

la scelta riservata al settore agrumicolo, in assenza di una motivazione tecnicamente valida, si differenzia totalmente dalla soluzione adottata per altre colture industriali, che interessano prevalentemente il Nord (pere, pesche, susine, pomodoro eccetera), in favore delle quali il Ministero ha ritenuto comunque opportuno prevedere un'applicazione graduale delle nuove regole, attraverso un periodo transitorio durante il quale gli aiuti comunitari continueranno ad essere erogati in forma parzialmente (per il pomodoro) o totalmente (pere, pesche e prugne) accoppiata;

la scelta riservata al settore agrumicolo non trova riscontro neanche nell'operato di altri Paesi membri quali Spagna e Grecia, i quali, per salvaguardare la filiera agrumicola, hanno ritenuto essenziale avvalersi di un periodo transitorio durante il quale l'erogazione degli aiuti comunitari continuerà ad essere correlata alla produzione;

l'applicazione immediata del disaccoppiamento, mettendo a repentaglio il futuro dell'intera filiera, avrà certamente fortissime ripercussioni sul piano occupazionale, particolarmente preoccupanti nelle aree a maggiore vocazione industriale (quali la Piana di Gioia Tauro e l'areale jonico-reggino) con migliaia di posti lavoro a rischio tra produzione, industria, servizi ed attività indotte;

lo smantellamento della filiera agrumicola, non in grado di sostenere il passaggio repentino al nuovo quadro comunitario di sostegno, rischia di generare anche fortissime tensioni di carattere sociale, in un territorio strutturalmente fragile sul piano economico e occupazionale, le cui prime avvisaglie possono già essere colte nel clima di generale mobilitazione in atto sul territorio,

l'applicazione immediata del principio del disaccoppiamento totale degli aiuti alla produzione di agrumi per uso industriale porterebbe ad assegnare, da subito, tutte le risorse disponibili anche a coloro che non intendono restare nel sistema produttivo, cristallizzando eventuali posizioni di «rendita» a vantaggio di coloro che nel periodo di riferimento hanno beneficiato di aiuti accoppiati, con metodi e comportamenti che poco avevano a che fare con l'impresa e l'economia;

le regioni o le aree in cui la coltivazione agrumaria è rivolta al mercato del fresco beneficerebbero di un indebito aiuto a discapito delle aree reggine, già in ritardo di sviluppo, che vivono di agrumi destinati alla trasformazione industriale;

Fascicolo 57

la Calabria, pur avendo contribuito fortemente alla costituzione della *fiche* finanziaria italiana, rischia di subire, con il passaggio al disaccoppiamento, una fortissima contrazione delle risorse ad essa assegnate, che verrebbero pertanto dirottate verso altre aree la cui produzione agrumicola è commercializzata prevalentemente sul mercato del fresco;

la Calabria, che già vive di un'economia povera, percepirà poco meno di un terzo delle sue spettanze, con ulteriore impoverimento del territorio, mentre altre regioni meridionali, che rappresentano i produttori agrumari del mercato del fresco con superfici non censite, beneficeranno, senza averne titolo, dei rimanenti 2/3 della *fiche* calabrese;

l'adozione da parte dei diretti concorrenti dell'Italia nel campo dell'agrumicoltura (Spagna, Grecia e Portogallo) di un regime di accoppiamento totale per tutti e cinque gli anni genererà uno stato di concorrenza sleale, e porterà certamente all'estromissione degli operatori italiani dal mercato dei succhi e dei derivati di agrumi;

il disaccoppiamento immediato porterà gli agrumicoltori reggini a non poter più collocare il prodotto per l'imminente chiusura delle industrie di trasformazione, facendo sorgere una più dura realtà che porterebbe, per come si è detto, all'abbandono degli agrumeti;

a differenza di quanto attualmente consentito dal Reg. CE 2200/96, gli aiuti comunitari erogati per il futuro al comparto agrumicolo non potranno essere conteggiati ai fini del valore di produzione commercializzata, utilizzato come base di calcolo per la progettazione e l'attuazione dei Programmi Operativi (rivelatosi in questi anni di fortissima utilità per l'intero territorio calabrese, in quanto ha promosso i processi di aggregazione della produzione e l'adeguamento della stessa al mercato), che cesserà quindi di essere un riferimento importante per il futuro della filiera;

l'intero comparto, già coinvolto in un processo di trasformazione senza precedenti, non potendo contare neanche su un periodo transitorio di graduale adattamento al nuovo quadro normativo, si vedrà privato anche delle risorse che sinora, attraverso lo strumento dei Programmi operativi, l'Unione europea aveva destinato al settore agrumicolo, incentivando investimenti strutturali, innovazioni di prodotto e strategie di sviluppo commerciale, inattuabili senza il sostegno comunitario,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga necessario valutare l'opportunità di introdurre nel decreto attuativo, sottoposto all'esame della Conferenza Stato Regioni, specifici emendamenti in grado di contenere il prevedibile impatto che l'applicazione immediata del principio di disaccoppiamento totale degli aiuti dalla produzione avrebbe sull'intera filiera agrumicola, già in crisi da anni, prevedendo almeno quanto segue:

a) pur salvaguardando il principio di disaccoppiamento degli aiuti comunitari dalla produzione, prevedere comunque un periodo transitorio, anche temporalmente limitato, che consentirebbe la riorganizzazione del settore, scongiurando bruschi cali di produttività e la crisi dell'intera filiera;

Fascicolo 57

- b) applicare, in analogia a quanto consentito per altri settori agricoli, anche al comparto agrumicolo il criterio della «storicità», che consentirebbe di limitare la platea dei potenziali beneficiari di titoli disaccoppiati ai soli produttori associati che nel periodo di riferimento hanno preso parte al regime di sostegno comunitario, avviando prodotto alla trasformazione industriale;
- c) riservare una quota parte del *budget* che la Comunità intende destinare al settore attraverso l'erogazione di premi disaccoppiati (122 milioni di euro circa) per creare una *enveloppe* da destinare alle aree tradizionalmente vocate alla trasformazione industriale, onde promuovere processi di riconversione e di riadattamento strutturale della filiera, anche al fine di compensare il venire meno di quelle risorse da cui sinora l'intero settore ha tratto beneficio attraverso lo strumento dei Programmi operativi;
- d) prevedere un sostegno nazionale, sulla base delle modalità già seguite in passato per la realizzazione del Piano agrumi nazionale, in analogia con quanto previsto con il settore del pomodoro da industria (a vantaggio del quale, nell'ambito del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008, è stato previsto uno specifico stanziamento di 10 milioni di euro per accompagnare il settore nel processo di adattamento alle nuovo regime di sostegno introdotto con la riforma).

(4-02873)

(17 ottobre 2007)

FUDA. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

a seguito delle due precedenti interrogazioni (4-02525 del 31 luglio 2007 e 4-02873 del 17 ottobre 2007) sulle ricadute negative a carico del settore agrumicolo, derivanti da un'applicazione immediata del principio di disaccoppiamento totale degli aiuti comunitari, l'interrogante ha avviato con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una proficua collaborazione al fine di rappresentare la realtà dei fatti, indispensabile per individuare la soluzione più equilibrata;

sull'argomento sono intervenuti, con interrogazioni presentate alla Camera dei deputati, alcuni parlamentari siciliani, che hanno contribuito ad animare un'inutile e dannosa *querelle* tra Calabria e Sicilia sul sistema di determinazione degli aiuti agli agrumicoltori;

bisogna evitare una controversia tra Sicilia e Calabria e rispettare l'intesa, obbligatoria per legge, raggiunta dal Comitato tecnico permanente degli assessori regionali ed approvata dalla Conferenza Stato-Regioni, per permettere al Ministero di emanare l'apposito decreto. In caso contrario i fondi andranno a riserva, e cioè saranno incorporati dallo Stato e distribuiti, tramite l'Agea, a tutti i settori ortofrutticoli,

27 Febbraio 2008

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 57

considerato che:

in tale direzione, totalmente condivisibile, si è più volte espresso il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Infatti:

il 25 ottobre 2007 il Ministro ha risposto nella XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati all'interrogazione 5-01662, presentata dall'on. Ruvolo, precisando che «l'accordo sui meccanismi di riparto va trovato tra le regioni, e che il compito del Ministero è quello di favorire intese in tal senso», ed ha rammentato che «la Calabria, che avrebbe potuto insistere per l'applicazione del criterio storico ad essa più favorevole, ha invece manifestato disponibilità per la ricerca di una soluzione condivisa con le altre regioni, che ha portato ad un riparto più favorevole per la Sicilia»;

il 28 ottobre 2007 lo stesso Ministro, in un'intervista pubblicata sul giornale «La Sicilia», ha ribadito gli stessi concetti, dichiarando la propria disponibilità a «tutte le soluzioni purché si trovi un'intesa tra gli assessori regionali all'Agricoltura della Sicilia, Giovanni La Via, e della Calabria, Mario Pirillo», e specificando che «La Via non dà informazioni corrette», «perché se avessimo interpretato la riforma per gli agrumi così come per le altre produzioni ortofrutticole, avremmo dovuto suddividere gli aiuti comunitari tra i produttori cosiddetti storici, quelli cioè che ne hanno usufruito in quanto sostegno agli agrumi trasformati»;

nell'ambito della stessa intervista, il Ministro ha ricordato che i fondi disponibili, di circa 120 milioni di euro, come da regolamento comunitario, finora «sono stati dati solo ed esclusivamente alla produzione di agrumi trasformati» e che «continuando su questa strada gli aiuti sarebbero finiti prevalentemente alla Calabria». Il Ministro ha proseguito: «la *fiche* finanziaria è, infatti, di 66 milioni di euro alla Calabria, 40 milioni alla Sicilia e neppure un euro alle altre regioni produttrici. La Via e Pirillo si sono incontrati e hanno discusso. Alla fine, con il supporto dei tecnici del Ministero, è stata individuata una soluzione che distribuisce gli aiuti non più in base allo storico, ma secondo una formula per cui 52 milioni di euro sono destinati alla Calabria, 56 alla Sicilia e il resto alle altre regioni. È un criterio che si basa sulla superficie e tiene conto di un parametro a favore delle zone dove c'é da sempre la trasformazione. Questo è lo spirito della riforma che attribuisce 15 milioni di euro in più alla Sicilia e 14 milioni in meno alla Calabria»;

considerato, altresì, che:

il 30 ottobre 2007 è stata depositata una nuova interrogazione sull'argomento dall'on. Samperi (4-05467), che, a giudizio dell'interrogante, nuovamente travisa la realtà dei fatti, ipotizzando «ingiustizie a danno della Sicilia che, in questi anni, ha visto ridursi costantemente l'importo della compensazione finanziaria comunitaria a causa di un continuo, poco credibile e incontrollato «splafonamento» del quantitativo di prodotto da trasformare in altre Regioni»;

all'interrogante appare indispensabile fare alcune precisazioni, per evitare che troppe parole in libertà, chiaramente mistificatorie della realtà, possano acquisire una credibilità ed una veridicità semplicemente perché

Fascicolo 57

ripetute da più parti, quindi si ricapitolano i fatti reali, come già rappresentati dallo stesso Ministro, sintetizzabili nei tre punti che seguono:

- 1) la compensazione considerata l'origine della *fiche* finanziaria è stata prodotta per il 65% dalla Regione Calabria. Il decreto approvato alla conferenza Stato-Regioni è andato a favore della Regione Sicilia, con un aumento di 11 milioni di euro, che certo non le spettavano e che, a conti fatti, sono stati sottratti alla Regione Calabria;
- 2) la *fiche* finanziaria è stata generata in Calabria per una questione di prodotto: è risaputo (evidentemente non da tutti) che gli impianti di agrumi calabresi non consentono l'immissione del prodotto nel mercato del fresco, in quanto le caratteristiche qualitative conducono questo agrume verso la trasformazione industriale, e per riconvertire questi agrumeti occorrono almeno sette anni (cosa peraltro prevista anche dai PSR);
- 3) quando si parla di competitività si solleva un altro falso problema: gli agrumi della Sicilia per l'80% vengono immessi nei mercati del fresco, mentre quelli calabresi per il 90% sono destinati all'industria;
- il riequilibrio già approvato nella Conferenza Stato-Regioni appare logico ed equo;

in questa fase transitoria sarebbe opportuno non perdere tempo in vicissitudini pregresse, ma organizzarsi, insieme, per affrontare il mercato globale, incentivando l'aggregazione dei produttori, così come previsto dall'OCM ed assente nella decretazione nazionale,

l'interrogante chiede di sapere:

visto che l'accordo raggiunto, pur a fatica, di garantire il mantenimento della *fiche* finanziaria prodotta dal conferimento degli agrumi all'industria, è il minimo accettabile da parte degli agrumicoltori calabresi per evitare la crisi dell'intero settore, in particolare negli areali della provincia di Reggio Calabria destinati totalmente alla trasformazione industriale, quali altre pressioni ci si debba attendere dalla Regione Sicilia, che ha già ottenuto un coefficiente più alto di quello prodotto, ottenendo 11 milioni di euro in più a discapito della Calabria che ne ha persi 14;

se non sia il caso che la Calabria inizi a reclamare il riparto in base allo storico, per raggiungere due diversi obiettivi: ottenere i 66 milioni che sarebbero suoi di diritto ed evitare che, in attesa di trovare un accordo che tarda ad arrivare, l'intero ammontare di aiuti comunitari previsti per il settore agrumicolo venga redistribuito ad altri settori ortofrutticoli.

(4-02967)

(5 novembre 2007)

RISPOSTA. (\*) – Con riferimento alle problematiche evidenziate nell'interrogazione, concernente le disposizioni di attuazione della riforma della PAC nel settore degli agrumi con particolare riguardo al meccanismo di applicazione del regime di disaccoppiamento degli aiuti per il comparto

<sup>(\*)</sup> Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Fascicolo 57

degli agrumi, si ricorda che fino ad oggi i fondi relativi sono erogati come aiuto comunitario alle aziende produttrici di agrumi destinati alla trasformazione.

La riforma varata in sede comunitaria consente agli Stati membri di attribuire un aiuto disaccoppiato ai produttori di agrumi sulla base di criteri oggettivi rimessi alla decisione dello Stato membro.

In tale quadro, l'amministrazione ha predisposto uno schema di decreto, che è stato trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'acquisizione della prevista intesa.

In coerenza con l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 dicembre 2007, l'amministrazione ha ritenuto non conveniente adottare il regime provvisorio previsto dall'articolo 68-*ter*, che avrebbe avuto l'effetto di sostenere prevalentemente le produzioni di minor qualità ed ha adottato, ai sensi del Titolo III del regolamento (CE) n.1782/2003, le disposizioni nazionali per l'attuazione della riforma della PAC nel settore degli agrumi con decreto ministeriale n. 3635 del 21 dicembre 2007.

Il decreto attribuisce ai produttori di agrumi, con effetto dal 1º gennaio 2008, un titolo di aiuto per ettaro calcolato sulla base della superficie agricola coltivata nel corso del 2006.

In particolare, all'articolo 3 è previsto che il *plafond* nazionale di 121,99 milioni di euro venga ripartito per due terzi tra tutti i produttori di agrumi sulla base della superficie agrumicola coltivata nel corso del 2006.

La restante parte (un terzo) costituisce un aiuto integrativo per gli agricoltori storici che hanno beneficiato di un aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 2202/1996 in almeno una delle campagne 2005/2006 e 2006/2007.

L'Agea con propri provvedimenti darà attuazione alle disposizione relative al regime di pagamento unico contenute nel decreto.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

DE CASTRO

(14 febbraio 2008)

GRASSI, TECCE. – Al Ministro dell'università e della ricerca. – Premesso che:

da diversi anni presso l'ospedale di Ariano Irpino (Avellino) si svolgono i corsi universitari per il conseguimento della laurea in Scienze infermieristiche della II Università di Napoli; da due anni, con un criterio immotivato, la parte teorica viene svolta a Grottaminarda, paese a 12 chilometri di distanza da Ariano Irpino, e la parte pratica presso l'ospedale di Ariano ed in parte presso l'ospedale di S. Angelo dei Lombardi;

Fascicolo 57

questa assurda frantumazione in più sedi di tali corsi è attuata a danno degli studenti costretti a un costoso pendolarismo causa, oltretutto, di una perdita di tempo considerevole;

tenuto conto che il complesso immobiliare dell'ospedale di Ariano sembrerebbe poter disporre di ambienti nuovi e inutilizzati, i quali potrebbero essere destinati esclusivamente all'attività universitaria, e che l'utilizzo degli stessi consentirebbe la collocazione della mensa universitaria e della biblioteca oggi inesistenti,

si chiede di sapere:

quali siano i costi e le condizioni di utilizzo dei locali di Grottaminarda;

quali interventi il Ministro in indirizzo intenda assumere, al fine di bloccare un inutile disagio per centinaia di studenti, per ripristinare i corsi universitari di Scienze infermieristiche, sia per la parte pratica che per quella teorica, in una unica sede, ad Ariano Irpino presso l'ospedale della Asl AV 1, allo scopo di migliorare la qualità didattica e formativa di questi corsi universitari di Scienze infermieristiche.

(4-00977)

(12 dicembre 2006)

RISPOSTA. – Questo Ministero ha richiesto al Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli puntuali elementi in ordine alla vicenda segnalata con l'atto di sindacato ispettivo cui si risponde.

Il Rettore ha inviato una circostanziata relazione, nella quale, in via preliminare, ha precisato che da tre anni accademici è attivo presso il presidio ospedaliero ASL AV1 di Ariano Irpino il corso di laurea triennale in Infermieristica. Tale corso, attualmente frequentato da circa 60 studenti, si svolge (ed è articolato in tal modo sin dall'inizio) per la parte pratica presso il già citato presidio ospedaliero di Ariano Irpino e per la parte teorica presso una sede messa a disposizione gratuitamente dal Comune di Grottaminarda, nell'ambito delle strutture del «Polo per la Didattica Universitaria».

Il Rettore ha evidenziato che la concreta individuazione delle sedi di svolgimento dei corsi di studio per le professioni sanitarie viene effettuata dalle ASL convenzionate alle quali la Regione Campania concede l'accreditamento delle strutture ai fini della formazione, purché le strutture individuate soddisfino i requisiti di idoneità indicate dalle disposizioni ministeriali. In quest'ottica, il Direttore generale della ASL AV1 ha comunicato alla Seconda Università degli Studi di Napoli l'intento di far svolgere la parte teorica del corso in questione presso le strutture messe a disposizione dal Comune di Grottaminarda sia per esigenze di razionalizzazione della didattica, sia per agevolare la platea studentesca che potrebbe rag-

Fascicolo 57

giungere più facilmente tali sedi, essendo la posizione del succitato Comune più centrale, in relazione alla provenienza geografica del bacino di utenza.

Il Rettore afferma, altresì, di condividere pienamente la strategia di espansione dell'offerta formativa, nel rispetto delle vigenti normative in materia, verso aree del territorio dove si riscontra un'elevata domanda di qualificazione culturale e professionale, ma dove è trascurabile la presenza di infrastrutture universitarie e formative in grado di soddisfarla.

Quanto poi alle problematiche sollevate dagli interroganti, il Rettore dell'Ateneo precisa, anzitutto, che la laurea triennale attivata presso il comprensorio della ASL AV1 è quella in «Infermieristica» e che l'articolazione della stessa tra Ariano Irpino e Grottaminarda non è dovuta ad un «criterio immotivato», ma rientra nell'autonomia organizzativa della già menzionata ASL AV1 in ordine all'individuazione delle strutture di formazione, nel rispetto dei requisiti indicati dal decreto di questo Ministero del 24 settembre 1997.

Inoltre, tale articolazione è giustificata non solo dalla razionalizzazione e miglioramento della didattica in considerazione delle strutture disponibili e del bacino di utenza, ma anche dal fatto che, secondo quanto risulta all'Ateneo, non sono disponibili nell'ambito del presidio ospedaliero di Ariano Irpino ulteriori ed adeguate aule da utilizzare per lo svolgimento di tale corso. Non risulta, pertanto, all'Ateneo, l'esistenza di ambienti nuovi e inutilizzati presso il presidio ospedaliero di Ariano Irpino e, nel caso in cui ve ne fossero, non è nota la possibilità di utilizzare gli stessi per scopi didattici.

L'Ateneo ribadisce, infine, che le strutture disponibili presso il Comune di Grottaminarda presentano i requisiti di cui al più volte indicato decreto del 24 settembre 1997 e che esse sono state concesse gratuitamente dal Comune, comprese le utenze e la manutenzione delle stesse, con un considerevole risparmio nei costi di gestione.

Gli studenti interessati dalla suddetta articolazione didattica sono, come accennato, all'incirca 60 e non centinaia come riportato nell'atto di sindacato ispettivo.

Infine, secondo quanto riferito dai responsabili della ASL AV1, vi sarebbero state diverse richieste da parte dei medesimi studenti del corso in questione di poter svolgere, almeno in parte, le attività didattiche in una sede più agevole da raggiungere, sia in termini geografici, sia per le condizioni climatiche più favorevoli, quali risulta essere il Comune di Grottaminarda rispetto a quello di Ariano Irpino.

In relazione a quanto riferito dal Rettore della Seconda Università di Napoli, il Ministero non ritiene di dover assumere iniziative.

Il Ministro dell'università e della ricerca

Mussi

(23 gennaio 2008)

Fascicolo 57

GRASSI, RUSSO SPENA, BULGARELLI, SALVI, TIBALDI, CA-PRILI, CAPELLI, GAGGIO GIULIANI, BRISCA MENAPACE, TECCE, DEL ROIO, DI LELLO FINUOLI, VALPIANA, SILVESTRI. – *Al Ministro degli affari esteri*. – Premesso che:

il comune di Vinci, in collaborazione con l'associazione Onlus di Firenze «Amicizia Italo-Palestinese», ha partecipato ad un progetto finanziato dalla Regione Toscana per la redazione di uno studio di fattibilità, dal parte del PMRS di Ramallah, in ordine alla realizzazione di quattro reparti pediatrici in altrettanti ospedali di città palestinesi;

Margherita Dametti, cooperante italiana, recentemente impegnata in attività umanitarie presso il Medical Relief di Ramallah per il coordinamento operativo di progetti di istituzioni italiane, è stata nominata dalla Regione Toscana e dal Comune di Vinci quale *focus person* per il monitoraggio del progetto;

il 9 gennaio 2007 Margherita Dametti, munita di tutti i documenti necessari ed avvertite, tramite l'Ambasciata italiana, le competenti autorità israeliane, è giunta all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv con un volo della Swiss Air proveniente da Zurigo;

la cooperante italiana, appena scesa dall'aereo, è stata fermata dalle autorità di sicurezza israeliane, che le hanno requisito i documenti e comminato il provvedimento di espulsione;

la cooperante ha subito un trattamento estremamente umiliante e, dopo una notte di reclusione in una cella del centro di detenzione sito nelle immediate vicinanze dell'aeroporto Ben Gurion, il 10 gennaio è stata imbarcata per l'Italia;

il 18 settembre 2006 Margherita Dametti ha subìto un analogo provvedimento di espulsione ad Allenby, alla frontiera tra Territori palestinesi occupati e Giordania, sotto forma di *denied entry* non pregiudicante – al contrario di quanto sostenuto dal personale di polizia il 9 gennaio 2007 – la possibilità di rientrare in Israele per un arco determinato di tempo,

si chiede di sapere:

quali iniziative siano state prese dall'Ambasciata italiana al fine di impedire l'espulsione della cooperante italiana;

se il Ministro in indirizzo intenda chiedere in via ufficiale al Governo israeliano le ragioni dell'espulsione della cooperante;

quali iniziative urgenti intenda attivare nei confronti del Governo israeliano al fine di garantire alla sopra citata Margherita Dametti e alle delegazioni di organizzazioni umanitarie ed organizzazioni non governative italiane l'ingresso, attraverso lo Stato di Israele, nei Territori palestinesi occupati, ove, per gli Accordi di Oslo del 1993 tuttora non abrogati, è stabilito che le zone di tipo A siano soggette esclusivamente alle disposizioni dell'Autorità nazionale palestinese e quindi in esse non dovrebbero avere valore i vincoli all'accesso israeliani.

(4-01439)

Fascicolo 57

RISPOSTA. – In merito a quanto rappresentato nel presente atto parlamentare, si forniscono, per quanto di competenza, i seguenti elementi di informazione.

La connazionale Margherita Dametti è stata respinta in data 9 gennaio 2007 dalle autorità della polizia di frontiera israeliane al suo arrivo all'aeroporto Ben Gurion e rimpatriata la mattina successiva. Ciò, nonostante il suo arrivo fosse stato segnalato alle competenti autorità israeliane dall'Ambasciata a Tel Aviv su richiesta del Comune di Vinci.

Le autorità israeliane, con le quali la succitata Ambasciata è entrata in contatto dopo aver appreso del respingimento, hanno motivato il provvedimento facendo rilevare che alla predetta era stato già negato l'ingresso in Israele alla frontiera di Allenby nell'agosto del 2006 dopo che ne era stata accertata una precedente irregolare permanenza nel Paese per un periodo di un anno provvista di solo visto turistico. L'Ambasciata si è tenuta in contatto con la signora Dametti per tutto il periodo prima del suo rimpatrio per verificare se ella necessitasse di assistenza.

Lo stesso 9 gennaio 2007 è stata inviata al Ministero degli esteri israeliano una nota verbale di richiesta di spiegazioni del diniego d'ingresso. Successivamente, a seguito di una lettera di Dario Parrini, Sindaco di Vinci (finanziatore del progetto di cooperazione coordinato dalla Dametti), l'Ambasciata ha preso contatto con il Console israeliano a Roma Oren Mazal, per chiedergli informazioni sul caso. Questi ha segnalato come l'Ambasciata israeliana a Roma avesse indicato, in una lettera firmata dal consigliere Rami Hatan allo stesso sindaco Parrini, la necessità che la signora Dametti facesse regolare domanda per un visto come ricercatrice, che l'istituzione palestinese con cui la Dametti collabora e presso cui si appoggia avrebbe dovuto richiedere al Ministero dell'interno israeliano per il tramite del *liaison officer* palestinese, secondo la consueta procedura.

Il Console israeliano ha inoltre confermato che la signora Dametti aveva fatto ricorso a ingressi e uscite a intervalli di tre mesi per beneficiare del visto turistico, rilasciato sul momento dalle autorità frontaliere dalla medesima nei Territori. Quando però queste hanno accertato che la predetta si recava in Israele o nei Territori per motivi diversi da quelli turistici, le hanno opposto un diniego in occasione dell'ultimo tentativo di ingresso. Il Console israeliano ha sostenuto che la causa del diniego sarebbe dunque da ascrivere a irregolarità compiute dalla signora Dametti nelle procedure di ingresso nel Paese – ed in particolare alla discrepanza tra finalità del viaggio dichiarate (turismo) e reali intenzioni (attività di cooperazione) – e non già al desiderio di boicottare le attività svolte.

L'Ambasciata d'Italia a Tel Aviv ha preso contatto nel mese di ottobre 2007 con il Gabinetto del Sindaco per fornire assistenza nell'espletamento della pratica di visto. A questa offerta di disponibilità non è stato tuttavia dato riscontro.

In termini generali, per quanto riguarda l'ingresso dei cittadini stranieri nei Territori palestinesi, esso è disciplinato dalle autorità israeliane che hanno emesso in data 5 marzo 2007 una circolare contenente detta-

Fascicolo 57

gliate indicazioni circa l'entrata in Cisgiordania. Essa conferisce la relativa responsabilità al Coordinamento del Governo per l'attività nei Territori (COGAT) e stabilisce una serie di categorie (coniugi di residenti palestinesi, minori di residenti palestinesi, uomini d'affari, *staff* di missioni straniere, rappresentanti di organizzazioni internazionali, consulenti, lettori e casi umanitari) per le quali è prevista la concessione di un visto di 3 mesi rinnovabile fino ad un massimo di 27 mesi per alcune di esse.

Per i cittadini di Stati esenti da visto con Israele, il relativo timbro è ottenibile presso l'ufficio del COGAT all'Aeroporto di Ben Gurion (o al Ponte di Allenby) previa sottomissione di documenti che comprovino i motivi del viaggio.

Per quanto riguarda la Striscia di Gaza, la presa di potere di Hamas (12 giugno 2007) e la susseguente dichiarazione da parte del Governo di Israele della Striscia come «entità ostile» (19 settembre) ha determinato la chiusura totale dei valichi di transito, con le uniche eccezioni di Erez e Kerem Shalom che vengono aperti saltuariamente, per motivi esclusivamente umanitari, a discrezione delle autorità israeliane.

	Il Vice Ministro degli affari es	iteri
	In	TINI
(4 febbraio 2008)		

MANTOVANO. - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

il 24 e 25 marzo 2007 al teatro Garden di Chianciano (Siena) si terrà la conferenza internazionale «Con la resistenza, per la giusta pace in Medio Oriente»;

fra gli organizzatori e i promotori della conferenza ci sono i Carc-Comitati d'Appoggio alla Resistenza per il Comunismo (Italia), tornati al-l'onore delle cronache qualche settimana fa per la solidarietà e il sostegno espressi verso i «compagni» delle Brigate rosse, arrestati in occasione dell'ultima operazione di polizia;

il website dei Comitati, www.carc.it, fornisce una serie di interessanti particolari sull'iniziativa; precisa che il suo oggetto sarà la resistenza delle masse popolari contro l'aggressione imperialista nei Paesi del Medio Oriente, Iraq, Libano, Palestina, Afghanistan; precisa che la conferenza «è un'occasione per portare sostegno ai popoli che oppongono resistenza armata (la sottolineatura è dell'interrogante) all'aggressione imperialista capeggiata dagli USA e dai sionisti un'occasione di confronto tra le forze antimperialiste a livello mondiale, una base possibile per l'avvio di una politica da fronte comune a livello internazionale contro l'imperialismo»; ciò dopo avere definito l'Italia «un paese imperialista»;

il sito aggiunge, in piena coerenza con la cosiddetta «dottrina Carlos», che punta a una sorta di islamo-comunismo, che saldi i movimenti di liberazione comunista ancora presenti con le organizzazioni terroristiche islamiche in funzione anti-imperialista: «soprattutto, noi consideriamo questa un'occasione per unire il movimento dì resistenza delle masse po-

Fascicolo 57

polari in nei paesi imperialisti ai movimenti di resistenza che hanno saputo arrestare e fare arretrare l'aggressione imperialista più feroce, quella degli USA e dei sionisti. I movimenti di resistenza contro l'imperialismo dei popoli dell'Iraq, della Palestina, del Libano, dell'Afghanistan, fanno integralmente parte, sono tra le prime e più chiare espressioni della nuova resistenza e delle nuove vittorie di cui saranno protagoniste le masse popolari in tutto il mondo, contro la borghesia imperialista e i suoi servi»;

scorrendo l'elenco dei relatori, che si ricava dal programma dei lavori, nella sessione pomeridiana del 24 e nella sessione mattutina del 25 sono previsti gli interventi di Abdul Jabbar al Kubaisy, segretario dell'Alleanza Patriottica Irachena, portavoce internazionale del Fronte Patriottico Nazionale Islamico, rispettivamente sul terna «Origini, sviluppo e dinamiche della Resistenza popolare» e sul tema «Cosa chiede la Resistenza ai movimenti per la pace in Occidente»;

Jabbat al Kubaisy, noto per il ruolo ambiguo nelle vicende di italiani rapiti in Iraq, ha definito l'Onu «un burattino nelle mani dell'imperialismo americano», al servizio del «sionismo», e la risposta alle sue risoluzioni è che «possiamo solo sputare sulla cosiddetta comunità internazionale»;

vanno segnalate, nel programma, anche la relazione su «Il ruolo dell'Islam nella lotta antimperialista» di Hamza Piccardo, segretario Ucoii (Unione Comunità Organizzazioni islamiche in Italia), e le conclusioni di Moreno Pasquinelli;

mentre già nel 2005 organizzazioni della sinistra estrema avevano tentato di portare in Italia esponenti della cosiddetta «resistenza irachena», ma l'intervento del Ministro degli affari esteri *pro tempore* Fini aveva condotto a negare i visti ai «resistenti», non si comprende perché ciò sia possibile oggi, a distanza di circa due anni, e per gente che considera l'Italia parte del fronte imperialista, contro il quale opporre resistenza armata,

si chiede di sapere:

in base a quali valutazioni siano stati concessi i visti per i soggetti extracomunitari appartenenti a movimenti di resistenza armata antioccidentale in Iraq, in Afghanistan e nel Medio Oriente;

se il Ministro in indirizzo non ritenga, anche alla luce delle presentazioni della conferenza di Chianciano ricavabili dai siti *Internet*, che sussistano ragioni di sicurezza e di ordine pubblico ostative allo svolgimento della conferenza medesima.

(4-01610)

(27 marzo 2007)

RISPOSTA. – Come da prassi, anche nel caso evocato dall'interrogante, la decisione sulla concessione o meno dei visti è stata presa dalle Sedi diplomatiche competenti caso per caso, sulla base di un'attenta istruttoria condotta anche d'intesa con le altre amministrazioni competenti – e te-

Fascicolo 57

nendo presente le condizioni poste dalla normativa italiana (assenza di rischio immigratorio o di pericolo per la sicurezza nazionale).

Sulla base di questa istruttoria, le Ambasciate d'Italia in Baghdad, Beirut e Kabul ed il Consolato generale d'Italia in Gerusalemme hanno rilasciato nove visti ad altrettanti cittadini stranieri invitati alla Conferenza, mentre le Rappresentanze diplomatiche in Amman e Damasco hanno rifiutato due visti. Risulta, invece, che tre degli invitati libanesi non hanno presentato istanza di visto presso la Cancelleria consolare di Beirut.

Il Governo italiano, infine, non è stato coinvolto in alcun modo nell'organizzazione dell'evento di Chianciano, né può essere ritenuto responsabile delle notizie relative al Convegno, diffuse via *Internet*.

Il Vice Ministro degli affari esteri

Intini

(4 febbraio 2008)

MANTOVANO. - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

sulla liberazione del giornalista Daniele Mastrogiacomo continuano ad aleggiare numerosi interrogativi;

taluni fra essi riguardano il rapporto intercorso in questa vicenda fra esponenti qualificati del Governo e l'autorità giudiziaria competente per le indagini sul sequestro: queste ultime sono state avviate contro ignoti il 6 marzo 2007, ed erano state affidate ai Carabinieri presenti a Kabul;

le agenzie di stampa del 13 marzo 2007 hanno informato della visita del Ministro degli affari esteri D'Alema al procuratore della Repubblica di Roma dott. Ferrara, a piazzale Clodio, tesa – così l'incontro è stato presentato – a garantire un singolare e non meglio precisato «coordinamento istituzionale e operativo fra magistratura e governo»;

subito dopo ha preso corpo l'iniziativa di Emergency: se essa, per il modo in cui si è svolta e per gli esiti che ha avuto, anche in termini di rilascio di un numero non ancora certo terroristi, avesse avuto luogo nel territorio nazionale, chi ha condotto la trattativa non sarebbe sfuggito all'iscrizione nel registro negli indagati per attività di agevolazione nel far ottenere l'obiettivo dei sequestratori. Non vi è notizia che ciò sia ancora accaduto, benché l'autorità giudiziaria romana abbia specifica competenza al riguardo,

si chiede di sapere:

al di là delle formule generiche, quali siano stati i termini del «coordinamento istituzionale e operativo» fra Governo e magistratura italiane:

se in tale «coordinamento» rientri anche una qualsiasi forma di esenzione di indagine per chi ha condotto le trattative che hanno portato alla liberazione di Daniele Mastrogiacomo;

Fascicolo 57

in tale contesto, se e quali direttive l'autorità giudiziaria abbia trasmesso ai Carabinieri presenti a Kabul, anche in funzione di polizia giudiziaria:

in caso contrario, se per tale vicenda ci siano iscritti nel registro degli indagati e se fra tali iscritti ci siano anche responsabili di Emergency.

(4-01611)

(27 marzo 2008)

RISPOSTA. – Con riferimento ai quesiti sollevati, si segnala in primo luogo che il coordinamento istituzionale e operativo tra Governo e magistratura si è svolto in forma di uno scambio di informazioni sulle procedure adottate nell'espletamento delle rispettive funzioni.

Non è stata quindi contemplata, venendo al secondo quesito, alcuna forma di esenzione dalle indagini per coloro che hanno condotto le trattative che hanno portato alla liberazione del giornalista Daniele Mastrogiacomo.

In tale contesto, il Procuratore della Repubblica di Roma ha riferito che il personale dei Ros-Carabinieri era stato inviato a Kabul per svolgere indagini in ordine al sequestro di Gabriele Torsello. La missione in Afghanistan della Polizia giudiziaria delegata era volta, tra l'altro, ad acquisire informazioni sulle modalità del rilascio del Torsello mediante l'audizione di Rahmatullah Hanefi, appartenente all'organizzazione Emergency.

Il predetto Procuratore ha inoltre segnalato che il dott. Luigi Strada di Emergency è stato sentito sia per la vicenda relativa al sequestro di Torsello, sia per quella riguardante il giornalista del quotidiano «la Repubblica» Daniele Mastrogiacomo, e che in merito al sequestro di quest'ultimo è pendente il procedimento penale R.G. n. 20877/07, allo stato iscritto contro ignoti, per il delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-bis del codice penale.

Il Sottosegretario	di	Stato	per	gli	affari	esteri
					VER	RNETTI
	Il Sottosegretario	Il Sottosegretario di	Il Sottosegretario di Stato	Il Sottosegretario di Stato per	Il Sottosegretario di Stato per gli	Il Sottosegretario di Stato per gli affari Ver

(24 gennaio 2008)

MATTEOLI, TOTARO, MUGNAI. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

la popolazione residente negli otto comuni nel quale è suddiviso il territorio dell'isola d'Elba è di poco meno di 30.000 persone;

durante il periodo estivo, vi è una forte presenza turistica che rende il numero di soggiornanti circa 10 volte superiore alla suddetta popolazione residente:

tale situazione aumenta esponenzialmente il rischio del verificarsi di situazioni di pericolo per le persone o del verificarsi di incendi;

Fascicolo 57

gli operatori del locale Comando dei Vigili del fuoco, che operano con abnegazione ma al limite della loro capacità operativa, sono in numero palesemente inferiore a quello che occorrerebbe per gestire nel modo migliore le reali esigenze degli elbani e dei turisti;

gli operatori impegnati per ogni turno sono sei, e tale situazione obbliga di fatto gli operatori, in caso del contemporaneo verificarsi di diverse situazioni di pericolo, ad una scelta discretiva sulla priorità di intervento in base alla gravità degli eventi stessi;

gli automezzi attualmente in uso al Comando dei Vigili del fuoco dell'isola d'Elba sono perlopiù ormai obsoleti (l'autobotte risale al 1982) e lo stesso Comando dispone, per l'intero territorio dell'isola, di una sola area attrezzata ad eliporto,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di disporre l'aumento di personale operativo da assegnare al Comando dei Vigili del fuoco dell'isola d'Elba:

se non ritenga di far effettuare un censimento sui mezzi attualmente in utilizzo al Comando dei Vigili del fuoco, disponendo, se del caso, l'assegnazione allo stesso di nuovi mezzi e strutture, prima fra tutte un ulteriore eliporto per facilitare le operazioni cui sono preposti i Vigili del fuoco.

(4-02730)

(26 settembre 2007)

RISPOSTA. – Si concorda in linea di massima con l'esigenza rappresentata a proposito dell'isola d'Elba, presso la quale sono in funzione il distaccamento permanente di Portoferraio e quello volontario di Campo nell'Elba.

Peraltro la situazione rispecchia una problematica presente anche in altri distaccamenti di pari categoria in tutto il territorio nazionale.

Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco soffre infatti da tempo, in sede sia centrale che periferica, di gravi carenze finanziarie che si riflettono negativamente sulle attività operative, sulle esigenze strutturali e logistiche e sulle potenzialità organizzative.

Ciò è dovuto alle ripetute manovre di finanza pubblica di segno negativo che, a partire dal 2001, hanno ridotto in modo corposo le dotazioni finanziarie destinate alle spese di funzionamento della struttura e delle attività di soccorso. Ci si riferisce, in particolare, alle risorse per la conduzione dei mezzi di soccorso terrestri, navali, aerei ed al relativo materiale aereo.

Il Governo sta pertanto adottando ogni utile iniziativa diretta ad assicurare un incremento delle risorse a garanzia della funzionalità del soccorso tecnico urgente.

Al fine di realizzare programmi straordinari di incremento dei servizi di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, la legge finanziaria 2007 ha infatti previsto la possibilità per il Ministro dell'interno e,

Fascicolo 57

per sua delega, i Prefetti di stipulare convenzioni con le Regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale, o finanziaria delle stesse Regioni e degli enti locali.

Con la legge finanziaria 2008 è stata poi prevista l'istituzione nel bilancio del Ministero dell'interno di un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie, con una dotazione di 190 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale.

Riguardo all'esigenza di potenziamento degli organici, va detto, peraltro, che le carenze di circa 3.000 unità attualmente esistenti nel Corpo nazionale sono anche la conseguenza delle scelte operate in sede di emanazione delle leggi finanziarie degli anni precedenti, ove, a fronte di sporadici interventi di aumento di organico, non sono state previste autorizzazioni alla copertura del *turn over* del personale posto in quiescenza.

Anche sotto questo profilo, il Governo ha operato un'inversione di tendenza sostanziale rispetto al passato, che consentirà di procedere ad un parziale ripianamento degli organici dei Vigili del fuoco attraverso l'attuazione delle misure previste dalle leggi finanziarie del 2007 e del 2008.

Si ricorda che con la manovra del 2007 sono state allocate risorse per procedere ad una immediata assunzione di 600 unità nella qualifica di Vigile del fuoco, che stanno concludendo il corso di formazione di sei mesi iniziato il 16 luglio scorso, al termine del quale saranno avviati alle sedi di destinazione, sulla base delle carenze rilevabili a livello nazionale.

In secondo luogo, la stessa normativa 2007 ha previsto per il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco un percorso «ad hoc» per la stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale precario in possesso di determinati requisiti. Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 luglio 2007 sono pertanto stati fissati i criteri relativi alla procedura selettiva per detta stabilizzazione, che consentirà l'immissione di personale già qualificato al fine di poter dare un contributo fondamentale al servizio istituzionale di salvaguardia della vita delle persone. Con decreto del Presidente della Repubblica adottato il 28 dicembre 2007, è stata autorizzata la stabilizzazione di 130 unità per l'anno 2007.

I percorsi di stabilizzazione del personale volontario dei Vigili del fuoco, già avviati con la predetta manovra finanziaria, proseguiranno a seguito delle previsioni contenute nella nuova legge finanziaria per l'anno 2008, ove sono state allocate, a favore del Corpo nazionale, risorse per assunzioni di personale, da realizzarsi attraverso le procedure selettive di stabilizzazione, pari a 7 milioni di euro il 2008, 16 milioni di euro per il 2009 e 26 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

Inoltre, in aggiunta ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico, al fine di migliorare l'operatività e la funzionalità del soccorso pubblico, la citata legge finanziaria 2008 prevede lo stanziamento, a decorrere dall'anno 2008, di 6,5 milioni di euro da desti-

Fascicolo 57

nare al personale del Corpo e di 10 milioni di euro per la sottoscrizione del «Patto per il soccorso».

Si soggiunge che, in relazione alle previsioni contenute nella legge n. 311 del 2004 (finanziaria per il 2005), il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2007 ha, fra l'altro, autorizzato questo Dipartimento, per il triennio 2007-2009, a bandire concorsi per la copertura di 1021 posti nei ruoli del Corpo nazionale, di cui 814 Vigili del fuoco, la cui assunzione resterà in ogni caso subordinata all'adozione dei prescritti provvedimenti autorizzativi della funzione pubblica.

Per quanto concerne la situazione del servizio operativo dei Vigili del fuoco presso l'isola d'Elba, si sottolinea che la scorsa estate è stato siglato l'accordo tra il Ministero dell'interno e la Regione Toscana per potenziare il sistema di soccorso attraverso programmi straordinari di incremento dei servizi antincendi per un ammontare di 500.000,00 euro.

Tale convenzione prevede, peraltro, oltre alla disponibilità di personale discontinuo in affiancamento alle squadre di Vigili del fuoco locali, il perseguimento di altri obiettivi quali appunto il potenziamento di mezzi e attrezzature, messi a disposizione dalla Regione, l'organizzazione delle esercitazioni e delle simulazioni, e quant'altro riguardi l'organizzazione della campagna anti-incendi boschivi.

Si auspica, pertanto, che l'attuazione complessiva delle suindicate misure possa migliorare, in termini di risorse umane e di mezzi operativi, la situazione del distaccamento Vigili del fuoco di Portoferraio.

In ogni caso si fa presente che la dotazione del parco macchine del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Livorno, dal quale dipende il distaccamento di Portoferraio dell'isola d'Elba, è in linea, sia per quantità che per stato d'uso, con lo *standard* nazionale. In particolare il predetto distaccamento dispone di 9 veicoli antincendio di varia tipologia ed anzianità di servizio, oltre che di alcuni mezzi nautici.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno Rosato

(21 gennaio 2008)

PALLARO. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

i contratti all'estero dei dipendenti dello Stato in seno alle strutture diplomatiche e servizi correlati – come quelli relativi agli direzioni scolastiche – sono a tempo determinato, passato il quale generalmente si procede ad un avvicendamento, facendo rientrare in patria il funzionario; tale misura si rende necessaria, infatti, per evitare che una permanenza troppo prolungata del funzionario *in loco* si traduca in atteggiamenti di parzialità rispetto agli attori locali, esigenza ancor più pressante data la grande riforma che ha portato all'elezione dei parlamentari all'estero;

risulta all'interrogante che presso la nostra rappresentanza consolare di Porto Alegre in Brasile alla sig.ra Loreta Chirizzi tale termine di servizio sarebbe stato portato a ben nove anni;

Fascicolo 57

si chiede di sapere:

per quale motivo sia stata operata questa scelta;

se ciò non abbia costituito un precedente per altre situazioni similari:

se il Ministro in indirizzo non ritenga inopportuna la permanenza per nove anni di un funzionario nel suo incarico che dovrebbe essere interpretato come temporaneo;

se non ritenga di dover ripristinare la norma consuetudinaria, predisponendo le misure necessarie affinché sia valutata la possibilità di richiamare in patria la predetta dipendente, come avvenuto per centinaia di altri casi simili.

(4-03242)

(19 dicembre 2007)

RISPOSTA. – La durata del servizio all'estero dei dirigenti scolastici assegnati alle scuole statali o agli uffici scolastici istituiti presso le Rappresentanze diplomatiche e/o consolari è regolata dall'articolo 49 del CCNL dei dirigenti scolastici – Area V – 2002-2005, firmato in data 11 aprile 2006, che così recita: «La durata del primo incarico per l'espletamento delle funzioni dirigenziali all'estero è di quattro anni. È facoltà del Ministero degli affari esteri conferire successivi incarichi di durata variabile e comunque non oltre un periodo complessivo di nove anni».

Al termine del primo incarico quadriennale, lo stesso Ministero, in presenza di una dichiarazione di disponibilità presentata dai dirigenti scolastici interessati e di un parere favorevole da parte del Capo della Rappresentanza diplomatica o consolare, si avvale della facoltà di attribuire un ulteriore incarico nella stessa sede nei termini fissati dal CCNL sopra citato.

Tale procedura è stata seguita anche in occasione della concessione di un ulteriore incarico quinquennale al dirigente scolastico di Porto Alegre che giungerà al termine del primo mandato quadriennale il 29 febbraio 2008 (anno scolastico australe) e potrà rimanere in servizio fino al 28 febbraio 2013.

Negli ultimi anni, ovvero da quando il progressivo affermarsi della autonomia scolastica ha comportato la creazione dell'area V della dirigenza scolastica, il Ministero degli esteri ha generalmente seguito la consuetudine di accordare ai dirigenti scolastici, al termine del primo periodo e sempre in presenza di una dichiarazione di disponibilità degli interessati e di un parere favorevole da parte del Capo della Rappresentanza diplomatica o consolare, una successiva proroga dell'incarico fino al raggiungimento del periodo massimo di 9 anni. La Farnesina era confortata in questa scelta da quanto previsto dall'articolo 6 dell'Accordo successivo per i dirigenti scolastici da destinarsi all'estero, firmato il 6 giugno 2003, che prevedeva un periodo di servizio continuativo di nove anni senza alcuna distinzione fra il primo mandato e quelli successivi. Questa scelta era stata dettata anche dal fatto che per i dirigenti scolastici non è prevista la pos-

Fascicolo 57

sibilità di un trasferimento «estero per estero» durante il periodo di svolgimento del proprio mandato. Tale prassi è rimasta costante anche dopo l'entrata in vigore del nuovo CCNL dei dirigenti scolastici – Area V – 2002-2005, firmato l'11 aprile 2006.

In occasione delle riunioni relative alla revisione annuale del contingente dei dirigenti scolastici da destinare all'estero per l'anno scolastico 2007-2008 che si sono tenute nei giorni 8 e 16 febbraio 2007, le organizzazioni sindacali sono state informate sulla consistenza dei posti da assegnare con successivo incarico e di quelli da coprire mediante nuove nomine.

	Il Vice Ministro degli affari esteri
	Intini
(22 gennaio 2008)	

PELLEGATTA. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Premesso che:

con la legge finanziaria per il 2007 (art. 1, comma 521) il Governo ha previsto la stabilizzazione graduale di personale in servizio a tempo determinato nelle amministrazioni dello Stato, nelle agenzie e negli enti pubblici non economici, e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2007, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2007, ha autorizzato, tra gli altri, il Ministero per i beni e le attività culturali a procedere all'assunzione a tempo indeterminato di 2.055 unità di personale in servizio a tempo determinato, così suddivise: assistente tecnico 6 unità; assistente alla vigilanza (part-time) 631 unità; addetto servizi di sorveglianza 1.418 unità;

a tutt'oggi l'amministrazione del Ministero, dopo aver provveduto con circolare n. 4 dell'11 gennaio 2007, in applicazione all'art. 1, comma 519, della legge finanziaria 2007, all'emanazione dei modelli per la presentazione delle istanze da parte del personale interessato, non ha dato ancora avvio alle procedure di assunzione determinando tra il personale uno stato di malcontento e agitazione, tanto che, da notizie di stampa, si apprende che lo stesso ha promosso in data 20 giugno 2007 un' «occupazione» dell'edificio di via del Collegio romano, sede del Ministero,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato attuale della questione e quali iniziative siano state avviate dal Ministro in indirizzo per l'assorbimento del personale precario così come individuato nel richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché quando si procederà all'effettiva assunzione dello stesso;

quali misure intenda prendere per sollecitare la Direzione generale per il personale del Ministero a definire la questione.

(4-02233)

(21 giugno 2007)

Fascicolo 57

RISPOSTA. – In merito alla questione sollevata dall'interrogante si rende noto che, alla luce delle disposizioni del comma 519, articolo unico, della legge finanziaria 2007 e della direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica n. 7/2007, questo Ministero ha provveduto ad avviare le procedure di stabilizzazione per il personale in posizione economica B1 e B3, rispetto al quale sussistono i presupposti della disponibilità organica e dell'assunzione.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

Marcucci

(19 febbraio 2008)

PIANETTA, MALAN. – *Al Ministro degli affari esteri*. – Premesso che:

una notizia pubblicata da «Il Sole-24 Ore» del 13 settembre 2007 riferisce che domenica 9 settembre la polizia cinese avrebbe annunciato che monsignor Giovanni Han Dingxian, arcivescovo di Yongnian, nella provincia cinese dello Hebei, era deceduto per un cancro ai polmoni;

dal 2005 non si aveva nessuna notizia dell'alto prelato sessantottenne, da quando cioè la polizia cinese lo aveva arrestato tenendolo in isolamento in un luogo segreto;

a causa di questo comportamento monsignor Han non ha ricevuto gli ultimi conforti della fede, essendo stato il suo corpo cremato subito dopo il decesso per poi essere seppellito in un cimitero pubblico; non solo, ma ciò ha impedito ai fedeli della sua diocesi di celebrare l'onoranza funebre:

riguardo a questa vicenda l'opinione pubblica dei fedeli della diocesi di Han Dingxian (circa un milione e mezzo di persone), si sarebbe divisa tra chi ritiene che la polizia abbia proceduto in questo modo per nascondere le proprie responsabilità e chi invece pensa che volesse impedire che la Chiesa clandestina cattolica scendesse a manifestare nelle piazze;

considerato che:

sempre come riportato dal suddetto articolo, il comunicato della diocesi di Yongnian, nel commemorare la vita emblematica di Han Dingxian che ha professato la propria fede nonostante le persecuzioni, senza aggiungere altre considerazioni, si limita ad informare che l'alto prelato aveva trascorso ben 35 anni in carcere;

il suo non è un caso isolato: si ricordi che il 24 gennaio 2005, dopo cinque anni di carcere, era morto Giovanni Gao Kexian, vescovo clandestino di Yantai e anche il suo corpo era stato cremato senza nessuna commemorazione funebre; e ancora, segni di tortura erano stati riscontrati sul corpo senza vita di monsignor Giuseppe Fan Xueyan morto nel 1992 dopo cinque anni di carcere,

si chiede di sapere quale iniziativa urgente il Ministro in indirizzo intenda avviare per denunciare lo sdegno che un così eclatante caso di vio27 Febbraio 2008

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 57

lazione dei diritti umani suscita non solo alla sensibilità cristiana ma a chiunque si senta parte dell'umana civiltà.

(4-02827)

(17 ottobre 2007)

RISPOSTA. – L'Italia segue con grande attenzione la tematica relativa al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Cina, sia nei contatti bilaterali sia nel più ampio contesto dell'azione esterna dell'Unione europea in questo settore. In proposito, l'Italia partecipa attivamente al Dialogo sui diritti umani UE-Cina, un esercizio che si svolge regolarmente dal 1997 e che consente, proprio grazie l'autorevolezza di cui dispone l'UE, di coinvolgere la Cina in un confronto costruttivo sulle tematiche dei diritti umani.

Queste consultazioni forniscono anche l'occasione all'UE di segnalare alle autorità cinesi casi individuali di detenuti per reati di opinione, di vittime di trattamenti inumani e degradanti, di condannati a morte.

Da tempo la situazione del vescovo della cosiddetta Chiesa clandestina cinese Han Dingxiang faceva parte dei casi individuali oggetto del Dialogo. Le notizie in possesso della nostra Ambasciata a Pechino confermano che il vescovo Han è effettivamente deceduto il 9 settembre 2007 in un ospedale della provincia dell'Hebei. Arrestato nel 1999 e detenuto in una località non precisata fino alla sua morte, complessivamente il vescovo Han aveva trascorso 35 anni in detenzione. Pochi parenti sono stati convocati con breve preavviso dalle autorità cinesi appena prima della sua morte, e nessuno di loro era al corrente delle sue gravi condizioni di salute.

L'Italia ha promosso con alcuni altri *partner* in ambito UE una *démarche* effettuata presso le autorità cinesi al fine di acquisire ogni possibile informazione sulle circostanze del decesso del vescovo Han, e per rappresentare, in coerenza con le finalità del Dialogo, l'importanza dall'Italia attribuita alla questione della libertà religiosa nella Repubblica popolare Cinese.

A questo riguardo, e a riprova della nostra particolare sensibilità in questo settore, il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Vernetti ha personalmente rappresentato l'Italia nel ruolo di co-Presidente di una Conferenza svoltasi a Nanchino nel quadro ASEM sul dialogo interreligioso, proprio al fine di favorire, anche per questa via, progressive aperture da parte delle autorità di Pechino.

Dall'analisi dei Capi missione UE accreditati a Pechino, il Governo cinese sembra aver progressivamente adottato negli ultimi anni una strategia di controllo dei gruppi religiosi, abbandonando le politiche di aperta persecuzione che avevano caratterizzato il passato. Questo mutamento di rotta risponderebbe alla crescente importanza acquisita dalla religione nella società cinese, con particolare riferimento ai cristiani. D'altro canto, le autorità cinesi continuano a non tollerare lo sviluppo di movimenti religiosi che non rientrino nelle chiese o organismi confessionali «ufficiali»

Fascicolo 57

e nei confronti dei quali viene mantenuto un indirizzo repressivo. I rapporti con la Chiesa cattolica, storicamente problematici, sembrano attraversare una fase distensiva, favorita dai recente segnali di apertura e di dialogo inviati dal Papa Benedetto XVI nella sua «lettera aperta ai cattolici cinesi».

L'attenzione dell'Italia e dell'UE al tema del diritto alla libertà religiosa trova riflesso anche nel particolare accento posto nelle varie sessioni del Dialogo UE-Cina sulla questione della ratifica del Patto internazionale sui diritti civili e politici da parte della Cina. Il Patto, come noto, statuisce tra le sue disposizioni il diritto alla libertà religiosa (artt. 18 e 27 del testo). Nel corso dell'ultima sessione del Dialogo (Berlino, 15-16 maggio 2007), l'UE ha richiamato la Cina ad accelerare la ratifica del Patto ed a definire una «tabella di marcia» più precisa del suo *iter*, fornendo anche maggiori informazioni sull'adeguamento della legislazione interna cinese alle disposizioni del Patto.

Il	Sot to segretario	di	Stato	per	gli	affari	esteri
						VER	RNETTI

(24 gennaio 2008)

PISA. – *Al Ministro della difesa*. – Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

sin dal 1990 nel comprensorio logistico «Lungara» lo Stato Maggiore dell'esercito ha realizzato un circolo ricreativo per sottoufficiali che dispone di una foresteria e di altri spazi sociali tra cui una mensa e una sala convegni;

tale struttura interpreta il ruolo degli O.P.S (organismi di protezione sociale) delle forze armate tese a promuovere e mantenere aspetti di socialità, consentendone la frequentazione anche ad altre categorie, ufficiali e volontari, agli appartenenti di truppe delle forze armate comprese Carabinieri e Guardia di finanza: in questo senso la centralità dell'ubicazione ne favorisce l'uso;

nello stesso comprensorio ha sede il centro alti studi della Difesa (CASD) e, con entrata separata, 17 alloggi militari occupati, alcuni per incarico, altri in virtù della legge 724/1994, altri ancora per la legge 537/1993:

il CASD ha, nella scorsa stagione, avviato un progetto di ampliamento per potenziare la propria struttura, di concerto con lo Stato Maggiore della Difesa (IV Reparto Logistica e infrastrutture);

nella scorsa estate sul sito «militari.org» è apparso un botta e risposta tra il Capo di Stato Maggiore responsabile e un delegato del COCER, circa l'opportunità di trasferire il circolo per sottufficiali in una caserma periferica (Caserma Zignani) con costosi interventi di rilocazione, per consentire al CASD di occupare l'intera struttura della Lungara,

27 Febbraio 2008

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 57

si chiede di sapere:

se non sia possibile individuare un progetto che consenta di soddisfare sia le esigenze di ampliamento del CASD sia quelle mantenimento *in loco* del circolo sottufficiali, prevedendo solo la ridislocazione, a favore del CASD, di alcune stanze della foresteria, naturalmente tutelando al tempo stesso anche gli inquilini;

se, prima di ogni ulteriore passo, non vada comunque coinvolto il COCER interforze.

(4-00983)

(12 dicembre 2006)

RISPOSTA. – L'interrogazione in esame ha ad oggetto l'ipotesi di trasferimento del Circolo Sottufficiali, attualmente ubicato nel Comprensorio logistico «Lungara» unitamente al Centro alti studi della difesa (CASD), in altre sede situata in Roma.

A tal riguardo, l'interrogante chiede di sapere se sia possibile «individuare un progetto che consenta di soddisfare sia le esigenze di ampliamento del CASD sia quelle di mantenimento in loco del Circolo Sottufficiali» nonché «se prima di ogni ulteriore passo, non vada comunque coinvolto il COCER interforze».

In premessa, occorre sottolineare che l'attuale situazione del CASD, ubicato come anzi detto presso il Comprensorio della Lungara ed incentrato sullo storico palazzo Salviati, non consente il rispetto di adeguati *standard* di funzionalità, di congrui parametri logistico-infrastrutturali nonché del decoro conveniente al prestigioso istituto, presso il quale è sempre più numerosa la partecipazione di frequentatori stranieri.

Nel citato comprensorio, infatti, convivono in situazione di promiscuità, oltre ad organismi di protezione sociale dell'Esercito (OPS), anche 32 unità alloggiative per famiglia di cui, al momento, 17 sono occupate da utenti *sine titulo*.

In tale contesto, considerando prioritario per le prospettive di sviluppo e di potenziamento del CASD porre le premesse per una sempre più ampia e per quanto possibile completa utilizzazione del Comprensorio della Lungara a favore del Centro, sono stati disposti e condotti opportuni approfondimenti mirati a rilocare presso altra area della Capitale (sedime della Caserma «Zignani», ubicata in piazza Zama, area San Giovanni piazza Re di Roma) le citate articolazioni dell'Esercito e gli assegnatari degli alloggi *in titulo* nonché quelli *sine titulo* appartenenti alle fasce protette (con oneri di rilocazione a carico della difesa).

Quanto sopra consentirebbe – oltre al potenziamento dell'area didattica del CASD – anche la trasformazione delle attuali unità alloggiative per famiglia in alloggi a favore del personale frequentatore dei corsi, con notevole economia di spesa nel medio – lungo termine.

L'ipotesi di mantenere presso la «Lungara» l'organismo di protezione sociale dell'Esercito, come chiesto dall'interrogante, è stata analizzata nell'ambito delle soluzioni esplorate per il soddisfacimento delle esigenze di

Fascicolo 57

potenziamento del CASD risultando, tuttavia, non praticabile per i condizionamenti che avrebbe comportato sulla fattibilità dell'intero progetto.

Infine, per quanto concerne il coinvolgimento della Rappresentanza militare (R.M.), la tematica è stata oggetto di delibere del Co.Ce.R. Esercito n. 12/2006 e n. 34/2006 con le quali è stata formalmente chiesta l'illustrazione alla Rappresentanza stessa del progetto di trasferimento dell'OPS in argomento e sono stati investiti della problematica sia il Co.Ce.R. Comparto Difesa sia il Co.Ce.R. Interforze.

Per completezza d'informazione, si rappresenta, inoltre, che il sedime della Caserma «Zignani», il cui accesso è ubicato in via Etruria, non può definirsi, come asserito, situato in zona periferica, poiché si trova a ridosso delle centrali piazze San Giovanni e Re di Roma, comunque adiacenti il circuito delle Mura Aureliane.

La predetta caserma è stata inoltre ritenuta idonea per la specifica esigenza, in quanto potrebbe assicurare, mediante interventi infrastrutturali sostenibili, gli *standard* abitativi e la funzionalità logistica necessari (ubicazione centrale, ampi spazi disponibili, ottima accessibilità ai trasporti pubblici su ferro e su gomma, ecc.) per lo svolgimento di attività proprie degli organismi di protezione sociale – cosa che non può dirsi dell'attuale ubicazione nel comprensorio della Lungara – nonché del servizio di ristorazione, attualmente sacrificato in spazi angusti e non ampliabili.

	Il Ministro della difesa
	Parisi
(18 febbraio 2008)	

PISA, SALVI, IOVENE, MELE, BELLINI, GALARDI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa. – Premesso che:

il quotidiano «Libero» del 28 gennaio 2007 ha pubblicato un articolo dal titolo «Le atomiche americane nascoste in Italia», nel quale viene documentato come nelle basi di Aviano e Ghedi si svolgano regolarmente esercitazioni per valutare la sicurezza delle armi nucleari e per addestrare il personale a fronteggiare emergenze di carattere nucleare in caso di incidenti con queste stesse armi;

nell'articolo inoltre si documenta, con materiale proveniente da siti *Internet* ufficiali dell'Aeronautica militare statunitense, che nella base di Aviano esistono apparecchiature specifiche per il controllo e la manutenzione di questo genere di armamenti;

inoltre, secondo uno studio del dicembre 2005 di Hans M. Kristensen del National Resources Defence Council, nella base di Aviano esistono 18 depositi denominati WS-3 ognuno dei quali può contenere 4 bombe nucleari del tipo B-61, per un totale di 72 bombe;

lo stesso studio afferma che nell'aeroporto italiano di Ghedi esistono 11 di queste riserve, per un totale teorico di 44 ordigni; inoltre, secondo lo studio statunitense nello stesso aeroporto è presente il 704th

Fascicolo 57

MUNSS (munitions support squadron), un'unità statunitense destinata esclusivamente alla sorveglianza delle bombe nucleari;

in Europa, secondo lo stesso documento statunitense, esisterebbero soltanto altri tre reparti analoghi, il 702nd, il 703rd e il 704th MUNSS, dislocati in altrettanti aeroporti belgi, tedeschi e olandesi nei quali è nota l'esistenza di armi nucleari,

# si chiede di sapere:

se quanto riportato dal quotidiano «Libero» e da altri organi di stampa corrisponda a verità, posto che nella XIV Legislatura il Sottosegretario di Stato per la difesa Drago ne ammise e ne giustificò la presenza;

se la presenza di armi nucleari statunitensi sul territorio italiano – riconosciuta dal Pentagono e ribadita dal trattato «Stone ax» – non comporti una violazione del trattato di non proliferazione nucleare cui l'Italia aderisce, e non contraddica in maniera vistosa la scelta non nucleare del Paese;

per quale ragione il Governo italiano non possa seguire l'iniziativa di altri Paesi della Nato, come per esempio il Canada e la Grecia, che pur continuando a far parte dell'Alleanza Atlantica hanno preteso e ottenuto il ritiro dal proprio territorio di armi nucleari statunitensi che erano colà stoccate.

(4-01311)

(13 febbraio 2007)

### RAME. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

Iltalia ha sottoscritto il 1º luglio 1968 il Trattato di Non Proliferazione per garantire uno sviluppo pacifico, privo di *escalation* militari per le generazioni future, ed in seguito con il *referendum* abrogativo del 1987 fu di fatto sancito l'abbandono da parte dell'Italia del ricorso al nucleare come forma di approvvigionamento energetico per usi civili, preservando quindi lo Stato italiano dagli enormi rischi causati dallo stoccaggio di materiale radioattivo;

nel febbraio del 2005 il Natural Resources Council, Washington D.C., ha pubblicato il rapporto «U.S. Nuclear Weapons in Europe», per segnalare la presenza di armi nucleari USA in Europa: viene riferita l'esistenza in Italia di 90 ordigni atomici, di cui 50 nella base di Aviano (Pordenone) e le restanti 40 a Ghedi (Brescia);

il rapporto informa che si tratta si bombe atomiche B-61 in tre versioni, la cui potenza va da 45 a 170 Kiloton (13 volte maggiore di Hiroshima), ma è chiaro che la pericolosità di questo arsenale in Italia non consiste semplicemente nella nuda cifra di ordigni qui depositati, quanto piuttosto nel fatto che il nostro Paese, ospitandoli, offre un appoggio alla politica bellica statunitense, esponendo i propri cittadini a gravi pericoli legati al terrorismo internazionale anti-americano,

l'interrogante chiede di sapere:

quale posizione intenda prendere il Governo in merito alla presenza di ordigni nucleari americani sul nostro territorio, garantendo il ri-

Fascicolo 57

spetto del Trattato di Non Proliferazione, e quali misure intenda attuare per assicurarne lapplicazione;

quali risposte si intendano dare alle crescenti preoccupazioni in relazione alla grave mancanza di informazione sulla presenza dell'arsenale atomico e della relativa gestione, e quali misure di trasparenza debbano essere garantite alla cittadinanza, con particolare riferimento agli abitanti delle zone limitrofe ai due depositi nucleari americani.

(4-02361)

(11 luglio 2007)

RISPOSTA. (\*) – L'atto in esame, nell'ipotizzare la presenza di ordigni nucleari sul nostro territorio, pone la questione dell'attuazione dei principi sanciti nel Trattato di Non Proliferazione (TNP), ratificato dall'Italia nel 1975.

In via preliminare, si deve sottolineare che su tale tematica, la difesa ha sempre espresso, in risposta a precedenti atti di sindacato ispettivo di analogo contenuto, la medesima linea e le stesse considerazioni, che si intendono, per coerenza, richiamare anche in riscontro a tale interrogazione.

In materia di strategia della NATO è opportuno ricordare che il concetto strategico dell'Alleanza, approvato a Washington dai Capi di Stato e di Governo nell'aprile 1999 – tuttora vigente – definisce come «politico» l'obiettivo fondamentale delle forze nucleari degli Alleati in Europa e indica che queste continueranno a svolgere un ruolo essenziale per preservare la pace e prevenire ogni forma di coercizione o di guerra.

L'orientamento dei Paesi alleati è sostanzialmente concorde sul mantenimento di una capacità nucleare dell'Alleanza in Europa, ai suoi attuali livelli minimi e nella sua forma partecipativa, in quanto ritenuta la più valida espressione di coesione, condivisione dei rischi e degli oneri, unitarietà di intenti e condivisione di valori che, nel loro insieme, concorrono ad accrescere l'effetto della detterenza.

Inoltre, nella *Comprehensive political guidance*, sottoscritta dai Capi di Stato e di Governo della NATO riuniti a Riga nel novembre 2006, l'esigenza di una capacità nucleare è stata reiterata e ritenuta ancora valida per contrastare la crescente minaccia posta dalla proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Seppur ridotto, il dispositivo nucleare della NATO conserva un ruolo di garanzia per la sicurezza degli Alleati, generando incertezza in un potenziale aggressore circa la natura della risposta, e costituisce, sul piano politico, un'espressione fondamentale del legame transatlantico che implica una piena condivisione delle responsabilità e degli oneri imposti dalla difesa collettiva.

In tale quadro, l'Alleanza, nel mantenere un atteggiamento assolutamente trasparente sulla propria strategia nucleare e sulla natura del proprio

<sup>(\*)</sup> Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Fascicolo 57

dispositivo in Europa, non può, però, agire a discapito della sicurezza di questo dispositivo e della riservatezza, che è indispensabile mantenere in questa materia per quanto concerne i siti, la loro dislocazione in Europa ed i quantitativi di armamento in essi contenuti.

Una riservatezza che non può essere violata unilateralmente da un singolo Paese dell'Alleanza, perché la deterrenza nucleare è un bene ed un onere collettivo che lega collegialmente tutti i Paesi alleati.

La tipologia e la qualità delle informazioni rilasciabili sugli armamenti nucleari è quindi una decisione politica collettiva ed unanime degli alleati, cui nessun Paese può sottrarsi, pena la violazione del patto di alleanza liberamente sottoscritto e del vincolo di riservatezza che da esso ne discende in alcune materie.

Ciò posto, per quanto riguarda, invece, il richiamato Trattato sulla Non Proliferazione, si fa presente che l'Italia sostiene con convinzione i principi ed i meccanismi di tale Trattato, al quale ha aderito circa trent'anni or sono a seguito di un lungo ed approfondito dibattito sulle nostre responsabilità e sui nostri interessi di lungo termine.

La posizione consolidata dell'Alleanza sull'argomento può essere riassunta nei seguenti punti.

Il primo punto riguarda il fatto che gli Alleati non ritengono che la politica nucleare dell'Alleanza sia in contrasto con il TNP. Anzi, gli Alleati riconoscono consensualmente che il TNP costituisce la «pietra angolare» degli sforzi globali per la non-proliferazione e una «base essenziale» per il disarmo nucleare, aspetti cui gli Alleati attribuiscono paritaria importanza.

Il secondo aspetto, invece, è costituito dalla conferma di tutti gli Alleati del loro pieno sostegno al Trattato, incluso il rafforzamento del processo di revisione, nonché il loro costante sforzo teso alla riduzione degli armamenti nucleari, concordando sull'importanza di un'adesione e un'osservanza universale al Trattato e ai suoi principi, nonché sull'impegno di tutti gli Stati alleati alla non-proliferazione, al disarmo e ad una pacifica cooperazione nucleare nell'ambito delle condizioni pratiche sulla non-proliferazione e di un rafforzato ruolo di controllo dell'AIEA (Agenzia internazionale per l'energia atomica). I Paesi alleati sostengono una rapida ratifica e applicazione del Protocollo addizionale dell'AIEA, avendo inoltre riaffermato la loro determinazione a contribuire all'applicazione delle conclusioni della Conferenza di riesame del TNP del 2000.

Il terzo ed ultimo punto, invece, è l'evidente impegno dell'Alleanza ai principi del disarmo, così come testimonia la riduzione del numero di armi a disposizione per le sue forze sub-strategiche in Europa di oltre l'85% dal 1991 e di quasi il 95% dai picchi raggiunti durante la Guerra fredda.

Il Ministro	della difes	a
	Paris	ίI

(31 dicembre 2008)

Fascicolo 57

PISA, IOVENE, BELLINI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

il «Corriere della Sera» del 12 febbraio 2007 ha pubblicato un'intervista ad un ufficiale del contingente italiano in Afghanistan, il tenente Nicola Piccolo, nella quale l'ufficiale afferma che il contingente sta realizzando a Herat una chiesa cattolica;

«È la prima chiesa cristiana in terra afgana. Sarà dedicata alla Madonna» afferma il tenente Piccolo secondo quanto riporta il quotidiano che continua: «11 progetto è nostro ma la costruiscono gli afgani. E lo fanno con grande entusiasmo»;

la chiesa cattolica che sta sorgendo ad Herat con il lavoro dei militari italiani dovrebbe servire una comunità le cui dimensioni non sono note ma che è certamente minuscola. Fonti giornalistiche riferiscono di una comunità cristiana che varia tra i mille e i tremila credenti. Il World Factbook della CIA riferisce che l'80 per cento degli afghani è musulmano sunnita, il 19 per cento sciita e il restante un per cento di fedi diverse;

è ben noto che a tutt'oggi, in Afghanistan, i convertiti dall'Islam sono sottoposti ad isolamento e a vere e proprie persecuzioni, come ben dimostra il caso del cittadino afghano Abdul Rahman, costretto a rifugiarsi in Italia in quanto condannato a morte da una corte islamica, legale nel Paese anche dopo la caduta dei Talebani, per essersi convertito;

in questo contesto pare evidente che la realizzazione da parte dei militari italiani di un edificio di culto, a prescindere dalla religione, possa apparire come un'indebita ingerenza negli affari interni di quel Paese e un'iniziativa che semmai avrebbe dovuto essere di qualche organizzazione religiosa anche per evitare che la costruzione di un luogo di culto per iniziativa e sotto la protezione di un contingente armato possa apparire come un'insopportabile imposizione,

si chiede di sapere:

se quanto riportato nell'intervista citata corrisponda a verità;

se il Ministro in indirizzo ne fosse informato;

con quali fondi la chiesa venga realizzata;

di chi sia stata l'iniziativa di costruire la chiesa cattolica ad Herat e all'interno di quale progetto di cooperazione ed assistenza esso si collochi;

se il Ministro non ritenga che sarebbe più appropriato per un contingente in armi dedicarsi a progetti di cooperazione rivolti alla generalità della popolazione.

(4-01340)

(14 febbraio 2007)

RISPOSTA. – In relazione ai contenuti dell'interrogazione in esame, si deve precisare, innanzitutto, che la richiamata notizia riportante l'intervista rilasciata dal portavoce del Contingente italiano in Afghanistan rappresenta in modo impreciso i fatti.

Fascicolo 57

Al riguardo, si fa notare che il Contingente italiano è presente ad Herat su due basi: una presso la città e l'altra è posizionata all'interno dell'aeroporto. Nel quadro del potenziamento infrastrutturale di quest'ultima, è stato realizzato un locale polifunzionale dalle dimensioni di 10 metri per 15 metri, la cui architettura esterna ricalca una tipica costruzione afghana con il tetto a terrazza.

Il citato locale, che si sviluppa su un unico piano, è adibito a sala riunioni e *briefing*, tempo libero, cinema ed anche a locale, ove la domenica o in concomitanza con particolari ricorrenze religiose, è celebrata la Santa Messa per il personale della base, in sostituzione della tenda ove veniva precedentemente celebrata.

Non si tratta, pertanto, di locale dedicato esclusivamente alle funzioni religiose (chiesa cattolica), ma di una struttura polifunzionale i cui costi sono stati sostenuti con le normali assegnazioni per la missione dedicate alla implementazione del piano regolatore della base aeroportuale di cui si tratta.

Infine, con riferimento all'opportunità che il Contingente italiano si dedichi «a progetti di cooperazione rivolti alla generalità della popolazione», si fa notare che le attività in Afghanistan sono state sempre duplici: militari e umanitarie.

In particolare, le attività militari sono dirette a svolgere compiti di sorveglianza e pattugliamento, mentre quelle umanitarie sono rivolte all'approvvigionamento di cibo e medicine a favore della popolazione civile presente nel Paese o rifugiata in Pakistan.

Infatti, una strategia unicamente militare non può essere considerata, da sola, sufficiente a garantire il successo della missione poiché l'intervento deve essere inserito nel più vasto sforzo di ricostruzione delle istituzioni e della società civile, sforzo in cui l'Italia è impegnata, ma la cui responsabilità ricade ovviamente anche su dicasteri diversi da quelli della difesa.

Infatti, soltanto uno sforzo concentrato, coordinato e duraturo nei settori civile ed economico, del Rule of Law e della tutela dei diritti umani potrà porre le basi per riuscire a garantire in tutto il Paese una *governance* efficace e sostenibile.

È di tutta evidenza, dunque, l'importanza che l'Italia continui a dare il proprio contributo per la ricostruzione sociale, culturale ed economica dell'Afghanistan, che ha bisogno di soccorso con medicine, alimenti, attrezzature, materiali d'ogni genere e opere di ricostruzione, di impianti ospedalieri, elettrici e delle comunicazioni e di opere di bonifica da agenti inquinanti e da ordigni esplosivi, in particolare mine.

Al riguardo, si sottolinea come siano stati conseguiti risultati importanti in tutti questi campi.

Tra il 2005 e il 2007, sono stati realizzati progetti d'emergenza nei settori dell'educazione (fornitura di arredi scolastici, ausili didattici, materiale di cancelleria, eccetera), della pubblica utilità (fornitura di attrezzi ed indumenti di lavoro agli operai del Comune) e della salute (fornitura di ambulanze, medicine, materiale sanitario e sostegno alla clinica Hope).

27 Febbraio 2008

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 57

Sono state, inoltre, condotte campagne di trattamento antiparassitario degli animali da pascolo, nonché la realizzazione di pozzi ad uso agricolo ed umano che hanno consentito ad alcuni villaggi di far fronte a croniche carenze di risorse idriche.

Si è provveduto peraltro per stimolare la ripresa delle attività artigianali, alla distribuzione di 1.000 macchine da cucire e 500 telai per la fabbricazione di tappeti.

Relativamente alle attività CIMIC svolte nell'area di Herat si fa rilevare, inoltre, la costruzione e ristrutturazione di 11 scuole, la ristrutturazione, in collaborazione con la protezione civile, del pronto soccorso di Herat, nonché il potenziamento della rete idrica del capoluogo ed infine il consolidamento degli argini di alcuni fiumi.

Il Ministro della difesa Parisi

(29 gennaio 2008)

ROSSI Fernando. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e dell'interno. – Premesso che:

la tragedia del popolo curdo, come è noto, non ha riguardato solo la repressione messa in atto dall'Iraq di Saddam Hussein;

la Turchia, come risulta da numerose denunce di associazioni umanitarie internazionali, tra cui Amnesty International, ha messo in atto durissime forme repressive delle associazioni politiche e culturali curde;

due fratelli, anch'essi di etnia curda, dopo l'assassinio del padre al tempo dirigente negli anni Settanta dei Pasmerga di Mustafà Balzani, avvenuto nel '95 (arrestato, il suo corpo fu trovato privo di vita dopo 20 giorni), chiesero ed ottennero asilo politico in Germania nel 1998;

il fratello più giovane, Mehmet Fadil Nas, che era rimasto in Turchia, a lungo restio ad abbandonare la propria comunità, al ricevimento della cartolina precetto per svolgere il servizio militare, avendo avuto non piacevoli notizie sul trattamento riservato ai curdi, è stato convinto a mettersi in salvo raggiungendo i fratelli in Germania;

la sua richiesta d'asilo è però stata rifiutata con la motivazione, ufficiosa, che la Turchia ha avviato le procedure per entrare nella Comunità europea e che questo cambiava le cose;

il suo legale lo ha informato che i nuovi accordi tra Germania e Turchia avrebbero comportato il suo arresto ed il rimpatrio, è ciò ha indotto il ragazzo a raggiungere un cugino in Italia, fornendo alla Questura di Ferrara tutti gli elementi per giustificare la richiesta di asilo politico in Italia; egli ha però appreso che la normativa europea non consente di bypassare il primo paese a cui è stata rivolta domanda e che dovrà rientrare in Germania, potendosi ivi avvalere della facoltà di fare appello contro il rifiuto di asilo politico, e che, a fronte di nuovo diniego, gli rimarrà la possibilità di ricorrere alla Corte europea per i diritti dell'uomo, di Strasburgo;

Fascicolo 57

ma in questi giorni, l'avvocato della associazione per i diritti civili che aveva seguito la prima richiesta d'asilo, lo ha informato che al suo rientro in Germania corre seri rischi di incarcerazione e rimpatrio,

l'interrogante chiede di sapere:

se sia possibile che la vicenda umana e giuridica di Mehmet Fadil Nas, possa essere esaminata e seguita dal nostro Ministero degli affari esteri o per le politiche comunitarie, al fine di ottenere il rispetto dei nostri principi costituzionali;

inoltre, se non sia possibile raggiungere un accordo con le autorità tedesche, in base al quale il giovane possa seguire dall'Italia l'*iter* giuridico della propria richiesta d'asilo, ed in subordine, in ottemperanza a decisioni da loro eventualmente già assunte e tese a limitarne la libertà personale, se non sia possibile, nelle more della conclusione dell'*iter*, che il giovane resti a Ferrara, vincolandolo alla firma giornaliera presso gli uffici di Pubblica Sicurezza a ciò preposti;

infine se non sia possibile, qualora, per accordi o normative vigenti, le autorità tedesche non aderissero a tali soluzioni, non sia possibile avere rassicurazioni attraverso i canali diplomatici che, al suo ritorno in Germania, il giovane possa avere la possibilità di attendere la conclusione dell'*iter* d'esame della propria richiesta d'asilo, presso le famiglie dei fratelli che già godono dello *status* di rifugiati politici.

(4-02761)

(2 ottobre 2007)

RISPOSTA. – In merito a quanto sollevato nell'atto parlamentare in parola, si fa presente che la normativa comunitaria in materia di asilo mira ad evitare l'esame simultaneo della medesima domanda di asilo da parte di più Stati membri, mentre la procedura resta di competenza nazionale.

Il Regolamento CE n. 343/2003, che stabilisce i criteri ed i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo (c.d. Regolamento Dublino II), afferma che in linea generale una domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, individuato come stato competente in base ai criteri enunciati dallo stesso regolamento.

In deroga a tale principio, l'art. 3, paragrafo 2, del testo in parola lascia tuttavia a ciascuno Stato membro la possibilità di esaminare su base volontaria una domanda d'asilo anche se tale esame non gli compete in base al Regolamento. In tal caso, esso diventa lo Stato membro competente ai sensi del Regolamento e si assume tutti i relativi obblighi, informandone eventualmente lo Stato membro anteriormente competente (cosiddetta clausola di sovranità).

Il regolamento stabilisce inoltre che lo Stato membro che rilasci al richiedente asilo un titolo di soggiorno diventa automaticamente lo Stato competente ai sensi del regolamento per l'esame della domanda (art. 16, paragrafo 2).

Fascicolo 57

Per quanto riguarda gli specifici fatti riportati nell'interrogazione, ai sensi del regolamento nulla impedirebbe all'Italia, da un punto di vista strettamente giuridico, di assumere volontariamente la competenza ad esaminare la domanda d'asilo in questione. Occorre tener presente, tuttavia, che, in una prospettiva più ampia, il sistema di Dublino, tendente a scoraggiare pratiche di «asylum shopping», rappresenta una tappa importante del processo di costruzione di un regime comune di asilo entro il 2010, obiettivo politico ribadito da ultimo dallo stesso Consiglio Europeo di giugno 2007 quale parte integrante della politica europea sulle migrazioni.

Si fa presente, comunque, che il Ministero dell'interno, competente per l'esame della vicenda giuridica del cittadino turco Mehmet Fadil Nas in relazione alla concessione o meno allo stesso dello *status* di rifugiato, nonché competente per le problematiche attinenti alla permanenza o meno del summenzionato nel territorio italiano, in data 31 agosto 2007 ha disposto il trasferimento del sig. Nas in Germania, ai sensi dell'art. 16.1 del citato regolamento CE, in virtù del riconoscimento, da parte di quel Paese, della propria competenza a valutare la richiesta di asilo. Al fine di ottemperare alla suddetta disposizione, la Questura di Ferrara ha organizzato il trasferimento in Germania del sig. Nas per il giorn 11 settembre 2007. Tuttavia da tale data il sig. Nas risulta irreperibile.

Per completezza di informazione, si precisa che la presenza in Italia del cugino del sig. Nas non poteva essere ritenuto motivo sufficiente per radicare la competenza italiana, in considerazione sia della precedente decisione negativa sulla domanda di asilo pronunciata dalla Germania, sia della circostanza che il grado di parentela non rientra tra quelli presi in considerazione dall'art. 2, lettera *i*), del citato regolamento di Dublino, ai fini del ricongiungimento familiare.

Infine, non risulta agli atti del Ministero dell'interno che il sig. Nas abbia presentato ricorso al TAR avverso il provvedimento di trasferimento in Germania.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Crucianelli (6 febbraio 2008)

ROSSI Fernando. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso che:

l'Italia, il 30 marzo 2007, ha sottoscritto il testo del Trattato sui Diritti delle persone con disabilità, promosso dalle Nazioni Unite,

solo 7 Paesi, dei 116 che hanno condiviso il testo del Trattato, hanno in seguito ratificato la Convenzione che lo rende operativo;

per far entrare in vigore tale Convenzione è necessario che questa sia ratificata da almeno 20 Paesi; 27 Febbraio 2008

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 57

anche l'Italia è ferma alla sola sottoscrizione del testo del Trattato, si chiede di sapere se il Governo italiano intenda, e con quali tempi, procedere alla ratifica della Convenzione.

(4-02817)

(4 ottobre 2007)

(19 febbraio 2008)

RISPOSTA. – Il processo di recepimento della Convenzione da parte dell'ordinamento italiano ha preso avvio con la costituzione di un gruppo di lavoro composto da funzionari di questo Ministero e del Ministero della solidarietà sociale, che ha avuto il compito di predisporre la complessa documentazione di supporto per il disegno di legge di ratifica, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 28 dicembre 2007.

Va ricordato che la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità rappresenta uno strumento internazionale complesso, che mira a promuovere, tutelare e garantire il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone disabili, nonché a promuovere il rispetto per la loro dignità. In tal senso, il contenuto della Convenzione investe l'intera sfera della vita delle persone disabili, toccando tematiche vaste come la discriminazione sulla base della disabilità, la tutela delle donne e dei minori, la partecipazione alla vita politica e sociale, l'eguale riconoscimento davanti alla legge, il divieto di tortura, sfruttamento, violenza o maltrattamenti, la libertà di movimento e di espressione, l'istruzione, i pari diritti e le pari opportunità ed il ruolo della cooperazione internazionale. L'Italia ha inoltre firmato il Protocollo opzionale alla Convenzione, impegnandosi così a riconoscere la competenza di un Comitato internazionale per i diritti delle persone con disabilità a ricevere e ed esaminare comunicazioni da o in rappresentanza di individui o gruppi di individui sottoposti alla sua giurisdizione, che affermino di essere vittime di violazioni delle disposizioni della Convenzione da parte dello Stato. La ratifica del Protocollo, che avverrà insieme a quella della Convenzione, assicurerà pertanto anche una forma di monitoraggio internazionale del rispetto della Convenzione.

> Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Vernetti

ROSSI Fernando, BENVENUTO, BONADONNA, BOSONE, CO-MINCIOLI, PETERLINI, RIPAMONTI, THALER AUSSERHOFER, TI-BALDI, ZANONE, RAME, PERRIN, ANDREOTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. – Premesso che:

la cefalea nelle sue forme primarie (emicrania – cefalea tensiva – cefalea a grappolo) colpisce circa il 12% degli individui ed è la patologia neurologica più diffusa nel mondo;

Fascicolo 57

l'emicrania cronica, per esempio, è una malattia estremamente invalidante, al punto tale che l'Organizzazione mondiale della sanità l'ha collocata tra le patologie con massima disabilità, quali la cecità, la psicosi e la tetraplegia; disabilità ancora più grave se si considera che questa patologia si manifesta prevalentemente nel periodo più produttivo della vita del soggetto. Ciò non solo amplia l'impatto della malattia sull'attività lavorativa, ma il disagio provocato dall'aver dolore ogni giorno ricade sui rapporti familiari e le relazioni sociali, perché, nei casi più gravi, il dolore è talmente acuto da impedire lo svolgimento delle normali attività;

i soggetti colpiti da cefalea sono obbligati a sottoporsi ad accertamenti, nonché a terapie lunghe e costose per cercare di migliorare le loro condizioni di vita, con esiti per la maggior parte delle volte fallimentari;

nei pazienti affetti da cefalea a grappolo il dolore si manifesta in modo talmente severo che molti pazienti riferiscono che se l'attacco non dovesse risolversi come generalmente succede nel giro di 45-90 minuti, ma durasse ore consecutive senza alcuna attenuazione, rinuncerebbe alla propria vita; ecco perché è anche chiamata cefalea da suicidio. In particolare, la classificazione della International Headache Society (IHS) del 2004 definisce la cefalea a grappolo cronica come segue:

- a) attacchi di dolore orbitario, sovraorbitario o temporale che durano 15–180 minuti;
- b) la cefalea è accompagnata da almeno uno dei seguenti sintomi: 1) iniezione congiuntivale o lacrimazione ipsilaterale; 2) congestione nasale o rinorroea ipsilaterale; 3) edema palpebrale ipsilaterale; 4) sudorazione della testa faccia ipsilaterale; 5) miosi e ptosi ipsilaterale;
  - c) gli attacchi hanno una frequenza da uno ad otto al giorno;
- d) la cefalea a grappolo viene definita cronica quando gli attacchi durano per più di un anno e sono separati da un periodo di remissione non più lungo di un mese;

il ricorso ad analgesici si rivela inutile (poiché viene rimosso temporaneamente il dolore, ma non ne è eliminata la causa) e in breve tempo è pure controproducente perché l'abuso di sintomatici porta ad un tipo di cefalea quotidiana chiamata «Cefalea da rimbalzo»;

le ripercussioni negative sulla vita dei pazienti vanno dal *deficit* di concentrazione durante il lavoro o le attività quotidiane, alla penalizzazione nei rapporti di amicizia o familiari (sino a sfociare in depressione reattiva), dalla rinuncia ad impegni sociali ad una reiterata assenza lavorativa o scolastica;

i costi sociali dovuti alla forzata assenza dal lavoro a sono particolarmente elevati (già nel 1997 in Italia, venivano quantificati in un miliardo di euro);

alla Camera dei deputati è stata presentata una proposta di legge (n. 910 del 2001 e n. 272 del 2006) per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale;

la Regione Lombardia ha emesso, con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* – Serie ordinaria, n. 3 del 15 gennaio 2007 una serie di indicazioni operative per la valutazione delle cefalee nell'ambito dell'invalidità

Fascicolo 57

civile; questo costituisce un valido esempio di tutela dei pazienti affetti da cefalea, ed allo stesso tempo evidenzia un limite nella disomogeneità con la quale persone affette dalla medesima patologia si vedono trattate a seconda del territorio regionale nel quale risiedono,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno adeguare con urgenza la legislazione alle indicazioni già fornite dall'Organizzazione mondiale della Sanità e dall'International Headache Society, riconoscendo la cefalea primaria come malattia sociale e come fattore invalidante:

se, fatta salva la competenza delle varie Regioni nel riconoscimento dell'invalidità civile, non si ritenga necessario, per quanto di competenza, intervenire tempestivamente per inserire nelle tabelle ministeriali la valutazione relativa alle cefalee primarie, come da quadro disposto dalla Regione Lombardia;

se non esista le possibilità di prevedere, per i casi di cefalea più grave, l'accesso al lavoro come categoria protetta;

se non si intenda intraprendere tutte le azioni necessarie affinché i malati di cefalea non siano lasciati soli di fronte al loro dolore e di fronte alle elevate spese mediche e farmaceutiche necessarie alle loro cure.

(4-02421)

(18 luglio 2007)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, a seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le cefalee rappresentano il più comune disturbo del sistema nervoso nella popolazione generale; pertanto l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha inserito dal 2004 le cefalee tra le patologie del sistema nervoso, oggetto del «Programma sui Disturbi Neurologici e Neuroscienze», riconoscendole come un problema di salute pubblica a livello mondiale.

Inoltre l'OMS, in collaborazione con la «World Headache Alliance», la «International Headache Society» e la «European Headache Federation», ha promosso la campagna «Lifting the Burden: the Global Campaign to reduce the burden of headache», focalizzata sulla prevenzione, diagnosi e trattamento di questa patologia.

Le iniziative adottate hanno l'obiettivo di assicurare la disponibilità di un appropriato programma terapeutico in ogni Paese, mediante la promozione di studi epidemiologici, la verifica delle strutture esistenti in grado di effettuare diagnosi e trattamento, l'informazione e la formazione del personale sanitario, l'adozione, insieme alle competenti autorità locali, di nuovi progetti di intervento e la realizzazione di strutture dedicate alle cefalee.

In merito all'eventuale riconoscimento della cefalea come malattia «sociale», richiesto nell'atto parlamentare, si precisa che non si avrebbero per questi pazienti effetti concreti in termini di benefici, né sotto il profilo economico-finanziario, né sotto quello organizzativo-operativo.

Fascicolo 57

Infatti, a seguito della riforma sanitaria (legge 23 dicembre 1978, n. 833) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, concernente «Disposizioni relative agli enti operanti nel settore sanitario», è risultato non più applicabile ed conseguentemente è cessata l'erogazione da parte del Ministero della salute del contributo per il funzionamento dei centri per le malattie sociali, prevista dall'art. 8 del decreto presidenziale.

Per quanto riguarda l'inserimento della patologia in esame nell'elenco delle malattie croniche per le quali è garantita l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, tale inserimento comporterebbe benefici assai modesti per le persone affette, sia perché l'esenzione non potrebbe comunque riguardare, in base al decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, la fase di accertamento della malattia, e sia perché non avrebbe conseguenze sulle modalità di erogazione dei farmaci, che sono assoggettati ad un regime di *ticket* in base a disposizioni autonomamente assunte dalle Regioni.

Un concreto sostegno ai cittadini può essere individuato nel decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, che definisce le patologie croniche ed invalidanti con pesante carico assistenziale, rispetto alle quali è prevista la suddetta esenzione.

Appare, peraltro, indispensabile puntare sulla qualità degli interventi del sistema sanitario, che non si persegue con leggi «speciali» per specifiche patologie, tenuto conto anche dell'elevato numero di patologie cronico-degenerative che impegnano il S.S.N. e che comportano disabilità nelle persone che ne soffrono.

L'attuale organizzazione sanitaria, di competenza delle Regioni a seguito della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, consente una distribuzione delle risorse per la prevenzione, la cura e la riabilitazione di tutte le patologie; tale distribuzione potrebbe risultare non imparziale, qualora le risorse, invece di seguire un criterio programmatico di equità, venissero impegnate sulla base di «prescrizioni» giuridiche che privilegiano una categoria patologica, rispetto ad un'altra, in assenza di valide e comprovate evidenze scientifiche.

Per quanto riguarda le iniziative mirate ad innovare l'approccio alle persone con disabilità, si segnala che il Ministero della salute ha attivato un progetto di ricerca per la messa a punto di un modello di valutazione, ispirato ai principi della «Classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute (ICF)» dell'OMS, finalizzato a delineare un profilo della persona nel complesso di tutte le componenti bio-psicosociali che concorrono a renderla non autonoma e non autosufficiente.

Il progetto, peraltro, implica un percorso che dovrà necessariamente essere recepito da specifiche norme.

Si precisa, tuttavia, che il sistema attuale di riconoscimento del grado di disabilità (invalidità civile e/o *handicap*) può consentire l'accesso ai benefici economici e assistenziali previsti per gli invalidi civili, sulla base del riscontro di menomazioni permanenti di organi, funzioni e apparati, anche se la patologia certificata non è inserita nella Tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti,

Fascicolo 57

di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1992; è infatti esplicitamente prevista l'applicazione del criterio di equivalenza delle menomazioni, a prescindere da quale sia la patologia che le produce.

Relativamente al richiamo fatto nell'atto parlamentare circa l'iniziativa adottata dalla Regione Lombardia, si precisa che l'istituto dell'invalidità civile ha valenza di livello nazionale e le modalità formali di riconoscimento sono uniformi in tutto il territorio nazionale; in materia l'autonomia regionale attiene solamente agli ambiti organizzativi.

Il quadro di riferimento predisposto dalla suddetta Regione, in ordine alle percentuali delle menomazioni ritenute correlate alla cefalea, ha un esclusivo valore indicativo; inoltre, come già precisato, si sottolinea che le Commissioni medico-legali preposte all'accertamento delle invalidità hanno l'obbligo professionale di operare le proprie valutazioni sulle reali menomazioni della persona, a prescindere dal fatto che la patologia certificata venga o meno indicata nella Tabella di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1992.

In merito alla possibilità di prevedere, per i casi di cefalea più grave, l'accesso al lavoro come categoria protetta, si precisa che il diritto al lavoro dei disabili è disciplinato dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

La normativa in questione si propone quali finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro, attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato; pur non prevedendo l'accesso al lavoro per malati affetti da specifiche patologie, si applica a tutte le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di *handicap* intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, nonché alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, ai soggetti non vedenti o sordomuti ed agli invalidi di guerra, militari e civili, e a quelli per servizio.

	Il Sottesegretario di Stato per la salute
	GAGLIONE
(12 febbraio 2008)	

RUSSO SPENA, BOCCIA Maria Luisa. – Ai Ministri della giustizia e dell'università e della ricerca. – Premesso che:

il comma 2-ter dell'articolo 16 del decreto legislativo 398/1997 riduce ad un anno la durata della Scuola di specializzazione per le professioni legali (S.S.P.L.) per coloro che abbiano conseguito la laurea quinquennale in giurisprudenza secondo il nuovo ordinamento, anche in ragione dell'ulteriore incremento di un anno della durata del loro ciclo accademico, rispetto a coloro che abbiano conseguito la laurea quadriennale in giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento;

tale norma assegna ai Ministri in indirizzo la competenza in ordine all'emanazione di un regolamento (allo stato non ancora emanato) volto

Fascicolo 57

ad adeguare l'ordinamento didattico delle S.S.P.L. alla prevista durata annuale del corso di studi;

tale regolamento interministeriale, conformemente al criterio dell'efficacia delle norme giuridiche, in relazione alla gerarchia delle fonti, dovrebbe limitarsi alla mera attuazione del suddetto decreto, non potendo ovviamente abrogarne né modificarne in alcun modo il contenuto né i principi di diritto ivi affermati;

i laureandi in giurisprudenza del nuovo ordinamento hanno svolto il corso di studi quinquennale, riponendo un legittimo affidamento nella possibilità di conseguire la specializzazione all'esito di un corso di studi di durata annuale, come previsto dalla legge, al fine di potere accedere ai concorsi da uditore giudiziario, per la partecipazione ai quali l'articolo 124 del regio decreto 12/1941, come recentemente modificato, prevede, quale presupposto necessario, il conseguimento del diploma di specializzazione per le professioni legali;

### considerato che:

nonostante il tempo trascorso dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 398/1997, non è ancora stato adottato il citato regolamento, volto ad adeguare l'ordinamento didattico delle S.S.P.L. alla durata annuale;

il comma 1 dell'articolo 7 del decreto ministeriale 537/1999, dettato – anche per ragioni di successione di leggi nel tempo – con riferimento ai laureati all'esito di corso di studi quadriennali e secondo il vecchio ordinamento, stabilisce per le S.S.P.L. una durata biennale «non suscettibile di abbreviazioni»;

le S.S.P.L., erroneamente negando l'autoapplicatività e il contenuto sostanziale del suddetto decreto legislativo in merito alla durata annuale delle stesse scuole, in assenza dell'adozione del citato regolamento interministeriale, hanno istituito un ciclo di studi biennale anche per coloro che abbiano conseguito la laurea quinquennale, prevedendo che il corso di durata annuale entrerà in vigore dall'anno accademico 2007-2008, così beneficiando unicamente coloro che si siano laureati in cinque anni, in palese violazione del principio di eguaglianza-ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione;

il dottor Matteo Moretti di Genova ha promosso una petizione sulla questione fra i laureati quinquennali in giurisprudenza, secondo il nuovo ordinamento delle Università degli studi di Genova e del Piemonte orientale, che in data 7 agosto 2006 è stata ritualmente trasmessa al Ministero dell'università, al Ministero della giustizia e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di sensibilizzare il Governo al problema,

#### si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della questione trattata;

se, anche alla luce delle precedenti osservazioni, non ritengano opportuno assumere ulteriori informazioni in ordine alla questione in oggetto;

Fascicolo 57

se non ritengano opportuno dare tempestiva attuazione alla norma di cui al comma 2-ter dell'articolo 16 del decreto legislativo 398/1997, al fine di consentire ai laureati in giurisprudenza che più tempestivamente abbiano svolto il proprio ciclo di studi, nel quinquennio previsto dal nuovo ordinamento, di potere conseguire la specializzazione annuale, già a partire dall'anno accademico 2006-2007, così da garantire agli stessi la tutela dei propri diritti quesiti, e favorendo l'adozione di una disciplina maggiormente conforme ai principi di eguaglianza e ragionevolezza, di cui all'articolo 3 della Costituzione.

(4-02465)

(24 luglio 2007)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare in discussione, si rappresenta che il decreto 21 dicembre 1999, n. 537, recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per l'esercizio delle professioni legali, fissa a due anni la durata di tali scuole.

In deroga a tale provvedimento, l'articolo 17 della legge 19 febbraio 2001, n. 48, ha previsto, in particolare, che, per i possessori della laurea specialistica conseguita secondo la riforma introdotta con il decreto ministeriale n. 509 del 1999, l'ordinamento delle scuole di cui trattasi potesse essere articolato in un solo anno di corso.

La norma affidava, altresì, al Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con quello della giustizia, il compito di provvedere alla definizione dei criteri generali di adeguamento dell'ordinamento di dette scuole.

Successivamente, l'articolo unico, comma 146, del collegato alla finanziaria 2007, di cui al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha esteso la durata biennale di dette scuole anche ai laureati del nuovo ordinamento quinquennale ed ha previsto, inoltre, la possibilità che «per tali soggetti, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008, con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con quello della giustizia, l'ordinamento didattico delle scuole può essere articolato sulla durata di un anno».

Al riguardo, si deve fare presente che il Ministero non ha ritenuto di dare attuazione alla predetta normativa, tenuto conto in particolare del parere nel frattempo espresso dalla CRUI in merito ad una sostanziale corrispondenza dei contenuti dei due percorsi di studio. Inoltre, è da considerare che la finalità delle scuole in argomento è la formazione specifica di coloro i quali andranno ad esercitare le professioni legali, sia nell'indirizzo giudiziario-forense che in quello notarile e presuppone, quindi corsi di studio qualificati per il raggiungimento di tale obiettivo, mentre i corsi di laurea sono comunque preordinati a fornire una formazione di carattere

27 Febbraio 2008

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 57

generale, che non si riferisce, pertanto, a quelle specifiche competenze professionali.

Il Ministro dell'università e della ricerca Mussi

(4 febbraio 2008)

SODANO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali*. – Premesso che:

negli ultimi anni significative innovazioni hanno interessato l'assetto del Ministero per i beni e le attività culturali ed hanno modificato il quadro normativo della legislazione in materia di tutela e valorizzazione;

dal settembre 2002 le attribuzioni della Sovrintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio di Napoli e provincia si sono estese anche al patrimonio storico artistico ed etnoantropologico;

questo ampliamento delle competenze ha comportato un esercizio più ampio ed integrato della tutela, applicato non solo agli edifici storici – (chiese, conventi, palazzi, castelli) – ma anche a tutti quegli apparati decorativi, opere d'arte e manufatti in essi contenuti;

l'unificazione e l'accorpamento delle competenze territoriali ha prodotto, nonostante la drastica riduzione delle risorse finanziarie operata dal Governo Berlusconi, risultati di grande rilievo, mai raggiunti negli anni precedenti quando le competenze erano affidate alla Sovrintendenza per il patrimonio storico-artistico di Napoli e provincia;

la creazione di un unico ufficio periferico preposto alla tutela ha consentito di semplificare e alleggerire la macchina burocratica, razionalizzare e utilizzare in modo più oculato le risorse finanziarie, sviluppare strategie unitarie e coerenti, garantire una presenza costante e fruttuosa sul territorio con restauri organici, mostre, catalogazioni, iniziative didattiche:

nella nuova bozza di riforma del regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali è previsto il ritrasferimento delle competenze sul patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico al «Polo museale» di Napoli;

negli ultimi cinque anni le Sovrintendenze speciali per i poli museali, tra cui quella napoletana, hanno registrato un'esperienza fallimentare per l'incapacità di rendere efficienti e funzionali le strutture, programmare iniziative annuali, definire progetti durevoli e di largo respiro, attrarre investimenti pubblici e privati;

il nuovo e ingarbugliato frazionamento delle competenze non solo non fornisce soluzioni adeguate ai problemi del sistema museale napoletano per portare avanti una politica culturale valida con iniziative di prestigio e degne della sua illustre storia, ma potrebbe avere notevoli ripercussioni anche sulla tutela, la valorizzazione ed il restauro dei beni culturali del territorio in quanto le risorse finanziarie, destinate dallo Stato alla

Fascicolo 57

tutela del patrimonio, potrebbero essere impiegate per rimpolpare i magri bilanci museali,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni tecniche che hanno indotto a scorporare le competenze sul patrimonio storico, artistico ed etnoatropologico della città di Napoli e della provincia e assegnarle al Polo museale speciale di Capodimonte, che a differenza di Roma o Firenze risulta slegato, per la sua storia e per la sua formazione, da buona parte del territorio provinciale e metropolitano;

se questa frantumazione di competenze non prefiguri una diminuzione del ruolo della Sovrintendenza per i beni architettonici di Napoli nell'azione mirata di tutela e valorizzazione:

se non si ritenga opportuno avviare, nell'ipotesi di nuovi cambiamenti istituzionali, un'indagine sulla gestione relativa agli esercizi finanziari 2003-2007 del Polo museale di Napoli e delle altre Sovrintendenze speciali, avvalendosi della collaborazione della Corte dei conti;

se non si ritenga necessario introdurre nel testo di riforma indispensabili correzioni volte a fornire alle Sovrintendenze speciali per i Poli museali di Roma, Firenze, Venezia e Napoli strumenti efficaci per un funzionamento innovativo e dinamico: ampia autonomia finanziaria e gestionale sottoposta a valutazione periodica, maggiore coordinamento con le università e gli enti di ricerca, assunzione di nuovo personale specializzato, efficaci meccanismi di incentivi fiscali per gli investitori e i donatori.

(4-02729)

(26 settembre 2007)

RISPOSTA. – Con riferimento al primo quesito, si chiarisce che le motivazioni tecniche che hanno condotto allo scorporo delle competenze del patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico dalla Soprintendenza per i beni architettonici di Napoli e la loro conseguente attribuzione al Polo museale napoletano si rinvengono nella necessità di ancorare le istituzioni museali al territorio, al fine di mantenere e sviluppare la relazione tra il museo ed il contesto culturale nel quale esso risulta inserito. Ciò vale in particolar modo per i musei napoletani di San Martino e di Capodimonte che sono costituiti in larghissima parte da opere nate in quei luoghi.

In merito al secondo quesito, non si ritiene che tale nuovo riparto di competenze prefiguri alcuna diminuzione dell'attività di tutela svolta dagli organi periferici di questo Ministero.

Per quanto concerne la richiesta di una indagine sulla gestione del Polo per gli anni 2003-2007, si fa presente che all'interno di ciascun «Polo Museale» opera un collegio di revisori dei conti e che i relativi bilanci sono vagliati ed approvati dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo Ministero.

Nel corso del periodo indicato non è emerso a carico del Polo napoletano nessun elemento di rilievo.

Fascicolo 57

Infine, per quanto concerne il potenziamento dei Poli museali, il grado di autonomia finanziaria e gestionale risulta già sufficientemente ampio e tale da consentire un efficace coordinamento con le altre istituzioni pubbliche.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

MAZZONIS

(5 febbraio 2008)

STIFFONI. – Al Ministro dell'interno. – Premesso che:

gli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono considerati «agenti di pubblica sicurezza«, sulla base dell'art. 35 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che sancisce esplicitamente la vigenza dell'art. 8, comma 1, della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

ne consegue che deve esserci un trattamento paritario nella regolamentazione di alcuni istituti giuridico-normativi con altre Forze di «pubblica sicurezza» (ad es. Polizia di Stato);

all'interrogante risultano, invece, casi di illegittima disparità di trattamento, sia in termini di retribuzione che in ambito pensionistico, tra gli appartenenti al Corpo dei Vigili del fuoco e le altre Forze di pubblica sicurezza;

nello specifico, sovente non risulta applicata la normativa prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, che prevede la concessione del beneficio di sei aumenti periodici di stipendio all'atto della cessazione dal servizio determinata da una qualsiasi causa, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, nonché la normativa prevista dall'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e dall'art. 3 della legge 27 maggio 1997, n. 284, che prevedono la concessione del beneficio dell'aumento del periodo di servizio, fino a un massimo di cinque anni, computabile ai fini pensionistici,

l'interrogante chiede di conoscere:

l'opinione del Ministro in indirizzo in merito all'interpretazione in premessa;

nel caso sia concorde, per quale motivo in alcuni casi la normativa non sia applicata;

quali iniziative intenda assumere al fine di assicurare la corretta applicazione della normativa in materia.

(4-00539)

(20 settembre 2006)

RISPOSTA. – Si premette che l'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 1941, n. 1570 – mantenuto in vigore dall'articolo 35 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco» – stabilisce che gli appartenenti ai Corpi dei Vigili del fuoco sono

Fascicolo 57

«agenti di pubblica sicurezza» «nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali» e attlibuisce agli stessi i benefici riconosciuti agli agenti della forza pubblica «nei viaggi di servizio». Analoga disposizione è, peraltro, contenuta per il personale del suddetto Corpo nazionale nell'articolo 6, comma 2, del citato decreto legislativo n. 139 del 2006.

Per quanto riguarda il trattamento degli appartenenti al C.N.VV.F. nella regolamentazione di alcuni istituti giuridici, la legge 30 settembre 2004, n. 252, ha introdotto, com'è noto, un'incisiva riforma attraverso il passaggio del rapporto d'impiego del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco dal regime privatistico a quello di diritto pubblico, al pari di quanto già previsto per gli altri Corpi dello Stato chiamati alla difesa dei valori fondamentali della Repubblica e indicati dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

A tale riforma, attuata nell'ottica di rendere il nuovo ordinamento più confacente alle missioni istituzionali del soccorso pubblico, della prevenzione incendi, della protezione civile e della difesa civile, non consegue, tuttavia, un trattamento analogo a quello riconosciuto alle forze di polizia nell'applicazione di alcuni istituti giuridici.

Ciò per un duplice ordine di ragioni: in via generale, in quanto nella categoria delle «Forze di Polizia» espressamente individuate dalla legge 1º aprile 1981, n. 121, non è compreso il personale dei Vigili del fuoco; in particolare, in quanto con l'emanazione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 – concernente l'«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco» – è stato istituito per il suddetto personale un comparto di negoziazione per la definizione degli aspetti economici e la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego, del tutto autonomo rispetto al comparto sicurezza.

Tale scelta è stata operata allo scopo di valorizzare le peculiarità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che, pur essendo parte integrante del sistema di sicurezza statuale, nell'ambito di questo svolge compiti diretti al conseguimento degli obiettivi di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente e non compiti inerenti alla prevenzione e repressione di reati, alla sicurezza delle istituzioni e della difesa militare, che sono propri degli organismi inclusi nel comparto sicurezza.

Pertanto, una completa equiparazione del personale C.N.VV.F. alle «altre Forze di Polizia» sarebbe possibile solo in virtù di una modifica del decreto legislativo n. 217 del 2005, nella parte relativa al procedimento negoziale, attraverso disposizioni di rango normativo primario.

Per quanto riguarda l'applicazione agli appartenenti al C.N.VV.F. dei benefici previsti in materia previdenziale dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, si fa presente che nel citato decreto legislativo è contenuta una previsione di carattere generale al fine di armonizzare ai principi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335 («Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare»), il trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, nonché del personale

Fascicolo 57

delle forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Tuttavia, la concessione degli stessi benefici (consistenti nei sei aumenti periodici di stipendio all'atto della cessazione dal servizio e dell'aumento del periodo di servizio, fino a un massimo di cinque anni, computabile ai fini pensionistici), è prevista esclusivamente per gli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, in virtù di un esplicito richiamo a singole normative indicate dai citati articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 165 del 1997, dettate per le medesime forze di polizia.

Non vi è, nell'attuale quadro ordinamentale, anche in virtù di una generale riserva di legge in materia, alcuna disposizione che, invece, stabilisca espressamente l'applicazione o l'estensione dei benefici in argomento agli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Si soggiunge, al riguardo, che anche una recente pronuncia giurisdizionale del T.A.R. Lazio (16 luglio 2007), nel far proprio un pacifico orientamento giurisprudenziale formatosi nella materia, sulla quale, peraltro, si è espressa anche la Corte costituzionale, ha ribadito «la legittimità dell'esclusione del Corpo dei Vigili del fuoco dall'uniformità retributiva prevista per il Corpo di Polizia e delle altre forze di polizia e del personale assimilato (Carabinieri e Guardia di Finanza, Agenti di custodia e Corpo forestale dello Stato) e dell'insussistenza del diritto all'erogazione dell'indennità pensionabile prevista dall'articolo 43, comma 3, della legge n. 121 del 1981 anche al predetto Corpo dei Vigili del fuoco».

Nella materia in questione, si verte in attività amministrativa vincolata, direttamente conseguente dalle disposizioni di legge che disciplinano i trattamenti retributivi, per cui soltanto attraverso una modifica legislativa può essere previsto per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco lo stesso trattamento previsto per il personale delle forze dell'ordine.

Non mancano, in proposito, nella presente legislatura iniziative volte a inserire nell'ordinamento norme *ad hoc* tendenti ad equiparare il Corpo nazionale, anche sotto il profilo del trattamento economico e previdenziale, alle forze di polizia.

Si soggiunge che il processo di adeguamento degli aspetti economici e retributivi riguardanti il personale del Corpo nazionale, conseguente al rinnovato assetto ordinamentale introdotto dalla citata legge di delega 252/2004, ha, comunque, trovato una sua prima attuazione attraverso la destinazione, da parte del Governo, di apposite risorse per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro nella legge finanziaria per il 2007.

In data 31 ottobre 2007 è stato, quindi, concluso il primo contratto di lavoro in regime di diritto pubblico, relativo al biennio 2006-2007, per tutto il personale dei Vigili del fuoco, con un incremento retributivo medio di 123,95 euro, analogo a quello previsto per il comparto sicurezza.

In aggiunta ai miglioramenti retributivi per il personale in regime di diritto pubblico, nella legge finanziaria per il 2008 sono state, inoltre, previste per il personale del Corpo nazionale risorse pari a 6,5 milioni di euro.

27 Febbraio 2008

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 57

La sottoscrizione del patto per il soccorso, per il quale, nella stessa legge finanziaria 2008 sono stati stanziati 10 milioni di euro, consentirà altresì di migliorare il servizio di soccorso tecnico urgente dei Vigili del fuoco, con l'impegno di ulteriori benefici a favore del personale, cui verrebbe garantito un incremento del trattamento economico accessorio.

Si è consapevoli che il processo di graduale allineamento retributivo con le altre componenti dello Stato, ad ordinamento civile, anch'esse chiamate ad assicurare la sicurezza della collettività, richiederà ulteriori risorse che, in relazione alla situazione economica del Paese, potranno essere appositamente destinate.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

Rosato

(21 gennaio 2008)

### STORACE. – Al Ministro dell'interno. – Premesso che:

nella tarda mattinata di giovedì 17 maggio 2007, attorno alle ore 12/12,30, alcune grosse travi sospese sopra il tetto della Scuola elementare «Gamurrini» di Arezzo si sono sganciate dalla gru che le stava trasportando, hanno sfondato il solaio per andare a schiantarsi nel corridoio della scuola;

una pura fatalità – questione di attimi – ha impedito ad un'intera classe di finire schiacciata sotto le travi mentre stava percorrendo il corridoio assieme alla maestra;

il committente dei lavori risulta essere il Comune di Arezzo,

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti:

per quale motivo lavori così pericolosi siano iniziati proprio all'inizio dell'anno scolastico 2006;

perché non sia stata individuata una sede alternativa per la scuola durante il periodo dei lavori;

perché non siano stati evitati lavori così pericolosi – soprattutto in presenza di carichi sospesi – durante l'orario scolastico (che si svolge solo la mattina) come sembra avesse chiesto a suo tempo la USL 8 di Arezzo;

se corrisponda al vero che i lavori sarebbero dovuti terminare il 31 dicembre 2006, quando invece a metà maggio 2007 il cantiere è ancora nel pieno della sua attività, come dimostra il grave incidente;

se corrisponda a verità che poche settimane prima un grosso masso era caduto dalla gru o dall'impalcatura, e aveva sfondato un finestrone per andare a rovinare – insieme ai vetri – sui banchi di un'aula casualmente vuota;

se corrisponda a verità che, più o meno nello stesso periodo, un operaio si era infortunato cadendo da un'impalcatura;

se tutti gli organi interessati ai lavori – a partire dal committente Comune di Arezzo alla Direzione didattica III Circolo, dalla USL alla Provincia di Arezzo – abbiano fatto di tutto per evitare il grave incidente, che solo per miracolo non ha provocato una strage di bambini;

Fascicolo 57

se il Comune di Arezzo e la Direzione didattica III Circolo abbiano denunciato all'autorità giudiziaria l'accaduto negli attimi seguenti;

perché il cantiere non sia stato immediatamente posto sotto sequestro dall'autorità giudiziaria;

se corrisponda a verità che, nei minuti seguenti l'incidente, gli operai del cantiere hanno rimosso e fatto sparire le travi cadute;

chi e perché abbia autorizzato in tutta fretta (il giorno dopo l'accaduto) la riparazione del foro provocato nel solaio, impedendo così un futuro e più agevole accertamento dei fatti;

se corrisponda a verità che il Comune di Arezzo – committente dei lavori – ha intenzione di far terminare i lavori (dopo la ormai prossima fine dell'anno scolastico) alla stessa ditta.

(4-02091)

(5 giugno 2007)

RISPOSTA. – Per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si risponde all'interrogazione parlamentare rivolta al Ministero dell'interno e a questa amministrazione.

Nell'atto di sindacato ispettivo viene posta una serie di domande in merito all'incidente verificatosi il 17 maggio 2007 presso la scuola primaria «Gamurrini» di Arezzo, durante i lavori di ristrutturazione di parte della copertura.

A tale riguardo, va preliminarmente fatto presente che questa amministrazione, ai sensi della vigente normativa in materia e, per ultima, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, non partecipa direttamente all'attivazione di opere di edilizia scolastica sul territorio, essendone riservata la programmazione alle rispettive Regioni e la loro concreta attuazione (realizzazione, fornitura, manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi l'adeguamento a norma e la messa in sicurezza) ai singoli enti locali, Comuni e Province, puntualmente obbligati.

Altrettanto vale per la vigilanza – peraltro facente capo agli organismi a ciò istituzionalmente preposti, quali le Aziende sanitarie locali, i Vigili del fuoco e gli Uffici tecnici degli enti locali – in merito all'effettiva assunzione delle opportune misure previste dalla normativa di settore da parte degli enti citati, ai quali competono anche le attività relative all'adozione degli eventuali provvedimenti contingibili ed urgenti, ove le circostanze obiettive lo dovessero richiedere e la cui effettiva sussistenza non rientra nei poteri d'accertamento di questo Ministero.

Per quanto concerne in particolare il riparto di competenze tra enti locali in materia di edilizia scolastica, la suddetta legge n. 23 del 1996, all'art 3, comma primo, così dispone: «provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:

- a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;
- b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti

Fascicolo 57

d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali».

Il successivo articolo 8, comma primo, della legge dispone che: «Gli immobili dei comuni e dello Stato utilizzati come sede delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), sono trasferiti in uso gratuito, ovvero, in caso di accordo fra le parti, in proprietà con vincolo di destinazione ad uso scolastico, alle province, che si assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli oneri dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione.»

Ciò premesso, in merito allo specifico episodio oggetto dell'interrogazione si comunica quanto segue, sulla base degli elementi informativi acquisiti dal Ministero dell'interno.

L'immobile ove è ubicata la scuola elementare, che è posta nel piano rialzato, è di proprietà del Comune di Arezzo. Il primo piano, trasferito in uso gratuito alla Provincia ai sensi del sopra riportato primo comma dell'art. 8 della legge n. 23/1996, è utilizzato, invece, dal liceo psicopedagogico e linguistico «V. Colonna».

I lavori riguardavano il restauro e la ristrutturazione di parte della copertura della scuola e sono stati consegnati dal Comune di Arezzo in data 6 luglio 2006, al termine dell'anno scolastico.

L'intervento di ristrutturazione in questione, tuttavia, secondo quanto risulta dagli elementi informativi acquisiti dal Ministero dell'interno, oltre a essere inderogabile, ha richiesto un tempo di effettuazione non limitato al solo periodo estivo a causa della complessità che lo ha caratterizzato.

Sono state, quindi, ricercate – senza esito positivo – sedi alternative per accogliere tutta la popolazione scolastica sia della scuola elementare «G. Gamurrini» che dell'istituto superiore «V. Colonna».

L'amministrazione provinciale, deputata in materia, a proprie spese e con grande difficoltà, in accordo con il Comune, ha reperito un proprio edificio che, previa ristrutturazione, è stato destinato a fungere da succursale solo per le classi che normalmente occupavano le aule sottostanti la copertura oggetto dell'intervento di restauro e ristrutturazione.

In ragione della residua attività scolastica presente nell'immobile in concomitanza dei lavori, l'amministrazione comunale, al fine di far eseguire i lavori nel rispetto della sicurezza, ha incaricato un tecnico, Direttore operativo, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, così come previsto dalla normativa vigente. Tale figura professionale ha seguito l'evoluzione del cantiere fin dalla sua installazione effettuando verifiche ed impartendo prescrizioni secondo le problematiche che emergevano nel corso dei lavori, dedicando sempre grande attenzione all'attività scolastica in svolgimento nell'immobile.

Sono stati predisposti idonei piani della sicurezza, con la relativa valutazione del rischio e con l'indicazione degli approntamenti da mettere in essere per garantire la massima sicurezza dei lavoratori nel cantiere, degli

Fascicolo 57

studenti, degli insegnanti, del personale non docente e dei fruitori del complesso scolastico in generale.

Con il Piano operativo della sicurezza, l'impresa esecutrice dei lavori si è impegnata a rispettare quanto prescritto nel piano nonché tutti gli aggiornamenti successivi.

Tra i numerosi documenti prodotti dal Direttore operativo per la sicurezza – controfirmati per accettazione dall'impresa – attestanti la continuità nella verifica e nel controllo delle attività in essere nel cantiere, è opportuno ricordare:

- il verbale di verifica n. 15 del 14 settembre 2006, redatto dal Coordinatore della sicurezza, con il quale si precludeva all'impresa la movimentazione di carichi con la gru dalle ore 7.30 alle ore 14.00;
- l'ordine di servizio del 2 aprile 2007 con il quale si ordinava di effettuare le opere di demolizione a plesso chiuso o libero – nei locali sottostanti – da studenti, insegnanti e personale non docente.

Quanto sopra a dimostrazione del fatto che, come riferito dall'amministrazione comunale di Arezzo, nel momento delle lezioni, alcune attività erano inibite per evitare qualsiasi rischio, così come erano inibite le attività che hanno causato l'incidente del 17 maggio scorso e che hanno visto inadempiente l'impresa che non ha ottemperato a quanto prescritto.

I lavori si sono protratti rispetto a quanto previsto al momento della consegna proprio per garantire la salvaguardia della sicurezza, in relazione alle esigenze di volta in volta manifestate dai Dirigenti scolastici delle due scuole per svolgere l'attività scolastica e quella connessa (da quanto risulta dalla relazione della USL 8 di Arezzo, secondo la notifica preliminare pervenuta alla ASL, la fine presunta dei lavori doveva avvenire entro la metà di gennaio 2007).

Oltre a ciò, è stata redatta una perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa con la quale sono state previste migliorie riguardanti l'opera –oggetto anche di verifica da parte della Soprintendenza ai beni artistici e architettonici – nonché maggiori approntamenti per la sicurezza, proprio in ossequio di quanto più volte già enunciato.

Tutto quanto sopra ha fatto inevitabilmente slittare il termine per completare l'opera.

Per quanto concerne, invece l'asserita caduta dalla gru o dall'impalcatura di un masso che avrebbe sfondato un finestrone per andare a rovinare – insieme ai vetri – sui banchi di un'aula casualmente vuota, non risulta, come da comunicazione sia del Comune che dell'Azienda U.S.L. n. 8 – che tale fatto si sia verificato. Tuttavia, è stato riferito che erano in corso lavorazioni in altra parte dell'edificio non oggetto dell'appalto di cui trattasi.

Corrisponde, invece, al vero, come segnalato nell'interrogazione, che in data 3 febbraio 2007 un operaio della ditta subappaltatrice, regolarmente autorizzata, abbia subito un infortunio cadendo dalla copertura del tetto parzialmente rimossa durante i lavori di sistemazione. La caduta

Fascicolo 57

si è verificata poiché erano state manomesse le opere provvisionali di sicurezza prescritte e realizzate come da verbale dell'Azienda U.S.L. n. 8.

Il tecnico di prevenzione dell'Azienda sanitaria è prontamente intervenuto svolgendo la relativa indagine e inviando comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica di Arezzo.

In ordine alla richiesta se «tutti gli organi interessati ai lavori – a partire dal committente Comune di Arezzo alla Direzione didattica III Circolo, dalla U.S.L. alla Provincia di Arezzo – abbiano fatto di tutto per evitare il grave incidente, che solo per miracolo non ha provocato una strage di bambini», dagli elementi informativi acquisiti è risultato che il Comune, con la propria struttura tecnica, ha effettuato quanto di competenza per la sicurezza nel cantiere cercando di garantire, contemporaneamente, lo svolgimento delle attività scolastiche coordinandosi costantemente con i Dirigenti scolastici e il loro Responsabile tecnico per la sicurezza, così come si evince dalla relazione del Coordinatore della sicurezza.

La Direzione didattica III Circolo:

- ha predisposto ordini di servizio per insegnanti, genitori ed operatori scolastici per far rispettare il divieto assoluto di transito e sosta nel cortile durante lo svolgimento dei lavori;
- ha sollecitamente portato a conoscenza del personale della scuola le disposizioni del Coordinatore dell'esecuzione dei lavori, del Coordinatore della sicurezza e del Direttore dei lavori con i quali vi è stato un continuo confronto;
- ha effettuato, nel cantiere, numerosi sopralluoghi congiunti con l'amministrazione comunale.

Negli attimi seguenti l'incidente del 17 maggio, oltre alla presenza dei tecnici dell'amministrazione comunale e di quelli dell'Ufficio di direzione dei lavori, è intervenuto il competente personale dell'Azienda U.S.L. n. 8 e la squadra del Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Il Comune non ha denunciato all'autorità giudiziaria l'accaduto poiché i tecnici dell'Azienda U.S.L. n. 8, titolari di proprie attribuzioni di Polizia giudiziaria, già presenti in cantiere, hanno provveduto ad accertare la responsabilità dell'incidente riferendo con la relativa comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica. Da parte sua, il Dirigente scolastico del III Circolo didattico statale di Arezzo, da cui dipende la scuola primaria «Gamurrini», ha a tal proposito precisato che negli attimi successivi all'incidente del 17 maggio il personale della scuola preposto al piano per la sicurezza telefonò ai Vigili del fuoco, che intervennero prontamente, ed anche ai Carabinieri e che non inoltrò esposto alla magistratura perché riteneva sufficiente che fosse stato avvertito il Comando dei Carabinieri di Arezzo.

Non è stato effettuato nessun sequestro cautelativo in quanto i Vigili del fuoco intervenuti hanno provveduto a fotografare ogni particolare relativo al luogo dell'incidente, per eventuali accertamenti futuri. Inoltre, l'Azienda U.S.L. n. 8, in fase di accertamento delle responsabilità, al fine di far cessare ulteriori pericoli, ha imposto la sospensione dei lavori

Fascicolo 57

di demolizione e spostamento dei carichi in presenza di alunni e personale docente e non docente all'interno della scuola. Tale richiesta di cessazione è stata immediatamente seguita dal provvedimento di sospensione dei lavori fino alla conclusione dell'anno scolastico a firma del Responsabile unico del procedimento del Comune.

Con riferimento al quesito «se corrisponda a verità che, nei minuti seguenti l'incidente, gli operai del cantiere hanno rimosso e fatto sparire le travi cadute», si trascrive quanto reso noto, nelle rispettive relazioni dai sottoindicati enti:

- Comando provinciale dei Vigili del fuoco: «Al nostro arrivo le travi presenti sul pavimento erano due. Testimoni presenti sul posto dichiaravano che le travi cadute erano più di quattro e che il titolare e alcuni operai della Ditta appaltatrice dei lavori diristrutturazione avevano già provveduto a rimuovere.»;
- Comune di Arezzo: «L'impresa appaltatrice dei lavori, su specifica richiesta del Responsabile del procedimento del Comune, in merito alla dinamica dell'incidente, ha dichiarato che sono caduti 5 o 6 travicelli di legno che con l'estremità hanno perforato il laterizio del solaio, nulla rileva circa lo spostamento di alcuni travetti dopo raccaduto»;
- Azienda U.S.L. n. 8: «Non risulta a questa Azienda Sanitaria quanto riferito nel quesito; esistono comunque fotografie del materiale caduto nel corridoio sottostante»;
- Direzione didattica III Circolo: «È stato riferito da testimoni oculari che risponde a verità la rimozione di alcune travi da parte degli operai poco dopo l'accaduto».

I tecnici del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, unitamente a quelli del Comune, hanno disposto il ripristino della struttura danneggiata al fine di consentire l'agibilità del corridoio della scuola e consentire la ripresa dei lavori con alcune prescrizioni.

Conseguentemente, terminati tutti gli accertamenti del caso da parte degli organi competenti, è stato imposto dal Responsabile del procedimento del Comune, all'impresa appaltatrice dei lavori – con ordine di servizio del 18 maggio 2007 – il ripristino del solaio danneggiato per consentire la ripresa dell'attività scolastica, avvenuta il 21 maggio previe le opportune verifiche tecniche.

Come detto sopra, allo scopo di meglio garantire l'attività didattica, l'amministrazione comunale ha ritenuto opportuna la sospensione dei lavori dal 21 maggio 2007 fino alla conclusione dell'anno scolastico.

I lavori sono ripresi – per il completamento dell'opera – dalla stessa ditta appaltatrice in data 11 giugno 2007 quando, nei locali sottostanti, le attività scolastiche si erano concluse.

Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione

**PASCARELLA** 

(8 gennaio 2008)

Fascicolo 57

TREMATERRA. – Al Ministro delle infrastrutture. – Premesso che: la strada statale 660 Acri – A3 (Svincolo Rose – Montalto) I lotto Acri attraversamento fiume Mucone è stata individuata nell'Accordo di programma quadro siglato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Calabria il 29 luglio 2002. L'impegno finanziario reperito finora ammonta a 20.617.000 euro reperiti su delibera Cipe n. 20 del 2004 – Quota E.4 Risorse Regioni Mezzogiorno;

tale opera alla data della stipula presentava come ente attuatore l'ANAS spa (Scheda attività dell'intervento ANASREGCS1 – del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione) e successivamente la Provincia di Cosenza è subentrata all'ente titolare e ha modificato sostanzialmente il primo tratto di strada della strada statale 660 che parte da Acri individuando un primo lotto Acri – Chianette (di circa 2 km) con un attraversamento della montagna, oggetto della frana che persiste sul vecchio tracciato, con una galleria di circa 800 metri;

#### considerato che:

i contenuti promulgati a livello nazionale inerenti alla sicurezza nelle gallerie stradali in genere (decreto ministeriale 5 giugno 2001) e la sicurezza della circolazione nelle gallerie stradali in particolare (circolare del Ministero dei lavori pubblici del 6 dicembre 1999, n. 7938, circolare dell'Ente nazionale strade 8 settembre 1999, n. 7735) sono stati rivisti per determinare il grado di aderenza ed eventuale adattamento alle raccomandazioni contenute nella direttiva 2004/54/CE emanata dal Parlamento europeo concernente l'individuazione dei requisiti minimi di sicurezza per le gallerie stradali;

la galleria in oggetto consiste in una lunghezza superiore agli 500 metri, e quindi rientra in modo specifico all'attenzione di tale direttiva;

la variazione prevista farà conseguire un ulteriore aggravio dei costi,

## si chiede di conoscere:

se, in base alle Linee guida per la progettazione della sicurezza nelle gallerie stradali secondo la direttiva 2004/54/CE, il progetto esecutivo oggetto dell'appalto promosso dalla Provincia di Cosenza per il I lotto della strada statale 660 Acri – Chianette sia uniforme alle direttive poste in essere, in quanto dal Progetto esecutivo non se ne evince la piena concordanza;

per quale ragione l'ANAS abbia ceduto l'esecuzione del progetto e dell'appalto alla Provincia sebbene la strada sia di proprietà dell'ANAS;

per quale ragione tale variazione abbia comportato un aggravio dei costi.

(4-03057)

(15 novembre 2007)

RISPOSTA. – L'intervento di ammodernamento della strada statale 660 – tratto da Acri all'autostrada A3 – lotto 1° da Acri all'attraversamento del

Fascicolo 57

fiume Mucone, rientra nelle competenze della Provincia di Cosenza in quanto la Provincia stessa è stata individuata come soggetto attuatore dall'Accordo di programma quadro, sottoscritto in data 3 agosto 2006 tra Regione Calabria, Ministero dell'economia, Ministero delle infrastrutture, ANAS, ENAC, ENAV e R.F.I..

Tale documento di programmazione, in aggiornamento al precedente Accordo di programma quadro del 2002 che individuava in ANAS il soggetto attuatore dell'intervento in progetto esecutivo questione, è stato redatto tenendo conto sia delle disponibilità finanziarie e dell'impegno di lavoro di ciascun ente sia delle esigenze complessive della Regione Calabria.

Sulla base delle suesposte considerazioni alla Provincia di Cosenza sono state demandate tutte le attività di progettazione e costruzione dell'opera.

> Il Ministro delle infrastrutture Di Pietro

(24 gennaio 2008)

ZUCCHERINI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Premesso che:

per circa 30 anni opere d'arte di straordinaria bellezza, appartenenti alla collezione dell'Opera del duomo di Orvieto, sono rimaste imballate nel sotterraneo della cattedrale;

il Consiglio dell'Opera del duomo, insediatosi nel gennaio 2005, è riuscito già nell'aprile 2006, grazie anche alla collaborazione tra enti pubblici e privati, ad allestire, presso il primo piano del Palazzo papale e presso la ex chiesa di Sant'Agostino, una mostra denominata le «Stanze delle Meraviglie» che ha permesso alla collettività ed alle centinaia di migliaia di turisti di ammirare tesori artistici del Cinquecento e del Settecento, oltre alle statue degli apostoli e al complesso dell'annunciazione di Francesco Mochi;

si tratta di un primo passo nel processo di allestimento del Museo dell'Opera del duomo, non avendo ancora la fruibilità di parte del Palazzo Soliano e del Palazzo papale, sedi nelle quali il museo dovrebbe trovare una sua definitiva collocazione:

all'interno del primo piano di Palazzo Soliano, il precedente Consiglio dell'Opera del duomo diede incarico all'architetto Sandro Benedetti, professore ordinario presso l'Università «La Sapienza» di Roma, di progettare e realizzare una «teca» espositiva ove inserire parte delle opere immagazzinate;

la «teca», realizzata in legno, occupa quasi per intero la superficie del primo piano di Palazzo Soliano, è costruita su due livelli, nei fatti limitando ed impedendo l'utilizzo verticale dell'ampia superficie del Palazzo;

Fascicolo 57

la «teca» è costata complessivamente alla collettività circa 360.000 euro e la struttura in legno, tra l'altro, non è a norma per quanto attiene gli accessi per le persone diversamente abili e si è andata gradualmente deteriorando forse per la scarsa qualità dei legnami o per la presenza di umidità, rendendola di fatto inutilizzabile;

vista l'assoluta mancanza di responsabilità dell'attuale Consiglio dell'Opera del duomo che, seppur meritevole per il lavoro svolto, non ha tuttavia denunciato la grave situazione legata alla presenza della «teca» di Palazzo Soliano, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di promuovere una Commissione di verifica sulla realizzazione di tale «teca»;

se non ritenga di acquisire il parere del Comitato scientifico del museo composto da autorevoli esponenti del mondo accademico esperti in materia;

se non consideri – alla luce di quanto descritto e da approfondimenti che vorrà disporre – di intraprendere un'iniziativa anche di carattere legale che risarcisca il pubblico erario dei fondi spesi in modo improvvido e comunque penalizzanti sia lo Stato che le comunità locali.

(4-03003)

(8 novembre 2007)

RISPOSTA. – Il progetto per la realizzazione di una teca lignea all'interno di Palazzo Soliano dove collocare i materiali del Museo dell'Opera del Duomo fu approvato dal Comitato scientifico di settore, nel gennaio 2001.

In tale occasione venne evidenziata la necessità di realizzare adeguati collegamenti verticali ed orizzontali tra i due livelli della struttura.

Allo stato attuale, il livello superiore risulta accessibile solo per il tramite di due rampe di scale situate ad ogni estremità mentre non è ancora stato realizzato l'ascensore previsto nel progetto generale.

Per quanto attiene agli inconvenienti emersi in seguito alla ultimazione della teca, in particolare l'abnorme rigonfiamento delle tavole al piano inferiore, la ditta appaltatrice nega ogni responsabilità, ritenendo il fatto imputabile a cause del tutto imprevedibili.

La Direzione lavori ha contestato la posizione assunta dalla ditta ed ha richiesto alla Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia di rappresentarla per una pronta e positiva conclusione della vertenza.

È prevista la richiesta di un accertamento tecnico preventivo al fine di chiarire al più presto le cause di tali inconvenienti e le relative responsabilità.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Mazzonis

(5 febbraio 2008)

IVIAZZO